



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 154

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 29 gennaio 2014

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 5

### Commissioni riunite

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 7
---------------------------	---------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 12
---------------------------	----------------

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 18
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 18

4<sup>a</sup> - Difesa:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 29
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 32

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 34
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 37

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 40
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 44
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 47

7<sup>a</sup> - Istruzione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 48
---------------------------	------

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 58
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 64

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	80
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46)</i> . . . . .	»	85
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i> . . . . .	»	89
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	90
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	106
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	119
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i> . . . . .	»	125
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	125
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	126

#### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	139

#### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	142
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	165
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	166

---



**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**25ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 dicembre e proseguito nella seduta del 19 dicembre 2013.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore VERDINI (*PdL*), il quale svolge le proprie argomentazioni difensive in relazione al documento in titolo, sostenendo che le intercettazioni in questione non sono configurabili come casuali e illustrando le specifiche ragioni a sostegno di tale opinione.

Gli pongono domande il relatore CASSON (*PD*) e i senatori Mario FERRARA (*GAL*) e D'ASCOLA (*NCD*).

Congedato il senatore Verdini, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16.*

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria**

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MUCCHETTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'Atto del Governo n. 58**

Il presidente della 10<sup>a</sup> Commissione MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Orlando e lo invita a svolgere le sue comunicazioni sull'atto del Governo in titolo.

Il ministro Andrea ORLANDO pone l'accento su alcuni aspetti di particolare rilievo che ha constatato essere oggetto di notevole attenzione da parte dell'opinione pubblica.

Dopo aver precisato che lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni riunite costituisce un intervento necessario per adeguare l'ordinamento italiano a quello europeo, osserva che un primo aspetto di fondamentale importanza è il principio di trasparenza e di partecipazione nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con gli analoghi principi della Convenzione di Aarhus con riguardo all'accesso alle informazioni ambientali.

Sottolinea che il testo in esame recepisce pienamente l'articolo 10 della direttiva in considerazione dei commenti critici che sono stati sollevati rispetto all'elaborato normativo proprio in quanto non avrebbe dato attuazione al citato articolo 10. Ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 58-*quater* in esame sia idonea a soddisfare pienamente il riconoscimento senza riserve della trasparenza delle informazioni ai lavoratori e alla popolazione. Evidenzia, inoltre, che in base all'articolo 7, comma 4, dello schema di decreto legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti istituzionali dello schema del Programma nazionale. Gli stessi Ministeri assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che se ne tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale. Si tratta dunque di una disciplina che non solo prevede la trasparenza delle informazioni ma anche il coinvolgimento diretto del pubblico nei processi decisionali.

Il Ministro prosegue sottolineando un altro aspetto di indubbia rilevanza, rappresentato dalla vigilanza sull'Autorità di regolamentazione competente individuata nell'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), ruolo che lo schema di direttiva attribuisce ai Dicasteri competenti; assicura che in sede di elaborazione del testo sono state ampiamente affrontate tutte le tematiche sottese a questa scelta, che invero presentava delle criticità, legate alla necessità di rispettare i dettami della direttiva in termini di autonomia funzionale di quell'Autorità da soggetti direttamente interessati sotto il profilo economico all'utilizzazione dell'energia nucleare o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. A conferma di ciò, richiama l'articolo 6, comma 2, della direttiva, secondo cui: «Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione». Conclude sulla questione affermando che si è tenuto



conto dei possibili rischi cui una simile scelta avrebbe potuto esporre l'Italia, vale a dire l'apertura di una procedura di infrazione per non avere dato corretto adempimento alla direttiva.

Il Dipartimento delle politiche europee, anche tenendo conto della circostanza che in Italia la produzione dell'energia nucleare non è più una realtà attuale, ha fornito rassicurazioni sulla non contrarietà all'opzione della vigilanza rispetto al testo della direttiva, purché questa venga attuata in modo conforme ai requisiti stabiliti dall'articolo 6 della direttiva stessa. L'intento dell'attribuzione della vigilanza è fondamentalmente di garanzia, data la rilevanza collettiva degli interessi sottesi alle attività dell'Autorità di regolamentazione competente.

Pur dichiarandosi consapevole che questo aspetto della disciplina è stato oggetto di critica, sia radicale nel senso che l'Autorità non debba avere alcun organo vigilante, sia nel senso che tale organo possa e debba essere il solo Ministero dell'ambiente, evidenzia che per il suo Dicastero non sussistano condizioni di incompatibilità rispetto ai requisiti richiesti dalla direttiva.

Dopo aver chiarito in quale spirito in sede di discussione governativa si è affrontato il problema, assicura che il Governo è pronto ad accogliere le istanze del Parlamento sull'argomento e lo stesso Dipartimento delle politiche europee sarà attento ad approfondirle in relazione al contenuto e agli intenti della direttiva cui si intende dare attuazione nel modo più corretto.

Nel dettaglio del provvedimento, evidenzia che gli obiettivi della direttiva cui si dà esecuzione sono i seguenti: assicurare che i lavoratori e la popolazione siano protetti dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti oggi, in futuro e oltre i confini nazionali; applicare i più rigorosi *standard* di sicurezza alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; evitare di imporre oneri indebiti alle generazioni future; ottenere un risoluto impegno politico per la gestione a lungo termine del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; garantire la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare da applicare a tutti i passaggi della gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, dalla generazione allo smaltimento; conseguire e mantenere un costante miglioramento del sistema di gestione, basato su decisioni gradualmente e sull'accettazione sociale; garantire risorse adeguate per una gestione trasparente dei processi.

Il Ministro sottolinea, in conclusione, che l'intento del Governo nel dare attuazione alla Direttiva EURATOM mediante il testo in esame è in sostanza quello di «evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni» in conseguenza di una gestione poco efficiente e sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esausto. La creazione di un deposito unico nazionale, indispensabile per risolvere l'annoso problema della gestione dei rifiuti radioattivi, realizzato con i più elevati *standard* di sicurezza e ubicato nel sito oggettivamente più idoneo, consentirà di dare la giusta rilevanza, con azioni concrete, alla tutela della salute e dell'ambiente nell'interesse dei cittadini di oggi e di domani. L'impegno dovrà

essere quello di operare in tal senso bene e con tempestività, nella consapevolezza che i tempi tecnici per una simile realizzazione non saranno brevissimi.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti con riguardo ai criteri di nomina dei componenti dell'ISIN.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede conferma della conformità alla normativa europea dell'atto predisposto dal Governo, nel timore che possano derivarne possibili procedure d'infrazione.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) chiede se siano state valutate opzioni diverse dal deposito nazionale e se sia stata verificata la possibilità di inviare i rifiuti radioattivi in altri Paesi.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) svolge alcune considerazioni sul ruolo dell'autorità di controllo, con riguardo a una possibile modulazione delle sue competenze.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) interviene sulla composizione e l'autorevolezza dei componenti dell'ISIN e sul ruolo di controllo affidato al Ministero dello sviluppo economico, evidenziando la necessità di operare per la costruzione di una filiera nazionale sia industriale sia scientifica, che possa portare a maturazione le numerose conoscenze acquisite nell'ambito della tecnologia nucleare.

La senatrice NUGNES (*M5S*) si associa alle considerazioni dei senatori Tomaselli e Girotto sulle problematiche organizzative e sugli imprescindibili requisiti di indipendenza del soggetto controllore. Ritiene infatti che le disposizioni dello schema di decreto legislativo a questo riguardo sono indeterminate. Analoga indeterminatezza rinviene nelle norme sugli obblighi informativi in capo al soggetto controllore.

La senatrice PUPPATO (*PD*) sottolinea l'importanza delle questioni relative alla *governance* dell'ISPRA e al reperimento delle risorse necessarie affinché l'Istituto svolga al meglio le proprie funzioni. Si sofferma poi sulla esigenza di reperire le cospicue risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi e auspica infine che sia individuata la migliore soluzione organizzativa e istituzionale per lo smaltimento di tale tipologia di rifiuti.

Interviene in replica il Ministro ORLANDO per ribadire la trasparenza delle procedure di nomina dei componenti l'ISIN, come stabilite all'articolo 6. Circa il ruolo di controllo del Ministero dello sviluppo economico, conferma che sono in corso approfondimenti su aspetti specifici, il cui esito sarà tradotto nella redazione definitiva del decreto legislativo.

Dopo aver riconosciuto la limitata dimensione delle dotazioni finanziarie a disposizione dell'ISIN, sottolinea che da un accentramento delle competenze potranno derivare quei risparmi che fino ad oggi non è stato possibile realizzare.

Quanto alla scelta di un sito unico per la realizzazione del deposito nazionale, ancorché essa sia esplicitamente prevista, evidenzia anche che resta in capo all'ISIN la possibilità di individuare una soluzione diversa.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria****96<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore**

**- e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad esso attinenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4.

Informa, inoltre, che la senatrice Lezzi e il senatore Martelli hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 3.19, 4.8, 5.4, 8.1, 8.0.1, 9.2, 9.5, 10.1, 10.7, 10.17, 10.31, 10.36, 10.37, 10.38, 11.1, 11.3, 11.4, 11.16, 11.18, 11.20, 11.21, 11.22, 12.2, 12.5 e 18.1, mentre la senatrice Orrù e la senatrice Puppato hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 16.2 (testo 2).

Comunica, infine, che il Governo ha presentato gli emendamenti 10.100 e 11.100, pubblicati in allegato.

Gli emendamenti 3.5, 3.9, 4.1, 4.4, 4.5 e 11.19 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

La relatrice DE MONTE (*PD*) riconsidera il giudizio espresso, nella seduta pomeridiana di ieri, sugli emendamenti 3.10 e 3.11, sui quali formula un parere favorevole.

Il sottosegretario DE CAMILLIS esprime parere conforme a quello della relatrice sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4. Sottolinea, inoltre, che sulla materia il Governo intende rispettare la volontà del Parlamento.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti 3.1 e 4.2. Segnala, inoltre, all'attenzione della Commissione gli emendamenti 5.2, 5.0.2, 8.7 e 11.10, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) segnala particolarmente gli emendamenti 4.9, 11.19 (testo 2) e 16.3.

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea che le proposte di modifica del suo Gruppo riflettono una impostazione radicalmente alternativa all'impianto del decreto, in quanto diretta all'abolizione totale del finanziamento pubblico ai partiti. Richiama, in particolare, gli emendamenti diretti alla soppressione della norma sulla detraibilità delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a corsi di formazione politica. Segnala, inoltre, l'emendamento soppressivo dell'articolo 12, relativo alla destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, che costituisce, comunque, una forma di finanziamento pubblico. Al riguardo, rileva che, in ogni caso, le somme non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario dovrebbero essere destinate a fini specifici.

Inoltre, ricorda gli emendamenti volti a diminuire l'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) segnala gli emendamenti diretti ad aumentare la trasparenza dei bilanci dei partiti e dei contributi offerti a titolo di liberalità da persone fisiche e giuridiche.

La senatrice LO MORO (*PD*) richiama le questioni oggetto degli emendamenti più significativi dei senatori del suo Gruppo, sulle quali sembra manifestarsi una convergenza di altri Gruppi parlamentari: l'abbassamento a 100.000 euro dell'importo massimo del contributo che ciascuna persona fisica può corrispondere in favore di un partito politico; l'esclusione della riduzione delle spese di commissione sul versamento delle erogazioni in favore di partiti o movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o di debito; l'equiparazione fra partiti politici e ONLUS sotto il profilo del trattamento fiscale delle donazioni.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) richiama l'attenzione sull'emendamento 10.30, volto a innalzare al 20 per cento dei proventi iscritti nel conto economico del partito il limite previsto per le erogazioni e i contributi corrisposti da ciascuna persona fisica.

Il senatore ZANETTIN (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 11.27.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) segnala gli emendamenti diretti a rendere obbligatoria per i partiti la consultazione dei propri iscritti per la formazione delle liste elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1213**

**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 3.**

**3.5 (testo 2)**

PAGLIARI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'osservanza» a «di diritto», con le seguenti: «nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea».*

---

**3.9 (testo 2)**

PAGLIARI, LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PIZZETTI, RUSSO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il soggetto fornito» con le seguenti: «l'organo o comunque il soggetto investito».*

---

**Art. 4.**

**4.1 (testo 2)**

PAGLIARI, LO MORO, DE MONTE, GOTOR, MIGLIAVACCA, MINEO, PIZZETTI, RUSSO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» con le seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto».*

---

**4.4 (testo 2)**

PAGLIARI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.».

---

**4.5 (testo 2)**

PAGLIARI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Qualora le modifiche di cui al comma 2 apportate non siano ritenute conformi all'articolo 3 o il termine non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 3. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso».

---

**Art. 10.****10.100**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro dieci giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 3, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno



successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede alla iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2».

---

## **Art. 11.**

### **11.19 (testo 2)**

CALDEROLI, BISINELLA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»

---

### **11.100**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 8.*

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 29 gennaio 2014

### Sottocommissione per i pareri

22<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

ALBERTINI

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,10*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale:** parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamenti.

### Plenaria

83<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PALMA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1232) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali,** approvato dalla Camera dei deputati

**(380) BARANI.** – *Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali*

**(944) SCALIA ed altri.** – *Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASSON (PD) rileva che uno degli obiettivi principali del disegno di legge n. 1232 consiste nell'allentare la tensione dovuta al sovraffollamento carcerario. In tale contesto, il disegno di legge costituisce una componente del più ampio quadro di interventi legislativi volti a ridurre il ricorso all'espiazione della pena o all'esecuzione della misura cautelare in carcere. Inoltre, i provvedimenti in esame hanno una portata normativa complementare a quello di recente approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati, in materia di misure alternative alla detenzione e messa alla prova. L'orientamento favorevole sul complesso normativo recato dal disegno di legge n. 1232 non deve esimere, tuttavia, dal prestare la dovuta attenzione ad alcuni profili problematici.

In primo luogo, egli condivide le perplessità già avanzate, tra gli altri, dal presidente Palma, circa la scelta di distinguere tra le persone sottoposte a indagine e gli imputati, quanto agli effetti del procedimento cautelare e ai criteri di scelta tra l'una e l'altra delle cautele personali coercitive. Tale distinzione, di cui non si comprende agevolmente la ragione, e a suo giudizio merita un ripensamento, anche per il rischio che la persona sottoposta all'indagine possa subire conseguenze sfavorevoli in termini di irrogazione della misura cautelare, quando si rifiuti di rendere dichiarazioni o di ammettere gli addebiti. Con riferimento agli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1232, ritiene condivisibile l'introduzione per via legislativa del principio per cui il pericolo di sussistenza di una delle tre esigenze cautelari debba essere sempre attuale e concreto. Altrettanto positivamente è da accogliere l'articolo 4, mediante il quale si introduce una più ampia analisi prognostica circa la futura possibilità di applicare la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale; nel caso tale requisito previsionale sia deliberato, il giudice potrà evitare di applicare la misura cautelare della custodia in carcere. Circa l'articolo 6, invece, ritiene che l'elenco di reati indicati come presupposto per applicare la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, appare incompleto e non soddisfacente. La stessa dichiarazione può essere riferita all'ulteriore elenco previsto nel secondo periodo del terzo comma dell'articolo 275, per come verrebbe ad essere modificato dall'articolo 6. In particolare, egli ritiene che si debba prendere in attenta considerazione il reato di banda armata previsto dall'articolo 306 del codice penale, il quale, senza che se ne capisca la ragione, non è ricompreso in alcuno dei due elenchi previsti nell'articolo 6, per escludere l'applicazione presuntiva delle misure cautelari meno invasive.

Circa l'articolo 7 e l'articolo 8, volti ad abrogare le disposizioni che in passato rendevano automatica l'applicazione della custodia cautelare in carcere per chi violasse le prescrizioni degli arresti domiciliari, oppure commettesse il reato di evasione, egli si dichiara favorevole alla soppressione di automatismi applicativi; le meccaniche applicazioni di istituti come quello in esame dovrebbero essere abbandonate in favore di una maggiore elasticità valutativa da parte dell'autorità giudiziaria. Sull'articolo 11, concernente il prolungamento della durata massima delle misure interdittive, si dichiara senz'altro favorevole, sebbene l'estensione a dodici mesi possa sembrare in parte eccessiva, in parte, al contrario, riduttiva. Anche per tale disposizione sarebbe opportuno, probabilmente, inserire una clausola di elasticità che consenta l'apprezzamento delle circostanze concrete per l'erogazione e la durata delle misure cautelari interdittive. In particolare, si dovrebbero approntare specifici rimedi cautelari nel caso di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione. Condivide poi l'avviso favorevole già espresso circa il contenuto dell'articolo 12, nella parte in cui rafforza l'onere di motivazione da parte del giudice e impone la necessaria allegazione dell'autonoma valutazione, ai sensi dell'articolo 292 del codice, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Più problematico appare l'impianto normativo che prevede il differimento della data dell'udienza e, per conseguenza, del termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza. Anche per tali disposizioni, si dovrebbe poter garantire una maggiore elasticità nella previsione del termine di proroga, se del caso distinguendo in base al reato per il quale si procede. Su tale tematica, peraltro, si innesta anche il problema delle conseguenze dovute al mancato adempimento dei termini che, come noto, determina in taluni casi la caducazione degli effetti della misura cautelare. Da un lato, si tratta di impedire conseguenze distorsive e particolarmente dannose che rischiano, in caso di disfunzioni degli uffici, di porre nel nulla procedimenti cautelari fondati su esigenze solide; dall'altro, si deve aver cura di non frustrare le garanzie in favore dell'indagato o dell'imputato, sostenendo semplicisticamente che in tali circostanze si possa provvedere alla rinnovazione della misura cautelare. Infine, egli si sofferma sulle problematiche applicative che potrebbero derivare dalla modifica all'articolo 311 del codice di procedura penale, che sembra precludere al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare di ricorrere per Cassazione contro la decisione sulla sua richiesta. In proposito, si deve prestare particolare attenzione alla posizione del pubblico ministero distrettuale, del quale invece non si fa esplicita menzione.

Poiché si intende che il senatore Giarrusso, che aveva richiesto di intervenire, vi abbia rinunciato, il presidente PALMA, non essendovi altri senatori che intendono prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale. Sostituendo il relatore D'Ascola, propone di individuare come testo base per il seguito dei lavori il disegno di legge n. 1232 e di fissare il termine per la proposizione degli emendamenti per le ore 18 di domani.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(471) MARINELLO ed altri.** – *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

**(596) CARDIELLO ed altri.** – *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

**(730) BARANI.** – *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente PALMA comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 471, individuato dalla Commissione come testo base. Essendo trascorso il termine previsto dal Regolamento, propone che la Commissione proceda alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (allegati al resoconto della seduta dell'8 gennaio) i quali, determinando esclusivamente modifiche alla disciplina dell'articolo 348 del codice penale, non presentino profili di rilievo finanziario. Naturalmente, sarà riservato al relatore di intervenire con eventuali proposte di modifica che si rendano necessarie, qualora le proposte emendative approvate siano oggetto di rilievi da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 1.1, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto.

Il senatore LUMIA (PD) e la senatrice STEFANI (LN-Aut) ritirano rispettivamente le proposte emendative 1.2 e 1.3.

Sull'emendamento 1.4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice STEFANI (LN-Aut): ricorda che la proposta intende apportare una limitata modifica ai limiti della sanzione pecuniaria prevista – congiuntamente con quella detentiva – al primo comma dell'articolo 348 del codice penale. Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.4 è posto in votazione e risulta approvato.

Dopo che il relatore ALBERTINI (*PI*) ha ribadito il proprio orientamento favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6 di identico contenuto, questi, in esito a un'unica votazione, risultano approvati. Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 1.10, il relatore ALBERTINI (*PI*) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al resoconto di seduta), volto a sopprimere il terzo comma dell'articolo 348 del codice penale; tale disposizione prevede l'incriminazione del professionista che collabora con colui che esercita abusivamente la professione.

Per dichiarazione di voto interviene il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale rileva come la proposta emendativa formulata dal relatore sia particolarmente opportuna giacchè tende a evitare l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice che, in realtà, finirebbe per sottoporre ad autonoma sanzione penale uno specifico contributo concorsuale; tale apporto alla consumazione del reato, comunque, non andrebbe esente da pena in base alla vigente disciplina recata dall'articolo 110 del codice penale.

Dopo gli annunci di voto dei senatori CASSON (*PD*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BARANI (*GAL*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*), tutti favorevoli alla proposta emendativa avanzata dal relatore, l'emendamento 1.100, posto in votazione, risulta approvato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Sugli emendamenti 1.20 e 1.21 interviene per dichiarazione di voto favorevole il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*): egli ribadisce quanto già precisato in sede di illustrazione e cioè che l'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 348, così come formulata nel disegno di legge, si presta ad effetti distorsivi, sovrapponendosi alla fattispecie incriminatrice del reato di truffa e creando quindi un problematico concorso apparente di norme penali.

Gli emendamenti 1.20 e 1.21, di identico tenore, unitamente posti in votazione, risultano approvati.

Dopo che il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ha ritirato l'emendamento 1.22, anche l'emendamento 1.23, su richiesta del relatore, viene ritirato.

Sull'emendamento 1.24 si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CARDIELLO (*FI-PdL XVII*), LU-

MIA (PD), BARANI (GAL), BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il presidente PALMA.

Il relatore ALBERTINI (PI) e il presidente PALMA invitano il senatore Lumia a riformulare l'emendamento 1.24, affinché sostituisca per intero il quinto comma dell'articolo 348 del codice penale, nel testo recato dal disegno di legge n. 471.

Accoglie la proposta il senatore LUMIA (PD) che riformula l'emendamento 1.24, precisando che due tematiche particolarmente rilevanti potranno, se del caso, essere affrontate nel corso della discussione in Assemblea. Si tratta, infatti, di valutare se consentire o rendere obbligatoria la confisca anche nel caso di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. Si pone altresì l'esigenza di verificare se oggetto della misura di confisca possano o debbano essere anche i locali in cui si consuma il reato di esercizio abusivo della professione.

L'emendamento 1.24 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 1.25 viene ritirato dal senatore BARANI (GAL).

Dopo un breve dibattito tra il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) e il sottosegretario FERRI, gli emendamenti 1.26 e 1.27, in merito a distinte votazioni, risultano approvati.

Il relatore ALBERTINI (PI), in esito alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1, annuncia il proposito di predisporre, una volta concluse le votazioni riferite all'articolo 2, una possibile proposta di coordinamento volta a equiparare – o comunque a rendere proporzionali e sistematicamente logiche – le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione con quelle derivanti dall'abusivo esercizio di un'arte sanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(20) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto**

**(21) COMPAGNA e MANCONI. – Concessione di amnistia e indulto**

**(1081) BARANI. – Concessione di amnistia e indulto**

**(1115) BUEMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto**

**– e petizione n. 550 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La senatrice CIRINNÀ (PD) rileva che l'emergenza posta dal sovraffollamento carcerario assume proporzioni ineludibili e richiede interventi normativi urgenti ed efficaci. Ciò premesso, non è scontato che la soluzione possa essere ricercata in prima istanza nell'approvazione di provvedimenti di clemenza, e anzi si dovranno valutare, anche a breve distanza di tempo, gli effetti favorevoli sull'emergenza delle condizioni di vita in ambito penitenziario, sortiti dalla futura entrata in vigore dei disegni di legge n. 925 e connessi, recentemente approvati dal Senato e nuovamente trasmessi alla Camera dei deputati. Vi saranno poi da verificare anche gli effetti positivi derivanti dalla conversione in legge del decreto legge n. 146 del 2013, volto alla riduzione della popolazione carceraria, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Qualora, tuttavia, si dovesse raggiungere un consenso sufficientemente ampio sull'approvazione di un provvedimento di amnistia o di indulto, annuncia che si riserverà di presentare una proposta emendativa volta a concedere l'indulto in favore di tutte le detenute madri, attualmente sottoposte a modalità e condizioni di reclusione non compatibili con il diritto costituzionale alla tutela della maternità. Del resto, come è stato più volte ribadito nel corso dei lavori di questa Commissione, l'istituzione delle case famiglia protette per detenute madri quale alternativa agli istituti a custodia attenuata per le stesse detenute madri (ICAM), procede con ritardo, e sulle ragioni di questa inerzia e inadempienza sembra sceso il silenzio da parte del ministro Cancellieri. Conclude precisando che l'eventuale approvazione di un provvedimento di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione dovrebbe comunque evitare di estinguere i reati – o le pene conseguenti – di maggior allarme sociale; in proposito, ritiene si possa prendere le mosse dal testo dell'indulto approvato dalle Camere nel 2006, non potendosi dimenticare comunque che sull'ordinamento italiano incombono le sanzioni che verranno irrogate dall'Unione europea, nel caso non si riesca a porre rimedio in modo efficace al sovraffollamento negli istituti di pena italiani, entro il maggio di quest'anno.

Il presidente PALMA comunica che la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossima settimana con gli interventi degli altri senatori iscritti, ma precisa che, una volta concluso l'esame dei disegni di legge pervenuti dalla Camera dei deputati o per i quali è già stata avviato l'esame degli emendamenti, la Commissione dovrà assumere le determinazioni circa il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 20, 21, 1081 e 1115, stabilendo comunque un termine per l'individuazione di un testo base o per la redazione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



(82) *PINOTTI*. – *Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(811) *BUEMI ed altri*. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

(1233) *FALANGA ed altri*. – *Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(1234) *LUMIA ed altri*. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1233 e 1234 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La relatrice *FILIPPIN (PD)* rileva che il disegno di legge n. 1233 stabilisce che nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, la proposizione della domanda di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio può trovare corso se le separazioni si sono protratte ininterrottamente da almeno un anno. Il termine decorre dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. L'articolo 2, inoltre, stabilisce che, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Tale autorizzazione trova il suo spazio naturale in sede di udienza presidenziale.

Di diverso tenore è il disegno di legge n. 1234 preferibile per la completezza del testo e perché tende a introdurre un sistema che permetterebbe di avvalersi, da parte dei coniugi che aspirano al divorzio, di due soluzioni diverse. Quando consensualmente decidono di porre fine al matrimonio, i coniugi hanno la possibilità di scegliere se passare prima attraverso il procedimento di separazione personale e successivamente per quello di divorzio; in alternativa, possono intraprendere immediatamente la via del divorzio senza tappe intermedie che possono risultare inutili o defatigatorie. Il disegno di legge, inoltre, permette che, in caso di domanda di divorzio avanzata da uno solo dei coniugi, questi possa proporre la richiesta decorso un anno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale, ovvero dalla data di omologazione della separazione consensuale.

In definitiva, il disegno di legge n. 1234 sembra, tra i quattro all'esame della Commissione, quello dal contenuto più innovativo, mentre il disegno di legge n. 1233 dianzi illustrato presenta limitate novità rispetto alla vigente disciplina per la cessazione degli effetti del matrimonio, ma si fonda sul differente regime concernente le coppie con figli minorenni e quelle che procedono allo scioglimento del matrimonio in assenza di prole minorenni.

Per entrambi i disegni di legge propone comunque la congiunzione d'esame con quello dei disegni di legge n. 82 e n. 811.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SU QUESTIONI INERENTI ALLA CONDIZIONE DEI DETENUTI E ALLE MISURE DI RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA*

Il sottosegretario FERRI, dichiara di poter mettere a disposizione della Commissione i dati relativi alle statistiche che ripartiscono analiticamente i detenuti, in base allo stato e al grado dei processi pendenti che li riguardano. Confida così di aver dato seguito alla richiesta avanzata dal presidente Palma nella seduta precedente e auspica che i dati trasmessi possano essere utili sia nell'esame dei disegni di legge 1232 e connessi, sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema penitenziario, in corso di svolgimento in Commissione.

Il senatore GIOVANARDI (NCD) chiede quale sia l'esito dell'eventuale approvazione dei provvedimenti di indulto sui processi in corso al momento in cui ha effetto la misura di estinzione della pena; domanda anche se tale sistema non implichi una sorta di depenalizzazione implicita e un'estinzione indiscriminata dei processi.

Il presidente PALMA ricorda che il terzo comma dell'articolo 79 della Costituzione stabilisce che in ogni caso l'indulto non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge; inoltre, il secondo comma della stessa norma costituzionale stabilisce che l'indulto preveda puntualmente il termine per la sua applicazione. Non è un caso, del resto, che prima della riforma dell'articolo 79 della Costituzione i provvedimenti di indulto fossero accompagnati da una parallela misura di amnistia, così da determinare tanto l'estinzione del reato che quella della pena. La prassi negli uffici giudiziari, allorquando viene approvata la sola misura di indulto, è quella di non procedere per i reati – naturalmente consumati prima dell'entrata in vigore della legge approvata dalle Camere – che rientrano negli effetti di estinzione della pena. In tal caso la prescrizione determina spesso l'estinzione dei reati, consentendo così di non svolgere processi penali che risulterebbero, nei fatti, inutili.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 (MAGISTRATURA ONORARIA)*

Il presidente PALMA comunica che, concluse le audizioni informali in merito ai disegni di legge nn. 548 e 630, in materia di magistratura onoraria, si potrà procedere quanto prima a un'integrazione della relazione da parte del relatore Cucca. Il relatore illustrerà un disegno di legge a

prima firma del senatore Lumia, che, già annunciato all'Assemblea, sarà assegnato alla Commissione nei prossimi giorni. Eventualmente disposta la congiunzione dell'esame, il relatore è invitato a predisporre una proposta di testo unificato. Auspicabilmente, tale proposta potrà pervenire entro giovedì 6 febbraio.

Il relatore CUCCA (*PD*) si dichiara disponibile a operare come indicato dal Presidente.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il Presidente avverte che la seduta già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1471****Art. 1.****1.100**ALBERTINI, *relatore**Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il terzo comma.*

---

**1.24 (testo 2)**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», il quinto comma è sostituito dal seguente: «La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».*

---

**1.24**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».*

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

### **Plenaria**

**41<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

#### *SU UN INCIDENTE OCCORSO AD UN ELICOTTERO DELL'ESERCITO*

In apertura di seduta, il presidente LATORRE rende noto di aver indirizzato, la scorsa settimana, un telegramma di cordoglio al Capo di Stato maggiore dell'Esercito e alle famiglie del generale Calligaris e del tenente Lozzi, deceduti a seguito di un incidente a un elicottero dell'Esercito.

La Commissione si associa al sentimento di cordoglio espresso dal Presidente.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1248*

Il presidente LATORRE informa i commissari che, d'intesa con il Presidente della Commissione affari esteri, è stata presa in considerazione, nei giorni scorsi, l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al decreto-legge sulle missioni internazionali (di cui al disegno di legge n. 1248), scaduto questa mattina alle ore 9.

Propone quindi di fissare nuovo termine per venerdì 31 gennaio alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il presidente LATORRE precisa quindi che la fissazione del nuovo termine sarà vincolante in parallelo ad omologa decisione della Commissione affari esteri.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente LATORRE rende noto che lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00603, stante l'assenza dei proponenti, sarà differito alla seduta già convocata per domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 9.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2014**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Luciano ROSSI (*NCD*) illustra il documento in titolo, osservando preliminarmente che i profili di competenza della Commissione investono, in particolare, le note sull'azione esterna dell'Unione europea ed in particolare sulla politica estera e di difesa comune. La relazione introduttiva al documento, peraltro, pone particolare attenzione anche al semestre di presidenza italiana (il secondo dell'anno in corso, preceduto dalla presidenza greca), rilevando che, nel corso dello stesso, saranno cruciali proprio le tematiche sul ruolo strategico dell'Unione su scala globale, nel contesto dei rapporti transatlantici, della difesa europea, dei partenariati strategici e nella prospettiva dell'ulteriore allargamento dell'Unione.

Nel dettaglio, rileva quindi che l'azione esterna dell'Unione europea è presa in considerazione dal paragrafo 4 del capitolo 2 della relazione. Il paragrafo si divide in due parti, la prima delle quali è dedicata alla politica estera dell'Unione europea in senso stretto (PESC), con aspetti, però, che possono essere d'interesse anche per la Difesa.

Viene specificato, infatti, che l'Italia nel corso del 2014 fornirà sostegno all'Alto Rappresentante, al Servizio europeo di azione esterna e ai Rappresentanti speciali dell'Unione con mandato sia geografico, sia tematico, nello svolgimento dei loro compiti e contribuirà attivamente a formare una politica estera europea sempre più coerente ed efficace. Importante, altresì, la politica relativa all'Afghanistan, dove è concentrato il maggiore sforzo militare italiano nell'ambito della missione ISAF. La relazione, al riguardo, precisa che le elezioni presidenziali, previste tra aprile e maggio, dovrebbero segnare il primo trasferimento democratico di potere nella storia afgana e che, nel secondo semestre del 2014, la comunità internazionale e l'Europa saranno in prima fila nel favorire una transizione fluida e pacifica. In questo quadro, l'Italia incoraggerà uno stretto coordinamento fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e altri at-

tori internazionali, sia dal punto di vista politico, sia per la cooperazione allo sviluppo.

Inoltre, è specificato che il secondo semestre del 2014 vedrà la convocazione di un nuovo vertice dei Capi di Stato e di Governo della NATO, ospitato dal Regno Unito, nel corso del quale, sebbene sia prematuro individuare i contorni dell'agenda, ben potrebbero essere approfonditi il rafforzamento della cooperazione con l'Unione europea e l'adeguamento delle capacità militari all'indomani del graduale ritiro dell'Alleanza atlantica dai maggiori teatri operativi.

Il secondo paragrafo, prosegue l'oratore, è invece di specifica competenza della Commissione e prende in considerazione la politica di difesa e di sicurezza comune europea (PSDC).

Nel dettaglio, una prima parte concerne il ruolo più attivo in materia di difesa europea. La relazione, in particolare, precisa che, a seguito del dibattito del Consiglio europeo del dicembre 2013 e sulla scorta delle pertinenti risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato, rispettivamente il 18 e 19 dicembre 2013, il Governo continuerà a supportare l'azione sistemica volta ad approfondire la dimensione europea della sicurezza e difesa, sulla base di una serie di punti qualificanti, relativi alla promozione ed allo sviluppo di una «*Strategic Defence Roadmap*» per una cooperazione nel settore della difesa che sia sistemica e di lungo termine, al lancio di una iniziativa di *reporting* per sincronizzare i cicli di pianificazione della difesa, al rafforzamento del partenariato strategico NATO-PSDC, al rafforzamento delle capacità di pianificazione e condotta delle operazioni nell'ottica dell'integrazione tra gli strumenti e le strutture, all'avvio di uno o più specifici progetti riguardanti tecnologie abilitanti duali, al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi (con particolare riferimento all'impiegabilità e all'efficacia degli *EU Battlegroups*), all'elaborazione di una strategia di sicurezza marittima e del relativo piano d'azione e allo sviluppo di un approccio integrato per la formazione e l'addestramento nel settore sicurezza e difesa. È altresì specificato l'impegno italiano nella revisione delle missioni europee nell'area balcanica.

La seconda parte del paragrafo approfondisce quindi lo sviluppo delle capacità militari dell'Unione europea. Al riguardo, la relazione individua una serie di criticità (interessi e visioni strategiche diversificate, mancanza di una reale volontà politica che faccia superare i concetti di sovranità nelle decisioni di carattere militare, necessità di affrontare in maniera incisiva la problematica dell'industria della difesa europea, e di semplificare ed ottimizzare il processo di sviluppo delle capacità militari), individuando contestualmente delle possibili linee di intervento, come l'avvio di una decisa discussione a livello politico sul significato di difesa comune, l'individuazione di una nuova strategia di sicurezza e difesa, il superamento dei particolarismi di carattere industriale e la valorizzazione del ruolo strategico di istituzioni come l'*EU Military Committee* (EUMC) e l'*EU Military Staff* (EUMS).

Relativamente, infine, alla terza parte del paragrafo, l'oratore osserva che si focalizza sul rafforzamento dell'industria europea della difesa, con contestuale individuazione di azioni prioritarie. In particolare, esse consistono nel consolidamento degli organi preposti alla cooperazione in Europa, nel supporto alle attività della Commissione tese al guadagno di competitività del «Sistema Europa» e nel rilancio dell'attività di ricerca e sviluppo orientata verso delle *key enabling technologies*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **Plenaria**

### **42<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SULLA MISSIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI AFFARI ESTERI E DIFESA DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI TENUTASI IN INDIA DAL 26 AL 28 GENNAIO*

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa la Commissione sugli esiti della missione effettuata, dal 26 al 28 gennaio scorso, da una delegazione delle Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato e della Camera dei deputati in India, per incontrare i fucilieri di Marina, Giron e Latorre, detenuti in quel Paese in attesa di giudizio per l'omicidio di due pescatori indiani (a seguito dell'incidente che, circa due anni fa, ha visto coinvolta la nave italiana Enrica Lexie – a bordo della quale vi era un nucleo militare di protezione, in funzione anti-pirateria, di cui i due fucilieri facevano parte- ed un peschereccio indiano).

Al riguardo, sottolinea innanzitutto l'opportunità della missione, che coincide – peraltro – con passaggi particolarmente importanti della vicenda: il prossimo 3 febbraio, infatti, la Corte suprema indiana si dovrà pronunciare sulle obiezioni sollevate dall'Italia e sugli interrogativi posti dalla Polizia investigativa indiana, la quale definirà, peraltro, il capo di imputazione. La presenza della delegazione parlamentare congiunta è stata poi molto gradita dai due fucilieri, che stanno affrontando la loro difficile condizione con grande dignità e che hanno espresso un profondo apprezzamento per le manifestazioni di solidarietà, oltretutto *bipartisan*, formulate nei loro confronti. Inoltre, con questa iniziativa, il Parlamento diventa



a tutti gli effetti un co-protagonista delle iniziative politiche ed istituzionali volte a risolvere l'annosa vicenda.

Nell'attuale, delicata fase della vicenda, non è più possibile prescindere da un inquadramento della stessa in ambito squisitamente internazionale, abbandonando una visione strettamente bilaterale del problema. Molti sono i principi a cui l'Italia si appella, in difesa dei due militari: da quello dell'immunità funzionale a quello della giurisdizione. Tuttavia, vi sono anche delle oggettive problematiche che non possono essere trascurate: la prima, è costituita dall'assenza di un interlocutore politico stabile, stante la campagna elettorale in corso; la seconda, è rappresentata dalla complessità della vicenda giudiziaria.

Il problema va pertanto tenuto all'attenzione e serve altresì mantenere una forte unità di tutte le forze politiche, mettendo al bando inopportune strumentalizzazioni. Allo stesso tempo, è necessario rafforzare le iniziative che stanno maturando in ambito internazionale ed europeo, tenendo conto anche delle gravi conseguenze che una risoluzione non positiva della vicenda potrebbe avere –in generale- nella lotta contro la pirateria in acque internazionali. I fucilieri a bordo della *Enrica Lexie*, infatti, operavano proprio in questo ambito.

La Commissione prende atto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

##### **Elezione di un Segretario**

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un senatore segretario. Partecipano i senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*), AMATI (*PD*), BATTISTA (*M5S*), BILARDI (*NCD*), BORIOLI (*PD*) (in sostituzione del senatore Manconi), DI BIAGIO (*PI*), FEDELI (*PD*), GUALDANI (*NCD*), LATORRE (*PD*), MARTON (*M5S*), MASTRANGELI (*Misto*), MAZZONI (*FI-PdL XVII*), PEGORER (*PD*), Luciano ROSSI (*NCD*), SILVESTRO (*PD*) (in sostituzione del senatore Migliavacca), VALENTINI (*PD*) e VATTUONE (*PD*).

Risulta eletto il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), con 13 voti favorevoli, 3 schede bianche ed una scheda nulla.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria**

**154<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CHIAVAROLI (NCD) comunica che l'Assemblea ha trasmesso i tre ulteriori emendamenti 1.200, 3.0.1 (testo 3) e 9.500.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la proposta 1.200, già trasmessa nella serata di ieri, pone delle sostanziali difficoltà testuali, dal momento che modifica un periodo recante la clausola d'invarianza, probabilmente per errore. In ogni caso, ritiene impossibile una completa valutazione dell'intervento in assenza di idonea relazione tecnica.

Il sottosegretario LEGNINI dichiara la disponibilità del Governo ad una puntuale verifica degli oneri, ma precisa che, al momento, non è stata prodotta una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE conclude dunque che la Commissione è tenuta ad un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, salva la

possibilità per il Governo di fornire una relazione tecnica nel prosieguo dell'esame in Assemblea.

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 3) evidenzia che la misura a favore dei tribunali di Chieti e de L'Aquila è coperta con i «fondi da ripartire», copertura, pertanto, di sola cassa, mentre una innovazione legislativa quale quella in questione necessita di uno stanziamento a carico di fondi che prevedano sia competenza che cassa.

Osserva, da ultimo, che la proposta 9.500 riprende puntualmente le precedenti 8.0.1 (testo 2) e 9.67 (testo 2), cosicché non vi è motivo di discostarsi da quanto già deliberato dalla Commissione.

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) alla luce delle considerazioni espresse, formula quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.200, 3.0.1 (testo 3) e 9.500, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.200 e 3.0.1 (testo 3). Il parere è non ostativo sull'emendamento 9.500».

La Commissione approva.

**(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 22 gennaio.

Il sottosegretario LEGNINI consegna note del Ministero dell'economia e delle finanze, con le quali si intende dare riscontro alle osservazioni formulate dal relatore sul testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione è a disposizione dei senatori e che il relatore, sulla scorta di tale documentazione, provvederà alla redazione di una bozza di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza. In relazione al testo,

chiede conferma del fatto che l'Istat possa svolgere l'attività di rilevazione statistica di cui all'articolo 2, con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene agli emendamenti, segnala che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.100, che istituisce il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in termini di costo delle pensioni di reversibilità. Gli emendamenti 2.58, 2.59, 2.60 e 2.61 devono essere valutati in relazione al testo. Analogamente, devono essere valutati, sempre in relazione al testo, gli emendamenti 2.66, 2.67 e 2.68, anche in considerazione dei possibili effetti onerosi connessi alla necessità di ricorrere a consulenze esterne. Comportano maggiori oneri le proposte 2.62, 2.63, 2.64 e 2.65. Non risulta chiara la portata normativa dell'emendamento 2.69. Occorre valutare, in relazione al testo, anche gli emendamenti 2.90, 2.91, 2.92 e 2.93, che modificano la cadenza temporale delle rilevazioni dell'Istat. Occorre, inoltre, valutare la congruità della clausola di neutralità finanziaria dell'emendamento 2.0.2. Infine, in merito alla proposta 2.0.3, occorre valutare l'onerosità delle azioni formative ivi previste. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, l'autorizzazione del Presidente del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica, a seguito della richiesta della Commissione. Preannuncia, quindi, che si prenderà contatto, a breve, con il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica e con gli altri soggetti istituzionali indicati dai senatori per un intervento in Commissione.

Comunica, altresì, che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 471, recante modifiche alla normativa in materia di esercizio abusivo di una professione.

Avverte, altresì, che nella seduta pomeridiana il senatore Guerrieri Paleotti potrebbe dar conto alla Commissione della Conferenza europea sulla *Governance* economica e finanziaria svoltasi dal 20 al 22 gennaio scorso.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****155<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.11 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 5.12 (testo 2), 9.34 (testo 2) e 9.302 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la quantificazione dell'onere e la congruità della copertura delle proposte 2.11 (testo 2) e 3.0.2 (testo 2). Rileva, altresì, la necessità di valutare le proposte 9.34 e 9.302 (testo 2). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 5.12 (testo 2).

Rappresenta, peraltro, alla Presidenza l'opportunità di rivedere il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato nell'odierna seduta antimeridiana sull'emendamento 3.0.1 (testo 3), riguardante il posticipo degli effetti della riforma delle circoscrizioni giudiziarie per i territori abruzzesi colpiti dal sisma dell'aprile del 2009, acquisendo gli opportuni chiarimenti dal Governo.

Il sottosegretario LEGNINI formula un avviso favorevole sul citato emendamento 3.0.1 (testo 3), dal momento che la Ragioneria generale dello Stato ha confermato la congruità della relativa copertura finanziaria a valere sui fondi speciali di parte corrente accantonati presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Analogamente, esprime un parere favorevole anche sulla proposta 3.0.2 (testo 2), mentre osserva come l'emendamento 2.11 (testo 2), quantifichi l'onere in maniera eccessiva, pari a 10 milioni di euro annui che risultano obiettivamente esorbitanti.

Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto delle rassicurazioni del Governo, suggerisce di esprimere una valutazione non ostativa sia sull'emendamento 3.0.1 (testo 3) che sull'emendamento 3.0.2 (testo 2). Per quanto attiene alla proposta 2.11 (testo 2), propone anche in questo caso di formulare un parere non ostativo, trattandosi di un classico caso di maxi copertura, invitando tuttavia il presentatore a riformularlo in sede di Assemblea, onde inserirvi una quantificazione dell'onere più bassa di quella prevista.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), firmataria dell'emendamento 2.11 (testo 2), dichiara la propria disponibilità a riformularlo in Assemblea nel senso suggerito dal presidente Azzollini.

Il sottosegretario LEGNINI subordina l'assenso del Governo sull'emendamento 2.11 (testo 2) alla correzione testé preannunciata.

Il PRESIDENTE propone poi di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 9.34 (testo 2) mentre rileva che l'emendamento 9.302 (testo 2) non presenta profili problematici, analogamente alla prima versione della proposta.

La senatrice ZANONI (*PD*), prendendo spunto dalla proposta 9.302 (testo 2), fa presente al Governo l'opportunità di valutare il posticipo dal 28 febbraio al 31 marzo 2014 del termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni, stante il fatto che la recente stratificazione normativa in materia di finanza locale rende difficile la puntuale individuazione delle previsioni di entrata e di spesa.

Il sottosegretario LEGNINI rileva come la questione sollevata dalla senatrice Zanoni risulti fondata e meritevole di approfondimento.

Consegna poi una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 1.200, riguardante il conferimento di incarichi dirigenziali presso le Agenzie fiscali, prospettando alla Commissione la possibilità di superare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, nel dare lettura della relazione tecnica, propone di esprimere un parere di semplice contrarietà, considerato che, secondo la relazione, sia la rotazione di incarichi dirigenziali sia il conferimento di nuovi incarichi non producono maggiori oneri, in quanto viene rispettato il limite numerico massimo di posizioni dirigenziali.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) rileva che, qualora la relazione tecnica dovesse risultare lacunosa, la Commissione dovrebbe confermare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) esprime una netta contrarietà sull'emendamento 1.200 ritenendo che la relativa relazione tecnica sia reticente poiché non contiene un prospetto complessivo delle posizioni dirigenziali coinvolte né la puntuale quantificazione dell'onere conseguente.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede che la Commissione si pronunci in maniera espressa sul mantenimento del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ovvero sulla formulazione di un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che, secondo la relazione tecnica, l'approvazione dell'emendamento 1.200 rispetterebbe comunque il limite massimo delle posizioni dirigenziali fissato dalla normativa vigente.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) evidenzia che, ai fini di una compiuta valutazione dell'emendamento, occorre considerare che eventuali vacanze negli organici dirigenziali delle agenzie fiscali potrebbero rendere meno incisiva l'azione di accertamento tributario, danneggiando l'efficacia del contrasto a fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ribadisce la decisa contrarietà sull'emendamento 1.200 che risulta, peraltro, contraddittorio con le politiche di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche tendenti a ridurre il numero dei dipendenti e dunque anche delle posizioni dirigenziali.

La Commissione, a maggioranza, si pronuncia per l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.200, secondo quanto proposto dal PRESIDENTE.

Successivamente, alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.11 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 5.12 (testo 2), 9.34 (testo 2) e 9.302 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta su tutte le suddette proposte, fatta eccezione per l'emendamento 9.34 (testo 2), su cui il parere è di semplice contrarietà.

A rettifica del parere precedentemente reso nell'odierna seduta anti-meridiana, esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.200 e un parere non ostativo sull'emendamento 3.0.1 (testo 3).».

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria****69<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) dà conto del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 14.3000, che contempla una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione relativa alla prima parte dell'emendamento stesso.

Illustra quindi l'emendamento 14.3000 (testo 2) – pubblicato in allegato al resoconto –, la cui formulazione è adeguata alla condizione posta, essendovi compresa la previsione secondo la quale la dotazione del fondo per il contrasto alla ludopatia è stabilito annualmente con la legge di stabilità.

Il vice ministro CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.3000 (testo 2), pur ribadendo che le modifiche richieste appaiono sostanzialmente pleonastiche in virtù della compatibilità del disegno di legge in esame con la disciplina del bilancio pubblico.



Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione l'emendamento 14.3000 (testo 2).

Per dichiarazione di voto ha la parola il senatore VACCIANO (M5S), il quale preannuncia l'astensione del proprio Gruppo, manifestando favore rispetto alla disposizione volta a istituire il fondo per contrastare il gioco d'azzardo patologico, ma esprimendo una valutazione critica sull'istituzione di un nuovo ente per il settore ippico.

Messo ai voti è quindi accolto l'emendamento 14.3000 (testo 2).

La Commissione conferisce all'unanimità il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, così come modificato, autorizzandoli altresì a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento legislativo che dovessero risultare necessarie.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia le diverse componenti politiche della Commissione e il Governo per l'apporto costruttivo all'esame del disegno di legge n. 1058, trattandosi di uno dei pochi atti di iniziativa parlamentare esaminati nel corso della legislatura. Esprime inoltre l'auspicio che sia i Gruppi, sia il Governo si adoperino al fine di consentire l'inserimento della discussione del disegno di legge stesso nel calendario dell'Assemblea in tempi brevi. Ricorda infine come la Commissione, d'accordo con il Governo, sarà attiva nel seguire la fase di predisposizione dei decreti legislativi, anche giovandosi degli apporti di cui potrà disporre grazie al prossimo svolgimento dell'indagine conoscitiva relativa ai rapporti tra i contribuenti e gli organismi della fiscalità.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'orario di convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già previsto alle ore 14,30 di domani, è anticipato alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1058

### 14.3000 (testo 2)

#### I RELATORI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera v) con la seguente:*

«v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali;»

*b) sostituire la lettera ff) con la seguente:*

«ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico: 1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *gentlemen* e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al successivo punto 2); 2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017; 3) attribuzione al Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; 4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.».

---

**Plenaria****70<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 15,10.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento della interrogazione n. 3-00522.

Il vice ministro CASERO, dopo aver riepilogato il contenuto dell'interrogazione, fa presente che l'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha istituito, a decorrere dal 2011 ed in via opzionale, la cedolare secca sugli affitti, ovvero una imposta sui contratti di locazione di immobili ad uso abitativo sostitutiva dei seguenti tributi: imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, imposte di registro e bollo sulla risoluzione e proroghe dei contratti di locazione.

Le entrate tributarie derivanti dalla stipula di contratti di locazione ad uso abitativo comprendono, quindi, il gettito ai fini Irpef da reddito di locazione che grava sul contribuente in fase di dichiarazione reddituale annuale; l'imposta di registro e di bollo in fase di stipula, rinnovo annuale, proroga e risoluzione del contratto nonché, a partire dall'anno di imposta 2011, per chi esercita l'opzione, gli introiti derivanti dall'applicazione della cedolare secca.

Consegnando alla Presidenza una tabella esplicativa con i dati di gettito e da dichiarazioni fiscali relative alle locazioni, il rappresentante del Governo fa peraltro presente che una parte dei dati esposti consente di analizzare la quota di gettito Irpef relativa ai redditi di locazione contenuti nella dichiarazione fiscale, che poi affluisce all'erario in maniera indistinta con il gettito complessivo dell'Irpef stesso. Pertanto, l'unico dato disponibile riferito agli immobili locati rinvenibile dalle dichiarazioni dei redditi, è la base imponibile ai fini Irpef degli immobili. Il confronto tra le basi imponibili esposte in dichiarazione è disponibile solo per gli anni 2010

e 2011, in quanto i dati dell'anno di imposta 2012 sono ancora in fase di elaborazione e saranno pubblicati a marzo 2014.

Per quanto riguarda invece il gettito dell'imposta di registro sulle locazioni, fa presente che tale gettito è stato rilevato dal sistema di monitoraggio del gettito delle entrate tributarie erariali prendendo in considerazione quanto affluito all'erario tramite i codici-tributo utilizzati dai contribuenti per il versamento dell'imposta di registro sulle locazioni. Infine dà conto del gettito derivante dall'applicazione della cedolare secca sugli affitti che affluisce al capitolo 1053 del bilancio dello Stato.

Interviene quindi il senatore DIVINA (*LN-Aut*) il quale, pur dichiarandosi soddisfatto, si riserva una più compiuta analisi dei dati esposti nella tabella, dai quali comunque emergerebbe la conferma che nonostante la riduzione del prelievo sugli immobili della locazione ci sia stato un robusto aumento del gettito, con un sostanziale ribaltamento dell'originario obiettivo dell'agevolazione fiscale.

Il vice ministro CASERO ribadisce che il confronto tra le varie annualità potrà essere effettuato dopo l'acquisizione dei dati relativi all'anno 2012.

Il PRESIDENTE introduce lo svolgimento dell'interrogazione 3-00571.

Il vice ministro CASERO, dopo aver riepilogato il contenuto della interrogazione e le osservazioni degli interroganti, in merito alle pronunce giurisprudenziali in tema di maggiorazione del 10 per cento per ritardato pagamento delle sanzioni per infrazioni al codice della strada, fa presente che gli interroganti chiedono al Governo di verificare se l'operato di Equitalia, con riferimento alle modalità sin qui seguite per il calcolo degli interessi, risulti pienamente corretto ed aderente alla lettera della legge, e se non sia suscettibile di integrare profili potenzialmente lesivi dei diritti del contribuente, tenendo conto anche che la cartella di pagamento, emessa dall'ente di riscossione, non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti, ma in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione.

Al riguardo, in merito a tale specifica questione, fa presente che, come dichiarato in via preliminare da Equitalia S.p.A. la competenza è del Ministero dell'Interno.

Ciò premesso, prosegue l'oratore, l'ente di riscossione riferisce che, nel 2012 ha richiesto al Ministero dell'Interno di fornire indicazioni in merito all'applicazione della maggiorazione prevista dal citato articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981 in presenza di iscrizioni a ruolo derivanti da verbali di contestazione per violazioni al Codice della strada.

Detta richiesta si è ritenuta necessaria in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007, ha ri-

tenuto illegittima l'applicazione della predetta maggiorazione alle sanzioni irrogate a seguito di verbali di accertamento per infrazioni in materia di circolazione stradale dovendo trovare applicazione solo la disposizione di cui all'articolo 203, comma 3, del Nuovo Codice della strada.

In esito a tale richiesta, il Ministero dell'Interno ha sottolineato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 22100 del 22 ottobre 2007, ha espresso un orientamento esattamente opposto a quello contenuto nella cennata sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007.

Secondo la pronuncia del 22 ottobre 2007, infatti, è noto che in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, come nella specie, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costitutiva, ai sensi dell'art. 203 nuovo Codice della Strada, comma 3, titolo esecutivo... e va assimilato all'ordinanza ingiunzione... in quanto atto definitivo del procedimento sanzionatorio.

Ciò renderebbe legittima l'applicazione *ex-lege* dell'automatismo sanzionatorio, di cui al citato articolo 27 della legge n. 689 del 1981, congiuntamente con la specifica maggiorazione prevista dall'articolo 203, comma 3, del Codice della Strada.

Pertanto, il dicastero ha invitato Equitalia a continuare ad applicare la maggiorazione in contestazione sulla base di tale ultima pronuncia. Preso atto di ciò, prosegue l'oratore, Equitalia si è attenuta, come d'obbligo, rigorosamente alle menzionate disposizioni ministeriali.

Tuttavia, il citato dicastero ha rappresentato, con nota prot. n. S/465 del 28 gennaio 2014, che sulla problematica in argomento si registra un divergente orientamento tra i pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'uno in data 1° giugno 2012 e l'altro in data 31 luglio 2013, su richiesta del Ministero stesso.

Pertanto, in considerazione sia della rilevanza giuridica della questione, sia dei connessi profili economico-finanziari e del possibile contenzioso, il citato Dicastero riferisce che è in corso di trasmissione all'Avvocatura Generale dello Stato un'ulteriore richiesta di parere al fine di dirimere definitivamente i dubbi interpretativi prospettati nell'interrogazione.

Il senatore VACCIANO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto poiché rileva che le questioni sottoposte all'attenzione del Governo appaiono fondate e che comunque le segnalazioni che hanno dato origine all'interrogazione hanno trovato riscontro. Si dichiara invece insoddisfatto per quanto riguarda la mancata risposta circa la scarsa trasparenza del calcolo degli interessi maturati imputabile all'ente di riscossione.

Il vice ministro CASERO fa presente che anche questa seconda questione potrà essere affrontata in un secondo momento, atteso il carattere comunque interlocutorio della risposta fornita rispetto al complesso della problematica sollevata.

Il senatore VACCIANO (M5S) prende atto.

Il presidente Mauro Maria MARINO, d'intesa con la senatrice Alberti Casellati presentatrice della interrogazione n. 3-00571, concorde il vice ministro CASERO, rinvia lo svolgimento di tale interrogazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

### **Sottocommissione per i pareri**

#### **11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CARRARO**

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione:** parere non ostativo;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale:** rinvio dell'espressione del parere.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria****65<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti e per i beni e le attività culturali e per il turismo Simonetta Giordani.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario GALLETTI risponde all'interrogazione n. 3-00587 del senatore Bocchino sulla graduatoria nazionale del concorso per l'accesso dei medici alle diverse scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, precisando che la nuova disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2013, è finalizzata proprio all'affermazione dei principi di imparzialità e trasparenza, dei quali l'onorevole interrogante ha lamentato la



possibile violazione. Ricorda infatti che è stato introdotto un concorso unico a livello nazionale per ciascuna tipologia di scuola e che la conseguente graduatoria nazionale, elaborata da un'unica commissione giudicatrice sulla base di prove uniformi sul territorio nazionale, favorirà la riduzione di molte occasioni di errore e di abuso, con l'obiettivo di rendere l'intera procedura più trasparente e controllabile, oltre ad assicurare maggiore uniformità nei criteri di accesso.

Specifica comunque che l'applicazione di tale nuovo sistema di selezione presuppone un significativo intervento sulla normativa secondaria che disciplina le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione giudicatrice.

Comunica poi che, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, il Ministero si è attivato per aggiornare il regolamento che attualmente regola la materia, il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172. Fa presente quindi che il nuovo schema di regolamento è stato sottoposto oggi al Consiglio di Stato per il prescritto parere, in modo da poter applicare il nuovo sistema di selezione già dal prossimo anno accademico 2014-2015.

Chiarisce infine che i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di esame saranno articolati su quesiti a risposta multipla, che potranno comprendere la valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici, fermo restando che le materie oggetto delle prove di esame saranno rese note preventivamente con il decreto con il quale verrà annualmente bandito il concorso.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) si dichiara soddisfatto della risposta, precisando che l'interrogazione traeva spunto da numerose segnalazioni di giovani aspiranti specializzandi. Fa presente infatti che l'eccessivo ritardo nell'emanazione del regolamento avrebbe potuto penalizzare tali studenti, rendendo difficile l'adeguamento della loro preparazione ai contenuti delle selezioni. Prende poi atto con soddisfazione che lo schema di regolamento è al vaglio del Consiglio di Stato apprezzando altresì la comunicazione relativa al contenuto delle prove. Esorta quindi il Dicastero a seguire con particolare attenzione la conclusione dell'*iter* procedurale del suddetto regolamento, onde evitare l'accumularsi di ulteriori ritardi ed assicurare la tempestiva pubblicazione.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde poi all'interrogazione n. 3-00567 della senatrice Montevicchi sulla salvaguardia dei «Rustici di Villa Trissino da Porto» a Vicenza, segnalando che, a seguito di ricerche effettuate presso gli archivi della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, è emerso l'impegno costante della proprietà privata, soprattutto nell'ultimo periodo, per il recupero della torre colombara che costituisce il frammento più importante del grande progetto palladiano e in cui sono ancora in corso i lavori a suo tempo autorizzati.

Per quanto attiene le problematiche evidenziate in merito al rischio temuto di possibili crolli di porzioni delle coperture della grande barchessa, evidenza che la proprietà ha presentato nel febbraio dello scorso anno il progetto di «manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo dei paramenti murari dei rustici», approvato nel successivo mese di marzo dalla Soprintendenza.

Sottolinea però che, né all'atto della presentazione dell'istanza né nella fase successiva, la proprietà ha avanzato richiesta per la valutazione dell'ammissibilità al contributo previsto dagli articoli 35 o 37 del Codice dei beni culturali. Precisa comunque che la concessione di detti contributi è per ora sospesa dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012. Tuttavia, la mancata richiesta impedisce la valutazione di ammissibilità del contributo anche per eventuali successive erogazioni una volta che sia stato rimosso il blocco attualmente operante in ragione della normativa sopra citata. Afferma inoltre che al momento non è possibile avere notizie dettagliate in merito ad altre possibili fonti di finanziamento da parte dell'Istituto Regionale per le Ville Venete in merito agli interventi in corso e futuri.

Al fine dell'inserimento del complesso in argomento tra i beni da considerare nella lista delle priorità dei beni da salvaguardare, puntualizza infine che i fondi straordinari previsti da detta disposizione sono destinati, prioritariamente, ad immobili pubblici. Ciò nonostante, pur non essendo la barchessa la componente più rilevante del sito palladiano, non vi sono a suo avviso preclusioni a concedere il nulla osta ad eventuali successive erogazioni, sempre se verranno attivate da parte della proprietà richieste in tal senso e accettate le condizioni generali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in merito alla apertura al pubblico del sito.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, riservandosi comunque di verificare le ragioni che hanno indotto la proprietà a presentare l'anno scorso un progetto senza richiedere i relativi fondi.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde infine all'interrogazione n. 3-00415 della senatrice Montavecchi sulla realizzazione del piano di rotazione degli incarichi nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, precisando che con decreto del 3 aprile 2013 il Ministero ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 2013-2015, lo ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica e alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT, ora Autorità nazionale anticorruzione, ANAC) e lo ha pubblicato sul proprio portale, nella sezione «Trasparenza, Valutazione e Merito» (oggi, «Amministrazione trasparente»), secondo quanto disposto dalla circolare n. 20 del 7 maggio 2013 del Segretario generale, che riveste anche l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Comunica inoltre che il suddetto decreto 3 aprile 2013 è stato registrato dalla Corte dei conti il successivo 23 maggio 2013, ma l'Amministrazione, essendo ormai imminente la pubblicazione del Piano nazionale anticorruzione, ha ritenuto opportuno sottoporre il proprio Piano triennale a ulteriori approfondimenti e ha quindi richiesto l'annullamento della registrazione.

Fa presente poi che, nelle more della pubblicazione del Piano nazionale anticorruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2015 è stato rielaborato dal Ministero in conformità alle «Linee di indirizzo» adottate dal Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Segnala peraltro che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2015 nella sua prima formulazione ha previsto, in conformità alle «Linee di indirizzo» sopra citate, una serie di misure organizzative. Tra queste, cita l'introduzione, in via sperimentale e programmatica, di strumenti di prevenzione e l'attuazione di meccanismi concreti per incidere direttamente sulla disciplina delle incompatibilità, sulle disposizioni che regolano la responsabilità disciplinare, oltre ad interventi sui codici di condotta, sulla formazione del personale e sulla rotazione degli incarichi, nonché sul livello di trasparenza dell'azione amministrativa. Risulta perciò inclusa nel suddetto Piano la rotazione degli incarichi di direttore di sedi non dirigenziali, di direttore di sedi di musei, aree archeologiche e complessi monumentali, nonché di funzionario di zona, di cui alla circolare n. 30 del Segretario generale del 18 giugno 2013. Precisa peraltro che l'Amministrazione dei beni culturali è stata una delle poche a rispettare il termine di presentazione del Piano triennale, inizialmente fissato al 31 gennaio 2013 e successivamente differito al 31 marzo 2013.

Per quanto riguarda la sospensione della circolare n. 30, sottolinea che il Piano triennale è stato elaborato sulla base di una «Proposta di Piano nazionale» e non dell'effettivo Piano nazionale anticorruzione. Il Piano nazionale è stato infatti definitivamente pubblicato solamente nel mese di settembre 2013; per questo motivo il Ministero ha ritenuto opportuno sospendere e sottoporre a ulteriori approfondimenti tutte le misure attuative delle previsioni contenute nel precedente Piano triennale, tra le quali è compresa anche l'attuazione del principio di rotazione degli incarichi.

Evidenzia inoltre che il Piano triennale sarà aggiornato e integrato tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché dalla normativa relativa al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 giugno 2013, n. 71.

Riferisce da ultimo che le attività predisposte dal responsabile della prevenzione della corruzione durante l'anno 2013 sono puntualmente descritte nella Relazione annuale, pubblicata sul sito del Ministero nella sezione «Amministrazione trasparente». Conclude assicurando che, sulla

base delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 del Ministero sarà aggiornato e proposto all'organo di indirizzo politico per la successiva adozione entro il termine del 31 gennaio 2014.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara insoddisfatta tanto per la forma quanto per il merito della risposta, evidenziando anzitutto come molti elementi già noti. Esprime peraltro dubbi sulla correttezza della tempistica descritta, tenuto conto che il ritiro del Piano triennale risale a luglio, cioè a ben prima che fosse approvato il Piano nazionale. Si sarebbe peraltro augurata che le iniziative del Dicastero fossero state già contenute nel suddetto Piano nazionale. Sollecita dunque ancora una volta l'Amministrazione a non tardare ulteriormente nell'adozione del Piano triennale, che rappresenta a suo avviso un aspetto particolarmente importante, riservandosi comunque la presentazione di eventuali iniziative legislative.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Situazione della Tenuta Reale di Carditello (n. 146)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 18*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Serra ha illustrato uno schema di risoluzione conclusiva, pubblicato in allegato a quel resoconto.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione della relatrice.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1194) Deputato VERINI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MINEO (*PD*) riferisce che il disegno di legge in titolo ha l'obiettivo di istituire un Comitato che curi le celebrazioni per il centenario della nascita di Alberto Burri, che ricorre il 13 marzo 2015. Si sofferma preliminarmente sulla figura di Burri nell'arte italiana e sulla sua

riflessione sulla materia che gli ha consentito di distaccarsi sempre di più dalla cultura figurativa. Ripercorre indi l'attività dell'artista, dalla serie dei «gobbi», ai «sacchi» di iuta, poveri e rammendati, simbolo della realtà della guerra fredda, fino alle plastiche degli anni Sessanta, all'uso del fuoco per ricostruire nell'arte la materia usurata della realtà e infine ai «cretti». Ricorda in proposito quello di cemento bianco che copre i ruderi di Gibellina, che rappresenta a suo giudizio una sintesi di natura e costruzione umana dinanzi alla forza del terremoto.

Illustra indi la biografia di Burri, nato nel 1915 a Città di Castello, in cui avrà sede il Comitato per le celebrazioni. Ritiene comunque che egli sia uno degli artisti più internazionali, anzi il più influenzato dall'esperienza americana, considerando che fu proprio in Texas che si misurò con la pittura. Rammenta peraltro che in America era finito prigioniero, da ufficiale medico, dopo essere stato catturato dagli inglesi in Tunisia nel 1943. Afferma poi che questa «vena americana» ha segnato l'intero percorso di Alberto Burri, il suo lavoro sulla tecnica e i materiali con cui dar forma all'opera d'arte. Reputa dunque che il centenario della nascita possa essere anche l'occasione per promuovere quel turismo culturale al quale l'Italia offrirebbe tante occasioni se solo sapesse organizzare meglio il suo straordinario patrimonio.

Quanto al merito del provvedimento, riferisce che è composto di 5 articoli e che istituisce il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o da un delegato, dal Presidente e da un rappresentante della Fondazione Burri, da tre rappresentanti della cultura nazionale scelti dalla Presidenza del Consiglio e da un rappresentante ciascuno per Regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello. Dopo aver precisato che i membri del Comitato non percepiranno alcun compenso, indennità o rimborso spese, fa presente che esso proporrà un programma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, delle iniziative da assumere in Italia e all'estero per le celebrazioni del centenario. Nel segnalare che, secondo l'articolo 5, dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che eventuali ulteriori iniziative, in collaborazione con istituzioni culturali, enti pubblici locali, o eventuali pubblicazioni dovranno integralmente finanziarsi in modo autonomo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PUGLISI (PD) ritiene che il provvedimento renda merito ed onore ad un artista importante del panorama culturale italiano. Pertanto, considerate la mole di lavoro dell'Assemblea e la necessità di un'approvazione rapida del provvedimento, anche per consentire la piena operatività del Comitato, propone di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la normativa di riferimento in materia di celebrazioni ha subito un brusco definanziamento, precisa che il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati da tutti i Gruppi, con l'astensione del Gruppo Fratelli d'Italia. Quanto alla proposta di trasferimento alla sede deliberante, fa presente che occorrono il consenso di tutti i Gruppi e il formale assenso da parte del Governo, ferma restando la necessità di acquisire i pareri obbligatori.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede al relatore le ragioni sottese all'esigenza di istituire un ulteriore Comitato, tenuto conto che dal 1981 è operativa la Fondazione Burri, istituita a Città di Castello. Preso atto altresì dell'assenza di oneri, si domanda se detto Comitato eserciti solo funzioni di controllo e coordinamento ovvero se da esse non discenda invece la necessità di risorse. Tiene comunque a precisare che il suo Gruppo non ha alcuna preclusione circa gli investimenti nella cultura, purchè siano risorse gestite in maniera oculata e razionale.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) apprezza il percorso delineato dal testo che rappresenta a suo giudizio un buon esempio di interazione tra tutti i portatori di interesse coinvolti. Ritiene peraltro che dinanzi ad una personalità a suo avviso straordinaria come quella di Burri lo Stato debba dare un segnale, considerato che l'evento celebrativo merita una particolare attenzione da parte delle istituzioni. Dopo aver sottolineato la risonanza internazionale delle manifestazioni che saranno organizzate in occasione del centenario, invita l'Esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere appositi stanziamenti, anche se di modesta entità.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) prende atto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, manifestando tuttavia perplessità sul fatto che l'organizzazione di celebrazioni culturali non richieda risorse. Sarebbe invece a suo giudizio assai grave il disinteresse dello Stato, anche sul piano economico, rispetto ad un evento di rilievo.

Domanda infine chiarimenti circa l'articolo 5, comma 1, che sembra prevedere un apposito stanziamento per il Comitato.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), nel richiamare brevemente la propria esperienza istituzionale relativa ai Comitati celebrativi, segnala che l'istituzione per legge di un siffatto comitato attribuisce un valore aggiunto alle manifestazioni da esso organizzate in termini istituzionali, mediatici e divulgativi, tanto più a fronte di un progressivo definanziamento della normativa generale di riferimento. Ciò giustifica dunque la presentazione di un provvedimento normativo specifico, che offre una copertura istituzionale ai soggetti interessati e dunque maggiore legittimazione nella ricerca di finanziamenti privati.

Concluso il dibattito replica il relatore MINEO (*PD*), il quale sottolinea che la Fondazione Burri è presente nel Comitato con due membri ed

ha sollecitato tale iniziativa legislativa proprio per far sì che gli eventi celebrativi abbiano maggiore visibilità nazionale ed internazionale, grazie al supporto fornito dalla Presidenza del Consiglio.

Ritiene comunque che eventuali oneri minimi connessi alle operazioni di costituzione del Comitato saranno a carico della parte pubblica mentre qualsiasi altra iniziativa non deve gravare sulle risorse pubbliche. Ribadisce poi che i membri del Comitato non percepiscono alcuna indennità o rimborso, mentre saranno utilizzati i mezzi finanziari ed umani disponibili.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'assenso di tutti i Capigruppo rispetto alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante. Invita peraltro il sottosegretario Simonetta Giordani a farsi parte attiva affinché il Governo manifesti al più presto il suo consenso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola**

(Esame e rinvio)

La relatrice PUGLISI (PD) illustra il provvedimento, sottolineando che esso ha l'intento di far chiarezza e rimediare ad un errore burocratico generato, a suo avviso, dal modo contraddittorio con cui si è normato negli anni, vessando il personale scolastico. Rammenta infatti che l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il blocco degli automatismi stipendiali per gli anni 2011, 2012 e 2013 per tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT. Per questi anni dunque, la retribuzione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche non poteva essere superiore a quello percepito nel 2010. Con riferimento al personale della scuola, il medesimo decreto-legge n. 78, all'articolo 9, comma 23, aveva previsto un blocco per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una progressione temporale parzialmente diversa rispetto al resto dei dipendenti pubblici.

Il successivo decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che il blocco poteva essere prorogato di un ulteriore anno con decreto del Presidente della Repubblica, cosa che poi è puntualmente accaduta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013, che ha rappresentato a suo giudizio la vera causa della incresciosa vicenda relativa agli scatti della scuola. Precisa infatti che, mentre per tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, il summenzionato decreto n. 122 del 2013 ha prorogato il blocco per un anno (2014) ancora da iniziare, per il personale della scuola il blocco ha avuto invece un effetto retroattivo, dal momento che riguardava l'anno 2013, non solo già iniziato ma

addirittura quasi concluso, nel corso del quale il personale della scuola aveva percepito gli scatti del tutto legittimamente e in assoluta buona fede.

Ricorda inoltre che sullo schema di decreto, che poi è sfociato nel decreto n. 122, la Commissione era stata coinvolta in fase consultiva, ed aveva espresso osservazioni contrarie alla 1<sup>a</sup> Commissione, competente nel merito.

Non va poi dimenticato – prosegue la relatrice – che il decreto-legge n. 112 del 2008, disponendo una pesantissima opera di razionalizzazione della spesa scolastica, aveva disposto che il 30 per cento dei «cosiddetti» risparmi dovessero essere reinvestiti nella scuola. L'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 78 del 2010 aveva quindi previsto che queste somme potessero essere utilizzate per il recupero degli scatti stipendiali bloccati e così è stato per il 2010 e il 2011. Ma già nel 2011, oltre ai risparmi il Ministero ha dovuto utilizzare in parte anche le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Sottolinea infatti che, secondo la legge di stabilità 2012, le risorse da dedicare al recupero degli scatti possono essere anche aggiuntive rispetto al 30 per cento dei risparmi; in questo caso, devono essere individuate attraverso una apposita sessione negoziale, senza ulteriori oneri per lo Stato. Nel comunicare che è in corso la sessione negoziale per il 2012, rileva che per il 2013 al personale della scuola è stato intimato di restituire gli scatti percepiti.

Soffermandosi dunque sull'articolato, segnala che in base all'articolo 1 le somme percepite non devono essere restituite, ma vanno a compensazione di quanto sarà recuperato per gli scatti 2012, a conclusione della suddetta sessione negoziale. Come ha spiegato il ministro Maria Chiara Carrozza durante una recente audizione svolta in Commissione e come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, la copertura dei 120 milioni di euro necessari sarà anzitutto trovata dai residui del Fondo relativo al 30 per cento dei risparmi, di cui peraltro ella auspica una quantificazione, tenuto conto che tali risorse sono state già impiegate anche per altri scopi importanti, come ad esempio l'assunzione di docenti di sostegno. La relatrice puntualizza inoltre che laddove detto Fondo non sia sufficiente, come stabilito dai negoziati con le organizzazioni sindacali, le risorse saranno sottratte dai 463 milioni di euro accantonati dal MOF dell'anno scolastico 2013-2014.

Illustra poi il comma 3 dell'articolo 1, secondo cui dette disposizioni hanno validità fino al 30 giugno 2014; se la sessione negoziale non dovesse essere conclusa, la somma dovrà essere versata all'erario. Dà indi conto del comma 4, secondo cui per il 2014 per il personale della scuola non vige alcun blocco degli scatti stipendiali, nonchè del comma 5, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avviandosi alla conclusione, si augura che si apra presto una nuova stagione di discussione contrattuale in cui vengano affiancati, all'anzianità di servizio, anche nuovi criteri di progressione di carriera per il personale della scuola, basati sul vero riconoscimento del complesso lavoro svolto nell'ambito delle autonomie scolastiche. A tale scopo auspica altresì che



venga gradualmente ripristinato il Fondo destinato alle scuole, non solo per il miglioramento dell'offerta formativa ma anche per aumentare la retribuzione di quel personale maggiormente impegnato nelle attività formative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista oggi al termine della seduta, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza per domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 29 gennaio 2014

### Plenaria

54<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(370) FILIPPI ed altri.** – *Riforma della legislazione in materia portuale*

**(120) D'ALÌ e GIBIINO.** – *Riforma della legislazione in materia portuale*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente MATTEOLI informa che sono pervenuti i pareri della Commissioni affari costituzionali e delle Commissioni parlamentari per le questioni regionali, che si aggiungono al parere già reso dalla Commissione difesa, già pervenuto nei mesi scorsi.

Il relatore FILIPPI (*PD*), per quanto concerne il parere della Commissione affari costituzionali, segnala che contiene una serie di importanti rilievi dei quali si dovrà tenere conto. In particolare, oltre alla necessità di definire le questioni, già note, derivanti dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di porti, richiama l'opportunità di chiarire meglio il concetto di «variante sostanziale», capoverso «Art. 5», comma 13, per quanto riguarda i procedimenti per l'adozione del piano regolatore portuale. Analogamente, prende atto della necessità di verificare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 del disegno di legge n.

370, in quanto si tratta di norme che sono state in parte già recepite nella normativa vigente ad opera di successivi provvedimenti.

Particolarmente rilevante è l'osservazione circa la necessità che l'istituzione di nuove Autorità portuali avvenga con atto di natura legislativa, anziché, come indicato nel disegno di legge n. 370, di natura regolamentare.

Concorda, poi, con l'indicazione della Commissione affari costituzionali di specificare meglio le fattispecie legate all'istituto dei «diritti di porto». Ricorda che con questa locuzione si dovrebbero indicare tutte quelle entrate legate allo svolgimento di servizi non commerciali all'interno dei porti, prestati a favore dei diversi operatori.

Infine, segnala l'opportunità di regolare meglio le fattispecie ai porti di «categoria III» (porti di rilevanza economica regionale o interregionale), in quanto la Commissione affari costituzionali ricorda che, trattandosi di porti che rientrano nella competenza diretta delle Regioni, vi possono essere violazioni delle loro autonomia costituzionale.

Per quanto riguarda il parere della Commissione difesa, condivide l'opportunità di prevedere la presenza di un rappresentante del Ministero della difesa nei comitati portuali laddove coesistono porti militari e porti civili, al fine di garantire un migliore coordinamento delle esigenze di difesa nazionale, come dimostra la positiva esperienza del porto di La Spezia.

Infine, si riserva di intervenire in una successiva seduta sul parere reso dalla Commissione per le questioni regionali.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 370, che sono stati illustrati fino alla proposta 7.3, identica alla 7.6.

Il senatore SONEGO (PD) illustra gli emendamenti 7.4 e 7.9, diretti: a definire più compiutamente il ruolo delle Autorità portuali. Ricorda che la legge n. 84 del 1994, innovando profondamente le prassi precedenti, ha previsto essenzialmente per quelle autorità un ruolo di regolazione delle attività dei porti, anziché di gestione diretta. Invece, negli ultimi anni, in molti casi le Autorità portuali hanno ecceduto dalle loro competenze e hanno assunto anche funzioni di gestione diretta delle attività portuali, ad esempio attraverso il tramite di società partecipate, spesso in concorrenza con gli operatori privati.

L'emendamento 7.4 intende riportare il ruolo delle Autorità alle finalità istituzionali previste dalla legge n. 84 e quindi proibisce espressamente che esse possano esercitare, direttamente o per il tramite di partecipazioni in società, operazioni portuali o attività connesse. L'unica eccezione prevista è quella delle attività di promozione dell'intermodalità, trattandosi di una funzione essenziale per lo sviluppo dei porti.

La proposta 7.9, in conseguenza di tale approccio, prevede una ricognizione da parte del comitato portuale di tutte le partecipazioni societarie

dell'Autorità portuale, al fine di eliminare quelle improprie, non corrispondenti alle competenze istituzionali dell'ente.

Il senatore BATTISTA (*M5S*) illustra l'emendamento 7.5, avente finalità analoghe a quelle delle proposte illustrate dal senatore Sonogo. Ribadisce la necessità che le Autorità portuali non esercitino operazioni d'impresa, né direttamente né attraverso società partecipate, e auspica che la riforma in esame garantisca una effettiva applicazione della legge n. 84 del 1994 in tutti i porti italiani, rimuovendo quelle situazioni di monopolio o di alterazione della concorrenza ancora presenti in alcune realtà, come il porto di Genova con la Compagnia Unica.

Si sofferma quindi sull'emendamento 7.8, che consente alle Autorità portuali un ruolo più attivo nella promozione e nello sviluppo dell'intermodalità, anche attraverso società esterne.

Richiama poi la proposta 7.11, rivolta ad agevolare lo sviluppo del porto di Trieste, delegando il Governo ad adottare, in applicazione dell'allegato VIII del Trattato di Parigi del 1947, un decreto legislativo in materia di imposizione fiscale per i punti franchi previsti all'interno del porto. Sottolinea che tale agevolazione consentirebbe al porto di Trieste di competere meglio nei confronti del vicino porto di Capodistria che, potendo contare su costi del lavoro molto più bassi e su una serie di importanti agevolazioni statali, esercita una intensa concorrenza nei confronti di Trieste. Ciò naturalmente favorirebbe anche lo sviluppo economico dell'indotto, gravemente penalizzato dalla crisi degli ultimi anni.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) illustra l'emendamento 7.7, che a sua volta include definire meglio il ruolo dell'Autorità portuale, come fattore di sviluppo dell'intermodalità e della logistica. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 7.10, che intende razionalizzare l'assetto complessivo delle Autorità portuali, portando da cinque a tre anni il termine entro il quale la mancata permanenza dei requisiti determina il declassamento del porto e la soppressione della relativa Autorità.

Infine, chiede di poter accantonare l'emendamento 7.0.1, al fine di poter presentare una nuova formulazione che ne specifichi meglio le finalità in esso contenute.

Il relatore FILIPPI (*PD*) si dichiara favorevole alla richiesta di accantonamento. Evidenzia comunque che la proposta 7.0.1 appare meritevole di apprezzamento, in quanto propone soluzioni condivisibili su una serie di tematiche; auspica, pertanto, che l'eventuale riformulazione mantenga tale impostazione.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta 7.0.1 modifica alcuni articoli della legge n. 84 del 1994 che sono già oggetto di modifica da parte dei disegni di legge degli emendamenti in esame. Sarebbe quindi opportuno che l'emendamento, ove riformulato, riferisse più correttamente tali modifiche al testo in esame, anziché direttamente alla legge vigente.

Il senatore Maurizio ROSSI (PI) assicura che la riformulazione terrà conto anche di tali implicazioni.

L'emendamento 7.0.1 è pertanto accantonato.

Il senatore CIOFFI (M5S), ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta precedente, si sofferma sulla proposta 7.12, che intende ridefinire il sistema di finanziamento delle Autorità portuali, al fine di ridurre il peso a carico della fiscalità generale e prevedendo forme più ampie di autofinanziamento. In particolare, la proposta prevede la possibilità, per le Autorità, di istituire un'imposta di scopo destinata alla copertura (fino a un massimo del 50 per cento) delle spese necessarie per la realizzazione dei servizi e delle opere portuali di interesse generale, che graverebbe direttamente sugli operatori portuali.

Auspica che su tale tema vi possa essere una convergenza di tutti i propri parlamentari.

La senatrice DE PIETRO (M5S) ritira gli emendamenti 12.1 e 16.1.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

**(912) Cristina DE PIETRO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia**

(Esame e rinvio)

Il relatore PAGNONCELLI (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge, d'iniziativa della senatrice De Pietro e di altri senatori appartenenti a più gruppi parlamentari di diverso orientamento politico: esso contiene disposizioni volte a garantire la tutela dei diritti delle persone affette da daltonismo, con particolare riferimento alle problematiche relative alla guida degli autoveicoli. Inoltre, reca una delega al Governo per un riassetto della normativa in materia di requisiti visivi che faciliti, per tale categoria di persone – che in Italia sono circa 2,5 milioni – non solo il conseguimento della patente di guida ma anche, l'accesso al mercato del lavoro.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia che la diversa percezione cromatica dei daltonici non dà luogo a inabilità specifiche, ma esige soluzioni che offrano loro parità di trattamento e la creazione di condizioni di base che prevenano qualsiasi tipo di esclusione.

Passa quindi ad illustrare i quattro articoli del provvedimento.

L'articolo 1 reca modifiche al regolamento n. 495 del 1992, di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, con particolare riferimento agli articoli 42 e 322.

Con la modifica all'articolo 42 si intende intervenire su un aspetto specifico della disciplina del transito a senso unico, in caso di strettoie, alternato da movieri muniti dell'apposita paletta. Per risolvere il problema della riconoscibilità – da parte delle persone affette da daltonismo – del

colore, rosso o verde, dal quale dipende il senso alternato, si propone di inserire dal lato rosso della paletta il disegno di un triangolo con la scritta «stop» in colore bianco.

La modifica all'articolo 322, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice della strada sostituisce, tra i requisiti visivi necessari per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente, il riferimento al possesso del «senso cromatico sufficiente per distinguere» i colori della segnaletica stradale con il riferimento al possesso della «capacità di distinguere» rapidamente e con sicurezza la segnaletica stradale.

Fa presente che la relazione di accompagnamento sottolinea che già da molto tempo la normativa europea non prevede il controllo della visione dei colori tra i *test* attitudinali necessari per il conseguimento della patente di guida e che, pertanto, il perdurare in Italia del *test* del colore nell'esame medico per l'idoneità alla guida determina una situazione di discriminazione a danno dei daltonici. Inoltre, si riferisce che l'esito dell'esame è spesso legato al parere personale del medico e non a un vero proprio *test* che misuri il grado della capacità cromatica.

L'articolo 2 del disegno di legge istituisce un Osservatorio sul daltonismo, con scopi di controllo della legislazione, di divulgazione e sensibilizzazione sulle problematiche del daltonismo. Esso dovrà anche predisporre un piano nazionale di azione per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da daltonismo.

Con l'articolo 3 è conferita al Governo una delega – da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente e per l'accesso al mercato del lavoro. Tra i principi e i criteri direttivi della delega figurano la modifica dei protocolli sanitari per dotare i medici di nuovi mezzi per la determinazione della capacità di interpretazione corretta della segnaletica stradale; l'adozione di misure normative che, nel rispetto delle condizioni generali di equità, prevengano esclusioni individuali o di gruppo dal mercato del lavoro e la protezione e abilitazione delle aree geografiche più disagiate e delle categorie più deboli.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) in qualità di prima firmataria del disegno di legge, ringrazia preliminarmente il relatore e la Commissione per l'attenzione riservata al provvedimento. Preannuncia l'intenzione di presentare, nel corso dell'esame, alcuni emendamenti migliorativi del testo, ad esempio riguardo alle caratteristiche grafiche delle palette di segnalazione e per sostituire il riferimento, improprio, al Ministero delle pari opportunità con quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel merito della proposta, sottolinea che il daltonismo non è una malattia o una disabilità, in quanto i daltonici sono perfettamente integrati nel mondo esterno e trovano difficoltà solo dinanzi a barriere artificiali, come le segnalazioni stradali, per cui tale problema non può costituire la base

per ingiustificate discriminazioni. Occorre affermare il concetto di «accessibilità percettiva», come si è fatto opportunamente per la dislessia, introducendo alcuni accorgimenti pratici e rimuovendo tutta una serie di immotivati ostacoli e discriminazioni, ad esempio nell'accesso al mondo del lavoro o nelle graduatorie di alcuni concorsi pubblici, laddove non giustificati in ragione delle mansioni da svolgere.

A tal fine, il disegno di legge prevede l'istituzione di un apposito Osservatorio nazionale sul daltonismo che svolge una ricognizione della normativa per rimuovere tutte le incongruenze prima richiamate, incoerenti anche con la normativa europea (in particolare con la direttiva 91/439/CEE). Sottolinea che l'organismo dovrebbe contemplare la presenza di esperti del settore, relativamente ai problemi della percezione cromatica.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ricorda che con la legge n. 4 del 2004, promossa dall'allora ministro per l'innovazione Stanca, sono state introdotte opportunamente una serie di importanti misure per favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici. Chiede quindi se il disegno di legge in esame vada a modificare anche aspetti di quella legge.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) chiarisce che il disegno di legge in esame intende affiancarsi alle norme della «legge Stanca»: tale legge, in sé assai apprezzabile, non ha trovato nella pratica una compiuta applicazione e questo giustifica la necessità di interventi integrativi, ad esempio per l'accessibilità ai siti *internet* della pubblica amministrazione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) esprime apprezzamento per l'iniziativa della senatrice De Pietro, in quanto porta all'attenzione un problema spesso sottovalutato. Osserva tuttavia che, al pari di quanto già previsto per altre forme di difficoltà o disabilità, gli interventi proposti nel disegno di legge, come ad esempio quelli di modifica delle palette di segnalazione stradale, potrebbero essere più efficacemente e più rapidamente attuati attraverso semplici provvedimenti amministrativi, senza necessità di ricorrere allo strumento legislativo.

Esprime poi perplessità sull'opportunità di istituire un Osservatorio nazionale dedicato esclusivamente al daltonismo, anche per i costi aggiuntivi che questo comporterebbe, con particolare riguardo alla previsione di associarvi esperti della materia.

Il vice ministro Maria Cecilia GUERRA assicura a nome del Governo la massima attenzione al problema del daltonismo e delle conseguenti discriminazioni, spesso oggetto in passato di una colpevole disattenzione. Senza entrare nel merito dell'iniziativa legislativa, rileva tuttavia che le attività di carattere amministrativo per la promozione delle pari opportunità e la rimozione delle discriminazioni potrebbero essere svolte attraverso le strutture già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altri Dicasteri competenti, al pari di quanto già avviene per altre forme di difficoltà o disabilità, come la dislessia. Viceversa, la previsione di un

Osservatorio nazionale sul daltonismo e di un piano nazionale di azione su questi temi sembra eccessiva oltre che inutilmente costosa.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che il problema del daltonismo riguarda in Italia 2,5 milioni di persone, rispetto alle quali finora non si è fatto molto. È quindi comprensibile che il Parlamento intervenga con una legge *ad hoc* per promuovere azioni positive al riguardo, come si è fatto a suo tempo – ad esempio – per la dislessia.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) sottolinea che occorre dare finalmente la dovuta attenzione al problema del daltonismo, finora ingiustamente ignorato. Per quanto riguarda le misure di carattere amministrativo, concorda sulla possibilità di fare ricorso alle strutture e ai mezzi già esistenti, ma ribadisce che, trattandosi di un disturbo percettivo molto specifico, occorre acquisire le competenze di esperti e non di semplici medici. Inoltre, le persone interessate in tutto. Il Paese potrebbero essere anche più di 2,5 milioni, dato che molte persone sono affette da difficoltà di percezione dei colori (seppure in forma lieve) senza neanche essere consapevoli.

Il vice ministro Maria Cecilia GUERRA precisa che il Governo non intende assolutamente avanzare obiezioni né sul ricorso allo strumento legislativo, né tanto meno sul merito della proposta. Per quanto riguarda gli interventi di carattere amministrativo, ribadisce tuttavia che potrebbero essere certamente svolti con le risorse e le strutture già esistenti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Assicura quindi la massima disponibilità a valutare soluzioni legislative *ad hoc* per fornire risposte adeguate ai problemi delle persone affette da daltonismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **Plenaria**

### **55<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**MATTEOLI**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*



*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario GIRLANDA fornisce risposta all'interrogazione n. 3-00496 Ripercorre preliminarmente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, dalla cui sovrapposizione è derivato il rischio, lamentato nell'interrogazione, che i carrelli elevatori debbano dotarsi di un certificato di immatricolazione per poter circolare su strada, anche per brevi e saltuari spostamenti.

Considerato il disagio causato da tale disciplina per le aziende interessate, segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a risolvere la questione con un'apposita norma che è stata inserita nel decreto-legge n. 145 del 2013, attualmente in corso di conversione. Tale norma introduce un comma 2-*bis* all'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, escludendo espressamente i carrelli elevatori dall'obbligo di immatricolazione per poter circolare su strada, quando circolino per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

In ottemperanza a tale disposizione, in data 14 gennaio 2014 è stato emesso un apposito decreto ministeriale, attualmente in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e la relativa circolare applicativa (n. 735).

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), in qualità di interrogante, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta del Governo. L'iniziativa legislativa assunta con il decreto-legge n. 145 del 2013 risponde infatti alle preoccupazioni di molte associazioni imprenditoriali nazionali e locali, delle quali egli si era fatto interprete, in quanto in assenza di un opportuno chiarimento legislativo si sarebbe potuta determinare la necessità di sostituire e immatricolare molti carrelli elevatori, con costi ingenti per le imprese. Auspica infine che la norma inserita nel decreto-legge sia confermata dalla legge di conversione e che anche i relativi provvedimenti di attuazione divengano rapidamente operanti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (n. 52)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SONEGO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo, finalizzato a dare attuazione nell'ordinamento italiano, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), alla direttiva 2011/82/UE, relativa allo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

L'obiettivo della direttiva – il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri era fissato al 6 novembre 2013 – è di elevare il livello di protezione degli utenti della strada, agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale nonché l'applicazione delle relative sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo utilizzato.

Passa quindi ad esaminare in dettaglio il contenuto dello schema.

Nell'ambito del Titolo I, dedicato alle disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni, l'articolo 1 chiarisce gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 ne delimita l'ambito di applicazione, indicando in maniera specifica la tipologia di infrazioni in materia di sicurezza stradale. Si tratta, in particolare, dell'eccesso di velocità, del mancato uso della cintura di sicurezza, del mancato arresto davanti a un semaforo rosso, della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, del mancato uso del casco protettivo, della circolazione su una corsia vietata, dell'uso indebito del telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

L'articolo 3 contiene una serie di definizioni.

L'articolo 4 disciplina la procedura per lo scambio delle informazioni con gli altri Stati membri. Il punto di contatto nazionale – vale a dire l'autorità, designata da ciascuno Stato membro, competente per lo scambio dei dati sull'immatricolazione dei veicoli – è individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare nel Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e i sistemi informatici e statistici – Direzione generale per la motorizzazione. Il punto di contatto nazionale deve garantire ai punti di contatto degli altri Stati membri la consultazione automatizzata dei dati relativi ai veicoli e dei dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli ed accede, sempre attraverso consultazioni automatizzate, alle informazioni che riguardano i proprietari o gli intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati dell'Unione europea, su richiesta degli organi di polizia cui compete l'accertamento delle violazioni.

Lo scambio di informazioni tra punti di contatto è effettuato con sistemi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati. L'effettuazione di tale scambio deve avvenire in maniera efficiente in termini di costi e in modo sicuro. È garantita, inoltre, la riservatezza dei dati trasmessi.

L'articolo 5 introduce la possibilità che il Ministero delle infrastrutture acceda con modalità telematiche ai dati relativi ai veicoli rubati in possesso del Ministero dell'interno. Le modalità di attuazione della disposizione sono rinviate a un decreto ministeriale.

L'articolo 6 disciplina i contenuti della lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale che gli organi di polizia, in quanto organi competenti ad avviare i conseguenti procedimenti sanzionatori, inviano al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata quale autore dell'infrazione.

L'articolo 7 stabilisce che il titolare per il trattamento dei dati effettuato per le finalità del provvedimento in esame è la Motorizzazione, mentre il titolare del trattamento dei dati utilizzati per stabilire la responsabilità per le infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in Italia con veicoli immatricolati in altri Stati dell'Unione europea è l'organo accertatore.

L'articolo prevede che, in via generale, al trattamento dei dati personali effettuato si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003).

L'articolo 8 riguarda la verifica della qualità dei dati comunicati o ricevuti dalla Motorizzazione come punto di contatto nazionale.

L'articolo 9 tratta dei termini per la conservazione e la cancellazione dei dati personali trattati.

Gli articoli 10 e 11 contengono disposizioni relative ai diritti dell'interessato rispetto al trattamento dei suoi dati personali, mentre l'articolo 12 limita il trattamento dei dati personali da parte della Motorizzazione esclusivamente alle finalità del provvedimento.

L'articolo 13 specifica che i dati ricevuti possono essere comunicati dalla Motorizzazione e dagli organi accertatori a privati solo nei casi specificamente previsti dalla legge.

L'articolo 14 è relativo alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati.

L'articolo 15 individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità nazionale deputata al controllo sul trattamento dei dati personali, da esercitare secondo le modalità prevista nel relativo Codice.

L'articolo 16 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici sul proprio sito *Internet* le informazioni sulle norme nazionali di attuazione della direttiva 2011/82/UE.

L'articolo 17 contiene le norme per la copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dal provvedimento e l'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore.

Il relatore segnala che lo schema contiene due allegati. L'Allegato I stabilisce la lista delle informazioni relative al veicolo e al conducente che sono oggetto dello scambio di informazioni; l'Allegato II contiene il modello della lettera di informazione in merito all'infrazione commessa, di cui all'articolo 6 del provvedimento.

Infine, segnala che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione era fissato al 13 gennaio 2014. L'assegnazione tuttavia, era con riserva, in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tale parere è stato reso il 9 gennaio e trasmesso alle Camere il 15 gennaio 2014.

Presenta quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), richiamando l'attenzione in particolare su alcune raccomandazioni che ritiene opportuno rivolgere al Governo.

In primo luogo, ricorda che, diversamente da quanto accadeva in passato, oggi anche le sanzioni per violazioni al Codice della strada commesse in un altro Paese dell'Unione europea vengono notificate all'autore

dell'infrazione, che in genere provvede al pagamento. Tuttavia spesso queste notifiche sono redatte in lingua straniera e, quindi, chi le riceve non può avere, nella maggior parte dei casi, piena consapevolezza della violazione che gli viene imputata, il che lede un suo diritto. Al fine di garantire la possibilità di avere una piena conoscenza della sanzione comminata, lo schema di parere raccomanda al Governo di accompagnare l'invio della notifica a un soggetto straniero per una infrazione stradale con una traduzione di cortesia nelle tre lingue più diffuse dell'Unione europea (inglese, francese e tedesco) fermo restando il valore legale della notifica in lingua italiana. Contestualmente si invita il Governo ad adoperarsi affinché anche gli altri Paesi dell'Unione europea adottino analoga procedura, a condizione di reciprocità.

Infine, nello schema di parere si raccomanda al Governo anche di provvedere a segnalare ai motociclisti e automobilisti stranieri che entrano nel territorio italiano le regole nazionali riguardanti i limiti di velocità e il divieto di sorpasso a destra, per evitare che, anche inconsapevolmente, compiano violazioni al codice della strada. Tali segnalazioni dovrebbero essere fatte in lingue diverse, anche per il tramite dei pannelli a messaggio variabile delle autostrade. Sarebbe auspicabile che tali misure siano adottate semplicemente per via amministrativa, senza necessità di ricorrere a norme di legge.

Il senatore RANUCCI (*PD*) osserva che il problema della violazione delle norme della circolazione stradale da parte di stranieri riguarda soprattutto i conducenti dei mezzi pesanti (ad esempio TIR), che spesso compiono gravi infrazioni. Sarebbe quindi opportuno integrare lo schema di parere con un richiamo a una particolare attenzione alla prevenzione e sanzione di questo tipo di infrazioni, molto rischiose per la circolazione stradale. Propone inoltre di aggiungere alle lingue della traduzione di cortesia della lettera di informazione, di cui all'articolo 5, anche lo spagnolo, trattandosi di una delle lingue più parlate nel mondo.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) concorda con lo schema di parere formulato dal relatore e con le integrazioni suggerite dal senatore Ranucci. Suggestisce, a sua volta, di aggiungere una raccomandazione affinché il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, per definire le procedure di accesso telematico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati sui veicoli rubati in possesso del Ministero dell'interno, sia emanato in tempi molto rapidi.

Il sottosegretario D'ANGELIS, a nome del Governo, ringrazia il relatore e la Commissione per l'ampio lavoro di approfondimento svolto e per gli utili suggerimenti forniti, impegnandosi ad accoglierli e a dare loro rapida attuazione.

Il relatore SONEGO (*PD*) accoglie le proposte di integrazione del senatore Ranucci e del Presidente riformulando conseguentemente lo schema di parere (pubblicata in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il nuovo schema di parere del relatore, che è approvato.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371 del 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (n. 75)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo, finalizzato a introdurre nell'ordinamento italiano la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1371 del 2007, che fissa una serie di obblighi a carico soprattutto delle imprese e del gestore delle infrastrutture ferroviarie, a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217).

L'articolo 1 della legge n. 217, infatti, delega il Governo ad emanare, entro due anni dalla sua entrata in vigore (17 gennaio 2012), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi fissati da regolamenti comunitari, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

La relazione illustrativa dello schema chiarisce che il provvedimento intende dare attuazione in particolare agli articoli 30 e 32 del regolamento (CE) n. 1371/2007, che prevedono rispettivamente l'individuazione dell'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento (il cosiddetto Organismo di controllo, dotato di particolari requisiti di indipendenza) e la definizione del regime sanzionatorio applicabile da parte del medesimo Organismo di controllo, nei casi di inosservanza delle disposizioni del regolamento.

Ricorda infine che uno schema di decreto di tenore analogo a quello in esame era stato già presentato dal Governo Berlusconi nella precedente legislatura e su di esso la Commissione si era già espressa in senso favorevole con alcune osservazioni. Anche a causa delle dimissioni del Governo, tuttavia, il decreto legislativo non fu emanato, ed è stato quindi ripresentato nello schema in esame.

Quanto al contenuto dello schema, l'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni. L'articolo 3 individua l'Organismo di controllo, in attuazione dell'articolo 30 del regolamento comunitario: nelle more della definitiva operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, si dispone che le funzioni dell'Organismo siano esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto ferroviario. Si rin-

via poi a un decreto ministeriale l'individuazione dell'ufficio competente (di livello dirigenziale non generale) nell'ambito della stessa Direzione e la definizione della relativa dotazione organica.

La relazione illustrativa assicura che tanto l'Autorità di regolazione dei trasporti quanto, in attesa della sua piena operatività, la Direzione generale per il trasporto ferroviario sono pienamente dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento comunitario per l'Organismo di controllo. L'articolo 30 del regolamento stabilisce infatti che l'Organismo di controllo deve essere indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, dall'organismo preposto all'imposizione di diritti, dall'organismo di assegnazione della capacità di infrastruttura e dall'impresa ferroviaria, sul piano dell'organizzazione, delle decisioni relative ai finanziamenti, della struttura giuridica e della politica decisionale. In particolare, la relazione illustrativa ricorda che né l'Autorità di regolazione dei trasporti né il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intervengono in materia di assegnazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria o di imposizione dei diritti per l'accesso all'infrastruttura, essendo tali compiti affidati al Gestore dell'infrastruttura (RFI Italia S.p.A.), del quale si sottolinea la completa autonomia dall'Autorità e dal Ministero, anche per quanto concerne le decisioni di carattere economico-finanziario.

L'articolo 4 specifica le funzioni dell'Organismo di controllo, cui spetta di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento, attraverso azioni di monitoraggio, di controllo e sanzionatorie, sulle quali riferisce annualmente al Ministero. Si prevede inoltre che ogni passeggero possa presentare reclamo all'Organismo di controllo per presunte infrazioni al regolamento, ad eccezione dei servizi di competenza regionale e locale, per i quali i reclami devono essere inoltrati alle competenti strutture regionali (individuate con apposito decreto ministeriale), le quali, dopo averne verificato la non manifesta infondatezza, li trasmettono all'Organismo di controllo con cadenza mensile.

A questo proposito il relatore rileva l'esigenza di chiarire meglio la portata di tale disposizione, dalla quale potrebbe derivare il rischio di una duplice sanzione, statale e regionale, per le violazioni riguardanti gli *intercity* e i treni a domanda debole.

L'articolo 5 disciplina il procedimento sanzionatorio e i relativi termini, in conformità alle disposizioni della legge n. 689 del 1981. Fatta salva l'applicabilità immediata delle sanzioni per le violazioni previste dagli articoli 13, 15 e 16 dello schema di decreto, qualora sia accertata la violazione, è prevista per il soggetto trasgressore una diffida ad adempiere entro un termine compreso fra trenta e novanta giorni dalla comunicazione.

L'Organismo di controllo determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e del massimo previsto per ogni fattispecie di violazione dallo schema di decreto in esame, nel rispetto dei principi di effettività e di proporzionalità e in funzione di una serie di criteri. Il relatore fa presente che il 50 per cento dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni versate all'entrata del bilancio

dello Stato è riversato in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per potenziare le attività di controllo. Si prevede poi che, con un decreto ministeriale, tale fondo sia ripartito tra il Ministero e le Regioni, in misura tale da trasferire a ciascuna Regione un importo pari alla metà delle sanzioni irrogate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario regionale e locale, riferibili al loro territorio.

Il Capo II concerne le sanzioni in materia di trasporto, di obbligo di informazione e vendita di biglietti. Come chiarito dalla relazione illustrativa, per le varie fattispecie sono individuate due tipologie di infrazioni, l'una riguardante l'inadempienza sistematica ed *erga omnes* dell'impresa ferroviaria, l'altra derivante dall'inadempienza, legata a un singolo evento, nei confronti di singoli utenti o gruppi di utenti.

L'articolo 6 reca le sanzioni relative al trasporto di biciclette, mentre l'articolo 7 stabilisce l'inefficacia delle clausole derogatorie o restrittive nei confronti dei passeggeri, introdotte nel contratto in violazione dell'articolo 6 del regolamento comunitario.

L'articolo 8 sanziona la violazione dell'obbligo, da parte dell'impresa ferroviaria, di fornire informazioni sulla soppressione di treni regolati con contratti di servizio pubblico.

Gli articoli 9 e 10 definiscono gli obblighi informativi nei confronti degli utenti, rispettivamente per quanto concerne il viaggio e i canali e le modalità di vendita dei biglietti, nonché le relative sanzioni in caso di violazione.

L'articolo 11 detta le sanzioni per le violazioni in materia di sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione, riguardanti in particolare l'obbligo di utilizzare determinate procedure e sistemi tecnici e il divieto di fornire informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie o venditori di biglietti.

Il Capo III detta sanzioni in materia di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli.

In particolare, l'articolo 12 stabilisce la sanzione in caso di inosservanza dell'obbligo di copertura assicurativa minima e l'articolo 13 quella relativa alla violazione dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o il ferimento del passeggero, specificando che tale sanzione si aggiunge alla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria.

Il Capo IV disciplina le sanzioni relative a ritardi, coincidenze perse e soppressioni.

L'articolo 15 contiene le sanzioni da applicare all'impresa ferroviaria per il mancato rispetto degli obblighi di tutela dei passeggeri per il verificarsi di tali disservizi, nonché le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di assistenza al passeggero e di servizi di trasporto alternativo quando il viaggio non possa essere proseguito.

Nel Capo V, l'articolo 16 detta le sanzioni per la violazione degli obblighi di tutela del diritto al trasporto a favore delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, che riguardano l'accessibilità ai servizi di prenota-

zione e vendita dei biglietti, al trasporto ferroviario, alle informazioni e all'assistenza nelle stazioni e a bordo dei treni. In caso di violazione le sanzioni possono colpire, a seconda dei rispettivi obblighi, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori dei biglietti e gli operatori turistici.

In proposito, il relatore rileva l'esigenza di chiarire se le sanzioni siano immediatamente operative e siano da comminare per ogni disservizio rilevato ovvero per ogni singola persona interessata.

Il Capo VI contiene le sanzioni relative agli obblighi in materia di sicurezza, reclami e qualità del servizio.

L'articolo 17 disciplina le sanzioni per la mancata adozione delle misure (da stabilire di concerto con le autorità pubbliche) per la sicurezza personale dei passeggeri, che ricadono sotto la responsabilità delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e dei gestori delle stazioni.

L'articolo 18 riguarda le sanzioni per le violazioni in materia di trattamento dei reclami, e l'articolo 19 le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi in materia di qualità del servizio.

Il Capo VII reca, all'articolo 20, le sanzioni per la violazione dell'obbligo, che incombe su imprese ferroviarie, gestori delle stazioni e operatori turistici, di informare i passeggeri in merito ai loro diritti ed obblighi sia nelle stazioni che a bordo dei treni.

Infine, al Capo VIII, l'articolo 22 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore ritiene che lo schema di decreto in esame sia complessivamente equilibrato e coerente con le finalità previste. Tuttavia, trattandosi di un tema che incide direttamente sulla qualità del trasporto ferroviario e, quindi, sulla vita di molte migliaia di cittadini che usufruiscono quotidianamente di tale servizio, sottolinea la necessità che la Commissione approfondisca adeguatamente i diversi aspetti, anche attraverso una serie di audizioni con tutti i soggetti coinvolti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il relatore per la puntuale illustrazione del provvedimento, che ne ha posto in luce la notevole rilevanza. Attraverso la definizione del sistema sanzionatorio delle violazioni ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del servizio ferroviario, infatti, si consente l'avvio di una effettiva tutela nei confronti degli utenti e quindi di una migliore definizione delle prestazioni del servizio ferroviario.

Nel merito del provvedimento, poiché ormai l'Autorità di regolazione dei trasporti è definitivamente insediata, ritiene opportuno che nell'articolo 3 si attribuisca il ruolo dell'Organismo di controllo direttamente all'Autorità, senza la fase transitoria in capo al Ministero. Concorda poi con il relatore circa la necessità di un adeguato approfondimento dei numerosi temi sottesi al provvedimento, anche attraverso un breve ciclo di audizioni che coinvolgano il Governo, gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e l'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare, occorre assicurare una interpretazione uniforme delle varie fattispecie da parte di



tutti i soggetti coinvolti, per quanto concerne le violazioni e le relative sanzioni.

Il presidente MATTEOLI ricorda che il provvedimento in questione definisce solo le sanzioni derivanti dalle violazioni, in quanto i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario sono stati già definiti dal regolamento comunitario n. 1371 del 2007. Nel merito, ritiene anch'egli opportuno che la Commissione approfondisca le questioni richiamate dallo schema, ad esempio per verificare la congruità delle sanzioni previste nei vari casi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore FILIPPI (*PD*) coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per chiedere notizie, anche a nome del suo Gruppo, circa le operazioni di rimozione del treno deragliato nei pressi di Savona il 17 gennaio. In particolare, chiede di conoscere i tempi e i costi previsti per la rimozione del convoglio e per la rimessa in esercizio della linea. Sarebbe opportuno al riguardo svolgere audizioni con tutti i soggetti coinvolti per acquisire informazioni precise, anche in considerazione delle notizie allarmanti che si stanno succedendo sugli organi di stampa. In questo senso, è quanto mai auspicabile un ruolo attivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per evitare polemiche strumentali e pretestuose.

Il senatore RANUCCI (*PD*) concorda sulla richiesta del senatore Filippi, osservando che dalle notizie di stampa già si evince un possibile scarico di responsabilità in atto fra le amministrazioni coinvolte nella vicenda.

Il sottosegretario D'ANGELIS osserva preliminarmente che nell'incidente vi sono state precise responsabilità da parte delle amministrazioni che negli anni passati hanno concesso le autorizzazioni a edificare in una zona a così alto rischio idrogeologico. Attualmente, tutta l'area dell'incidente è ancora posta sotto sequestro giudiziario: vi è infatti ancora un rilevante pericolo, in quanto il fronte franoso della collina che sovrasta la linea ferroviaria è in rapido movimento. Pertanto, prima di consentire l'accesso agli operai che dovranno rimuovere i rottami del convoglio, occorrerà garantire la totale sicurezza dell'area. Il passo immediatamente successivo sarà quello di definire la modalità per la rimozione del convoglio, operazione che presenta una grande complessità tecnica, proprio per la posizione precaria nella quale si trova il treno deragliato. Infine, nella prospettiva di rimettere in esercizio la linea ferroviaria, occorrerà riprendere in considerazione anche il progetto di raddoppio della linea stessa,

già da tempo approvato e finanziato, ma che è tuttora fermo per una serie di contenziosi amministrativi.

Dichiara in ogni caso la massima disponibilità del Governo a riferire, per quanto di competenza, dinanzi alla Commissione e a collaborare per una positiva e rapida soluzione della vicenda.

*IN SEDE REFERENTE*

**(370) FILIPPI ed altri. - Riforma della legislazione in materia portuale**

**(120) D'ALÌ. - Riforma della legislazione in materia portuale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Continua l'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 370, adottato come testo base.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta precedente si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7. In tale occasione, è stato altresì accantonato l'emendamento 7.0.1, su richiesta del proponente.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 8.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 8.2 che, come altre proposte presentate dai senatori del suo Gruppo con riferimento all'articolo 8, è diretto a ridefinire la procedura di selezione e di nomina del presidente dell'autorità portuale. La ragione che ispira la nuova procedura proposta nell'emendamento è quella di sottrarre la figura del presidente all'influenza perniciosa della politica attraverso una rigorosa selezione a evidenza pubblica, basata sulla valutazione di precisi requisiti di competenza. Sottolinea che il ruolo del presidente dell'autorità portuale dovrebbe essere quello di gestire e sviluppare le attività del porto, in attuazione delle linee di indirizzo politico: tale impostazione si collega all'esigenza di garantire una effettiva autonomia finanziaria ai porti, sottraendoli alla fiscalità generale e facendo affidamento sulla compensazione con i servizi resi agli operatori.

L'obiettivo finale deve essere quello di dare maggiore efficienza al sistema della portualità, in un contesto di libero mercato, sul modello di importanti realtà straniere gestite con criteri imprenditoriali, che forniscono anche importanti introiti allo Stato. Conclusivamente, ribadisce che il potere politico dovrebbe limitarsi a fissare le linee strategiche generali per lo sviluppo del sistema portuale, senza ingerirsi nella gestione diretta dei singoli porti.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) rileva che l'emendamento 8.2 affronta una questione molto seria, e tuttavia esprime perplessità sulla sua impostazione. Contesta in primo luogo l'idea che chi abbia svolto attività politica non possa ricoprire il ruolo di presidente di un'autorità portuale, sottolineando che per lo svolgimento di questa funzione un'esperienza politica può invece essere molto preziosa.

Inoltre, nella scelta di un candidato per il ruolo di presidente dell'autorità portuale, la dimensione politica è comunque ineliminabile, per gli ovvi legami con la gestione del territorio e, quindi, per la conseguente necessità di definire un'intesa con gli enti locali. Del resto, anche nell'emendamento in esame la definizione del bando per la selezione del presidente dell'autorità portuale è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e postula quindi anche una valutazione di natura politica.

Osserva poi che alcuni dei requisiti individuati nell'emendamento sembrano difficili da valutare, anche perché presuppongono un'esperienza dei candidati che non può essere soltanto tecnica ma spesso anche di tipo politico-amministrativo. Si tratta certamente di un tema complesso, che ricorda altre questioni, come quella della predisposizione dei piani regolatori urbani, dove si confrontano scelte tecniche con altre più direttamente politiche. Un esempio positivo e lungimirante di tale connessione si può rintracciare nell'espressione del piano regolatore adottato per la città di Livorno nell'immediato dopoguerra, quando si tennero in debito conto anche le prospettive di sviluppo della popolazione e dell'economia.

Il senatore RANUCCI (*PD*) riconosce che gli intenti sottesi all'emendamento 8.2 sono certamente lodevoli, ma una figura come quella del presidente dell'autorità portuale non può prescindere anche da una adeguata esperienza di tipo amministrativo e, quindi, anche di natura politica. Spesso, anche recentemente, l'esperienza di molti enti pubblici importanti ha dimostrato che la selezione di amministratori basata solo sulla valutazione di *curricula* di tipo tecnico non ha dato esiti positivi, mentre serve anche un'esperienza amministrativa concreta.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), richiamando l'esempio dei piani regolatori evocato dal Presidente, osserva che proprio quell'esperienza dimostra i guasti che possono prodursi sul territorio quando le scelte dei tecnici sono piegate alle esigenze di una cattiva politica improntata a criteri clientelari. La buona politica dovrebbe invece fare scelte di tipo strategico, tenendo conto delle esigenze di sviluppo a favore della collettività.

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra l'emendamento 8.3, identico all'8.9, che intende individuare il presidente dell'autorità portuale tra persone con alta esperienza istituzionale, amministrativa o professionale nelle materie affidate alla competenza dell'autorità portuale, valorizzando quindi anche esperienze di tipo politico.

Richiamando l'esempio di Livorno evocato dal presidente Matteoli, ricorda che le scelte di sviluppo del porto locale furono compiute a suo

tempo tenendo conto delle prospettive di espansione complessive della città. Proprio tale esempio, diversamente da quanto sostenuto dal senatore Cioffi, conferma l'esigenza che il presidente dell'autorità portuale, in quanto espressione di una «buona politica», attenta alle esigenze del territorio, sia individuato da una procedura di tipo concertativo, condivisa dalle amministrazioni locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

Comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani mattina, giovedì 30 gennaio, al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 52**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (atto del Governo n. 52),

premesso che tale atto reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2001/82/UE, concernente lo scambio transfrontaliero di informazioni tra Paesi membri in materia di violazione delle norme della circolazione stradale;

considerato che lo schema risulta del tutto coerente con le finalità della direttiva e con le modalità operative da questa indicate agli Stati membri;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in sede di attuazione della direttiva 2001/82/UE, si raccomanda al Governo di integrare il testo in italiano della lettera d'informazione di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema in esame con una allegata traduzione di cortesia in lingua francese, inglese e tedesca che aiuti il destinatario a comprendere meglio il carattere della violazione commessa e della sanzione applicata. Resta inteso che il testo in italiano è l'unico avente valore legale e che la comunicazione in lingua straniera è invece priva di efficacia legale;

– si raccomanda al Governo di chiedere che i governi stranieri chiamati ad attuare la direttiva 2001/82/UE agiscano nello stesso modo indicato al punto 1), all'insegna del principio di reciprocità e prevedendo una traduzione di cortesia anche in italiano delle lettere d'informazione da loro inviate a soggetti italiani;

– la Commissione raccomanda infine al Governo di voler agire affinché i motociclisti e gli automobilisti stranieri che entrano in territorio italiano vengano informati anche con comunicazioni in lingua diffuse per il tramite dei pannelli a messaggio variabile delle autostrade delle regole italiane afferenti i limiti di velocità e il divieto di sorpasso a destra.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 52**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (atto del Governo n. 52),

premesso che tale atto reca disposizioni per l'attuazione della direttiva 2001/82/UE, concernente lo scambio transfrontaliero di informazioni tra Paesi membri in materia di violazione delle norme della circolazione stradale;

considerato che lo schema risulta del tutto coerente con le finalità della direttiva e con le modalità operative da questa indicate agli Stati membri;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in sede di attuazione della direttiva 2001/82/UE, si raccomanda al Governo di integrare il testo in italiano della lettera d'informazione di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema in esame con una allegata traduzione di cortesia in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola che aiuti il destinatario a comprendere meglio il carattere della violazione commessa e della sanzione applicata. Resta inteso che il testo in italiano è l'unico avente valore legale e che la comunicazione in lingua straniera è invece priva di efficacia legale;

– si raccomanda al Governo di chiedere che i governi stranieri chiamati ad attuare la direttiva 2001/82/UE agiscano nello stesso modo indicato al punto 1), all'insegna del principio di reciprocità e prevedendo una traduzione di cortesia anche in italiano delle lettere d'informazione da loro inviate a soggetti italiani;

– si segnala la necessità di procedere in tempi molto rapidi all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 5, per la definizione delle modalità tecniche che consentono l'accesso telematico da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati sui veicoli rubati in possesso del Ministero dell'interno;

– nell'attuazione delle disposizioni contenute nello schema, si raccomanda una particolare attenzione alla prevenzione e alla sanzione delle violazioni al Codice della strada compiute dai conducenti di mezzi pesanti appartenenti ad altri Paesi dell'Unione europea, in quanto maggiormente rischiose per la sicurezza della circolazione stradale;

– la Commissione raccomanda infine al Governo di voler agire affinché i conducenti stranieri che entrano in territorio italiano vengano informati anche con comunicazioni in lingua diffuse per il tramite dei pannelli a messaggio variabile delle autostrade delle regole italiane afferenti i limiti di velocità e il divieto di sorpasso a destra.

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 29 gennaio 2014

### Plenaria

#### 38<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*  
PIGNEDOLI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Cornacchia, responsabile del Dipartimento sviluppo agroalimentare e territorio della Confederazione italiana agricoltori (CIA) e la dottoressa Cristina Chirico, responsabile dell'Ufficio internazionale.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: audizione di rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori (CIA)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

La presidente PIGNEDOLI dà il benvenuto agli ospiti e, dopo aver ricordato le audizioni già svolte nell'ambito della procedura informativa, sottolinea che il tema del contrasto alle contraffazioni rappresenta una problematica di grande attualità con riferimento al comparto industriale ma anche, specificamente, a quello agroalimentare. Le competenze sono ripartite a livello nazionale e a livello europeo.

Cede quindi la parola ai rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori.

La dottoressa CHIRICO ritiene il contrasto alle contraffazioni nel settore agroalimentare un tema di rilevanza strategica, poiché consente di riconoscere pienamente il valore economico del lavoro agricolo.

Informa che gli episodi di frode sono in crescita e che «il mercato del falso» non riguarda solo i beni di lusso, ma anche quelli di ampio con-



sumo: i farmaci, i giocattoli e i prodotti agroalimentari. La filiera delle false produzioni è in gran parte gestita da organizzazioni criminali e in proposito segnala l'impegno profuso dalle forze dell'ordine nella repressione dei reati connessi a tale ambito. Il fenomeno assume dimensioni ancor più preoccupanti se si considerano le attività di falsificazione dei prodotti italiani realizzate all'estero, ove è possibile ottenere profitti con minori rischi.

Fa notare che, nel complesso, il fatturato delle produzioni agroalimentari italiane protette è di circa 12 miliardi di euro, mentre quello delle merci contraffatte in Italia e in Europa è di circa un miliardo di euro; non è possibile quantificare l'indotto economico del così detto *italian sounding* nel mondo, ma si può desumere che esso sia di molto superiore.

Rileva che nell'ambito della nozione di frode sono comprese fattispecie diverse, quali l'usurpazione delle denominazioni, la sofisticazione e l'immissione in commercio di prodotti adulterati. Sono stati recentemente interessati anche settori che ne erano esclusi, quali le produzioni biologiche.

Ricorda che anche le nuove tecnologie possono essere utilizzate per la realizzazione di attività criminose: il commercio elettronico è una delle nuove modalità di vendita *on line* di prodotti agroalimentari contraffatti. L'uso improprio di domini *internet* evocativi delle denominazioni di prodotti italiani di qualità avviene per lo più utilizzando *server* situati al di fuori dell'Unione europea, in tal modo ostacolando l'individuazione e la repressione, se non da parte delle autorità locali.

Chiarisce che la Confederazione italiana agricoltori da lungo tempo svolge un'attività di informazione dei consumatori sui rischi per la salute conseguenti al consumo di prodotti adulterati. Comunque, un'efficace attività di contrasto alle contraffazioni può essere svolta solo di concerto con l'Unione europea e con gli Stati stranieri. A livello multilaterale, occorre riavviare i negoziati in corso nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e, a livello europeo, occorre a suo avviso che l'Italia faccia sentire la propria voce presso la Commissione europea, affinché siano conclusi accordi con gli Stati stranieri per la tutela reciproca delle denominazioni geografiche. Il riferimento è in primo luogo alle trattative in corso con gli Stati Uniti d'America, ma anche ai rapporti con i Paesi asiatici. Ricorda che la recente normativa, che prevede la repressione d'ufficio delle attività anti-contraffazione da parte degli Stati membri, rappresenta un indubbio successo e sta iniziando a produrre i primi risultati positivi.

Sottolinea quindi l'esigenza che l'attività di contrasto si accompagni ad altre forme di tutela, quale ad esempio l'istituzione di un marchio commerciale unitario connesso al *made in Italy* agroalimentare. Inoltre, una piena protezione delle produzioni potrebbe essere ottenuta mediante l'armonizzazione dei controlli doganali alle frontiere dei Paesi di destinazione e di transito degli alimenti contraffatti.

Conclude con l'auspicio che il prossimo semestre italiano di presidenza dell'Unione europea ed Expo 2015 possano costituire due impor-

tanti occasioni per valorizzare le produzioni italiane di eccellenza e per proseguire sul piano della loro tutela.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) prende atto positivamente dell'ampia esposizione della dottoressa Chirico. Condivide la sottolineatura della necessità che l'Italia non proceda singolarmente, bensì come *partner* europeo, nella tutela delle produzioni agroalimentari nazionali. La normativa interna, infatti, può essere facilmente aggirata mediante operazioni di delocalizzazione produttiva, in assenza di una precisa disciplina sulla tracciabilità. Il semestre di presidenza italiana dell'Unione costituirà anche a suo avviso un'occasione per sollevare le questioni della tutela e della valorizzazione dei prodotti agricoli italiani.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Stefano. Ritiene a sua volta che l'inserimento dell'Italia all'interno dell'Unione europea possa consentire di risolvere gli interventi frammentari a tutela delle produzioni agroalimentari di qualità: l'armonizzazione dei controlli e delle attività di repressione, infatti, è un obiettivo imprescindibile da perseguire tra tutti i *partner*.

Chiede ulteriori delucidazioni sulla possibile creazione di un unico marchio di garanzia del *made in Italy* agroalimentare.

Il dottor CORNACCHIA risponde ai quesiti formulati. Chiarisce che il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari potrebbe essere svolto con un'azione coordinata, nazionale e internazionale. Occorrono una corretta applicazione della normativa sull'etichettatura e sulla tracciabilità e la provenienza dei prodotti, nonché controlli preventivi contro la contraffazione. La prevenzione coinvolge anzitutto i produttori, ma anche gli enti di certificazione, le autorità pubbliche responsabili dei controlli e le forze dell'ordine chiamate a reprimere le condotte illecite.

Ritiene che tale novero di soggetti competenti rischi attualmente di operare senza un coordinamento: la moltiplicazione degli enti certificatori specializzati per prodotto non garantisce adeguatamente l'indipendenza e la terzietà, mentre l'attività di coordinamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrebbe essere migliorata sviluppando una banca dati informativa centralizzata.

Quanto all'ipotesi di istituire un marchio unitario del *made in Italy* alimentare, ricorda che già vi sono più marchi settoriali. Tuttavia, l'unificazione degli stessi in una indicazione comune consentirebbe di tutelare tutte le imprese, anche quelle di piccole dimensioni, con effetti positivi per la salute pubblica dei consumatori.

La dottoressa CHIRICO osserva che un marchio unitario per i prodotti agroalimentari italiani sarebbe senz'altro utile, ma potrebbe svolgere pienamente la propria fruizione solo se affiancato a un'opera adeguata di promozione commerciale, coordinando l'azione dello Stato con quella delle Regioni e degli enti locali.

Auspica che il sostegno all'*export* agroalimentare possa costituire una priorità politica per il comparto primario, risolvendo il carattere frammentario degli interventi. Un canale importante è quello della rete diplomatico-consolare, senza dimenticare l'Agenzia ICE, nella cui "cabina di regia" non è però inclusa una rappresentanza delle imprese agroalimentari.

Richiama l'attenzione, infine, sulla necessità che l'Italia, come Stato membro dell'Unione europea prossimo ad assumere la presidenza di turno, solleciti, nell'ambito dei negoziati in corso, la predisposizione di misure di tutela delle produzioni agroalimentari di eccellenza europee.

La presidente PIGNEDOLI ringrazia gli ospiti convenuti in audizione e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (n. COM (2013) 892 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (n. COM (2013) 893 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

La presidente PIGNEDOLI ricorda che nella seduta precedente il relatore, senatore Scoma, ha svolto l'illustrazione.

Si apre il dibattito.

La senatrice DONNO (*M5S*) richiama l'attenzione sulla fase di trasposizione delle direttive in esame nell'ordinamento interno, auspicando che possa avvenire in tempi rapidi in una finalità di piena garanzia della salute dei consumatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (n. COM (2013) 894 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*NCD*) ricorda che in data 14 gennaio 2008 la Commissione europea aveva presentato una proposta di regolamento relativa ai nuovi prodotti alimentari, ma essa non era stata approvata, per divergenze sulle questioni relative alla clonazione di animali. In assenza di un nuovo regolamento, la normativa in vigore continua a basarsi sul re-

golamento (CE) n. 258/97, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, e sul regolamento (CE) n. 1852/2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni disponibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti.

Informa che ai sensi della normativa vigente in materia di nuovi prodotti alimentari, la domanda di autorizzazione prima dell'immissione nel mercato viene valutata in via preliminare dall'ente competente dello Stato membro in cui opera il richiedente. La Commissione europea trasmette la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri, per osservazioni o obiezioni. Se non sono sollevate obiezioni motivate relative alla sicurezza, il nuovo prodotto viene immesso sul mercato. In caso di obiezioni motivate, invece, è necessaria una decisione di autorizzazione da parte della Commissione, che nella maggior parte dei casi comporta una valutazione supplementare affidata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Rileva quindi che la nuova proposta di regolamento riunisce e aggiorna le disposizioni dei regolamenti citati e pone l'accento sulla semplificazione e lo snellimento del processo normativo, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, al fine di migliorare la competitività dell'industria alimentare europea, di salvaguardare la sicurezza dei prodotti alimentari e di mantenere un elevato livello di tutela della salute pubblica.

La proposta prevede una procedura centralizzata e più rapida, l'eliminazione delle procedure amministrative nazionali e delle duplicazioni del lavoro, lo snellimento della procedura di autorizzazione e l'introduzione di una procedura semplificata di immissione sul mercato per i prodotti alimentari tradizionali provenienti dagli Stati terzi. Le microimprese non sono esentate dagli obblighi e dalle procedure del regolamento, in quanto tale esenzione non sarebbe compatibile con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari che vengono immessi sul mercato dell'Unione.

Riepiloga poi contenuti della proposta di regolamento, che sono articolati in sette Capi.

Il Capo I, recante oggetto, ambito di applicazione e definizioni, include tra gli alimenti che devono essere oggetto di valutazione e autorizzazione i nanomateriali destinati ad uso alimentare e rientranti nella definizione di «nanomateriali ingegnerizzati».

Il Capo II, recante i requisiti per l'immissione di nuovi prodotti alimentari nel mercato dell'Unione, stabilisce che tutti i nuovi prodotti non devono presentare rischi per la salute umana e che il loro impiego non deve indurre in errore il consumatore. Per ogni nuovo prodotto autorizzato è possibile stabilire specifiche, requisiti di etichettatura, condizioni d'uso e, se del caso, un obbligo in materia di monitoraggio dopo l'immissione nel mercato. Il sistema di autorizzazioni individuali, attualmente vigente, è sostituito da autorizzazioni generiche.

Il Capo III, relativo alla procedura di autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare, prevede il passaggio a una procedura centralizzata a livello europeo, in base alla quale tutte le domande di autorizzazione di

nuovi prodotti alimentari devono essere presentate alla Commissione europea, che ha la possibilità di chiedere successivamente un parere scientifico all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Il Capo IV, recante ulteriori norme procedurali e altri requisiti, prevede in particolare che le informazioni comunicate dal richiedente siano oggetto di un trattamento riservato nel caso in cui la loro divulgazione possa nuocere gravemente alla posizione concorrenziale del richiedente.

Il Capo V, relativo alla tutela dei dati, prevede che, in deroga all’autorizzazione generica e comunque solo in casi debitamente giustificati, sia possibile rilasciare autorizzazioni individuali che godono della tutela dei dati per una durata massima di cinque anni.

Il Capo VI, relativo alle sanzioni e alla procedura di comitato, stabilisce che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni.

Il Capo VII, che contiene le disposizioni transitorie e finali, introduce le misure necessarie a garantire un’agevole gestione delle domande e delle notifiche in corso, e prevede che un prodotto alimentare legalmente immesso nel mercato prima dell’applicazione del nuovo regolamento possa continuare a essere commercializzato fino alla conclusione delle procedure di valutazione dei rischi e di autorizzazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 46**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria****59<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in sostituzione della relatrice Fabri, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI*

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione svolgerà, al termine della seduta, l'audizione informale di rappresentanti dell'ENEA, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario n. 14 (Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»). Informa quindi che la documentazione che sarà acquisita nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che sono in corso contatti per svolgere, la prossima settimana, audizioni delle parti sociali e dei competenti organi di governo, in merito alla situazione di crisi negli stabilimenti italiani dell'azienda Electrolux.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

– valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 28, comma 4, punto 3.3, di includere tra i consumi propri degli impianti multicomcombustibile anche quelli di energia per l'autoproduzione destinata almeno per il 70 per cento ai consumi della raffineria;

– analogamente, sempre all'articolo 28, comma 4, punto 3.4, e con riferimento ai residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che trattasi di residui utilizzati dalla raffineria da soli o con altri combustibili per il proprio consumo, ivi incluso quello per l'autoproduzione di energia destinata almeno per il 70 per cento ai consumi della raffineria stessa.



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 14**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ATTO COMUNITARIO N. 14 (IMPRESA  
COMUNE «CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO 2»)*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria****52<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (n. 74)**

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il relatore LEPRI (*PD*), nel sottolineare che sul tema si sono svolte audizioni dei rappresentanti delle principali organizzazioni di lavoratori e datoriali, nonché della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dà conto di una bozza di parere da lui predisposta, di segno favorevole con osservazioni (testo pubblicato in allegato).

Dissente la senatrice BENCINI (*M5S*), a giudizio della quale lo schema riduce ulteriormente le tutele sul lavoro senza aumentare quelle sul mercato. Sono queste le ragioni alla base di una proposta di parere contrario presentata dai senatori del suo Gruppo (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) esprime disappunto, lamentando che non si sia svolto alcun dibattito all'esito delle audizioni, nel

corso delle quali sono emersi innumerevoli profili di criticità del testo, e ci si stia limitando a pura ritualità. Tali profili di criticità sono raccolti in una proposta di parere di segno contrario, da lui sottoscritta (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente SACCONI fa osservare al senatore Barozzino che lo schema di decreto ministeriale perviene al Parlamento, come da lui stesso più volte lamentato, con grave ritardo: non solo con riferimento al termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013, ma rispetto alla stessa erogazione dei fondi. L'esercizio che la Commissione sta compiendo è peraltro tutt'altro che formale, perché il parere non potrà non essere recepito dal Governo, a maggior ragione se dalla corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento giungessero valutazioni convergenti.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) ribadisce il particolare rilievo di alcune problematiche sollevate dalle regioni, a cominciare dal ruolo dell'INPS, che avrebbero richiesto più ampi tempi di approfondimento.

Anche la senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) dà conto di una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto).

Il senatore ICHINO (*SCpI*) dissente dall'impostazione stessa dei due schemi di parere proposti, rispettivamente, dai senatori del Gruppo 5 Stelle e dal senatore Barozzino, tesi sostanzialmente alla dilatazione e al consolidamento dello strumento degli ammortizzatori in deroga. L'istituto va invece progressivamente ridotto, fino a giungere al suo azzeramento, in direzione di un sistema equilibrato, nel quale il sostegno del reddito è garantito in parte sulla base del rapporto assicurativo, e in parte da uno strumento a carattere universale ancora inesistente in Italia, rappresentato dal reddito minimo di inserimento. È proprio con la finalità di costruire questo orizzonte che va adesso utilizzato l'istituto dell'ammortizzatore in deroga. Per queste ragioni, annuncia che voterà a favore della proposta di parere redatta dal relatore.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur concordando con l'impostazione generale della bozza illustrata dal relatore, sottolinea che, come opportunamente richiamato nel parere stesso, lo schema risulta ancora carente di indicazioni specifiche riguardanti le politiche attive del lavoro. Chiede inoltre al relatore di modificare l'osservazione riferita al comma 3 dell'articolo 2, nella quale si propone di mantenere il beneficio anche a favore di piccoli imprenditori, cooperative e studi professionali, rendendola una vera condizione. Infine, in materia di procedure autorizzative, auspica che la previsione di un doppio canale di apertura della pratica avvenga d'ufficio, evitando un ulteriore aggravamento burocratico a carico del datore di lavoro.

Il senatore PAGANO (*NCD*) fa osservare che la delicatezza del tema e il ritardo con il quale il Governo ha presentato al Parlamento lo schema di decreto ne rende necessario un esame tempestivo, per consentirne la rapida adozione. Sul tema la Commissione ha svolto una disamina assai approfondita, con una nutrita serie di qualificate audizioni, che ne hanno ampliato il quadro conoscitivo; molte delle criticità e delle osservazioni emerse in quella sede sono state peraltro raccolte puntualmente dal relatore nel parere proposto, sul quale il suo Gruppo voterà pertanto a favore. Conclusivamente, coglie l'occasione per esprimere l'auspicio che l'utilizzo dello strumento degli ammortizzatori in deroga avvenga sempre più in via straordinaria e occasionale, a vantaggio di reali interventi di politiche attive del lavoro.

La senatrice PARENTE (*PD*), premesso un richiamo al dettato dell'articolo 4 comma 2 del decreto-legge n. 54, che ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro la definizione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, si richiama alle considerazioni emerse nel corso delle audizioni che la Commissione ha svolto, sottolineando che la presenza di elementi di criticità e di puntuali osservazioni ha reso non facile l'individuazione di un punto di equilibrio che consentisse di raccogliere gli elementi propositivi in un quadro di bilanciamento complessivo tra le diverse istanze e la necessità di procedere in modo tempestivo, atteso il ritardo con il quale lo schema è stato proposto in Parlamento. Il relatore è in questo senso riuscito a svolgere un paziente lavoro, testimoniato anche dai punti di sintonia tra il parere da lui predisposto e quelli alternativi proposti dai Gruppi di opposizione: la sintonia, sotto questo aspetto, tra maggioranza e opposizione nasce d'altronde dal concorde convincimento della necessità di collegare lo strumento degli ammortizzatori a una ricollocazione dei lavoratori nel tessuto produttivo e all'adozione di politiche attive del lavoro. Per queste ragioni, il Gruppo PD voterà a favore della proposta di parere del relatore.

La senatrice BENCINI (*M5S*) interviene brevemente per precisare che il suo Gruppo ritiene prioritaria la riorganizzazione dei circuiti virtuosi, all'interno dei quali realizzare il reinserimento nel mondo del lavoro, rispetto al sistema degli ammortizzatori.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*), pur comprendendo le finalità cui lo schema è volto e apprezzando lo sforzo profuso dal relatore, ritiene che lo schema da lui predisposto rappresenti una mera collazione di auspici. Anticipa pertanto il voto di astensione.

A giudizio della senatrice D'ONGHIA (*PI*) il lavoro può essere sostenuto unicamente attraverso l'adozione di politiche attive serie ed efficaci, che assumano rilievo centrale nell'azione di governo; solo così sarà possibile il superamento della cassa integrazione in deroga, il cui utilizzo ha finito per intorpidire il Paese.

Il presidente SACCONI (*NCD*) osserva che gli ammortizzatori in deroga hanno svolto una funzione importante e sono stati di grande utilità nella grande crisi della domanda globale, che ha causato difficoltà a molte imprese. L'intento era quello di consentire la conservazione del legame tra imprese e lavoratori in presenza di un crollo generalizzato della domanda interna e internazionale, per permettere la riattivazione del rapporto di lavoro una volta superata la crisi. La capacità dello strumento si è attenuata perché la crisi prolungata della domanda è divenuta altresì crisi dell'offerta e per le conseguenze negative determinate dall'assenza di partecipazione agli oneri da parte delle regioni. Al fine di superare i dubbi espressi dal senatore Berger, propone quindi di modificare il parere, inserendo il richiamo ad una condizionalità con riferimento al mantenimento del beneficio anche a favore di piccoli imprenditori, cooperative e studi professionali e specificando in tema di procedure autorizzative che il procedimento si avvia con presentazione della pratica alla regione, la quale a sua volta espleta la comunicazione all'INPS.

Il relatore LEPRI (*PD*) concorda con tali modifiche, riformulando pertanto conseguentemente il parere (vedi testo allegato al resoconto).

La senatrice BENCINI (*M5S*), a nome del Gruppo 5 Stelle, annuncia che, in conseguenza delle modifiche proposte, il suo Gruppo, prima orientato in senso contrario, esprimerà invece voto di astensione.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere del relatore Lepri, come riformulata.

La Commissione approva.

Resta di conseguenza precluso il voto sulle rimanenti proposte di parere alternativo.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

considerato che potrebbe dubitarsi in ordine all'opportunità di mantenere in vita la mobilità in deroga, visto che l'ASPI è già operativa, e che ciò è previsto per assicurare continuità con gli interventi in essere;

evidenziato che, quanto al percorso di costituzione dei Fondi di solidarietà, occorre esser certi che lo schema eviti penalizzazioni anche indirette per chi li ha realizzati o li sta costituendo, a vantaggio di quanti, per varie ragioni, non vi hanno invece ancora proceduto;

sottolineato che, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, i rappresentanti delle regioni hanno segnalato che il nuovo schema allargherebbe, anziché restringere, la platea dei beneficiari di mobilità in deroga, cioè di lavoratori di aziende cessate o di prossima cessazione;

richiamato che, sempre a giudizio dei rappresentanti delle regioni, non vi sarebbero i tempi tecnici per l'applicazione del decreto dal 1° gennaio 2014, ciò che renderebbe necessaria una fase di transizione,

esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

All'articolo 1, comma 3, si suggerisce di specificare che i requisiti soggettivi di anzianità lavorativa, previsti dall'articolo 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183, operano solo nella parte in cui non siano modificati da altre norme specifiche dello schema di decreto, quali quelle all'articolo 2, comma 1.

Quanto all'articolo 2, comma 1, si raccomanda di non escludere dalla concessione della cassa integrazione in deroga gli apprendisti e i lavoratori a domicilio; mentre, per quanto concerne i lavoratori in somministrazione (cosiddetti interinali), si potrebbe prevedere l'integrazione di quanto assicurato dal Fondo di settore, qualora eroghi prestazioni economiche inferiori a quelle garantite dalla deroga.

Con riferimento al medesimo comma, per quanto riguarda il requisito di anzianità lavorativa presso l'impresa, si invita il Governo a introdurre una soluzione intermedia tra le attuali 90 giornate lavorative e i 12 mesi introdotti dallo schema di parere in esame.

Tra le causali di sospensione dell'attività produttiva si riterrebbe inoltre utile specificare se rientrano nella fattispecie anche quelle imprese soggette a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. Su quest'ultimo aspetto, pur concordando con l'esclusione dal trattamento di integrazione salariale in deroga per i casi di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa, di cui al comma 2, si ritiene necessario precisare che la limitazione è riferita alla parte di impresa cessata, ammettendo quindi alla prestazione in deroga la parte di impresa che prosegue l'attività.

Il comma 3 del medesimo articolo riconosce come tipologie d'impresa solo quelle contemplate dall'articolo 2082 codice civile, escludendo di fatto tutto un tessuto produttivo costituito da piccoli imprenditori e datori di lavoro aventi altra natura giuridica. Al riguardo, si propone di mantenere il beneficio anche a favore di tutti gli altri datori di lavoro: in particolare piccoli imprenditori, cooperative e studi professionali.

Al comma 6 occorre precisare il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, secondo l'attuale interpretazione del Ministero, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa.

Riguardo ai trattamenti di integrazione salariale concessi dai fondi di solidarietà bilaterali, di cui al comma 8, potrebbe essere opportuno chiarire se i limiti di durata della proroga in deroga si computino assumendo come termine iniziale il superamento dei limiti di durata del trattamento previsti dalla disciplina dei fondi stessi, oppure quello dei limiti (eventualmente diversi) di durata stabiliti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale, richiamati nel medesimo comma 8.

In tema di procedure autorizzative, di cui ai commi 10-12, si suggerisce di prevedere un procedimento che si avvia con un doppio canale di apertura della pratica (presentazione alla regione e comunicazione all'INPS), successivo esame da parte della regione e definitiva autorizzazione dell'INPS nel termine di 15 giorni, con clausola di silenzio-assenso. Resta ferma la complessiva attività di monitoraggio prevista in capo all'INPS.

All'articolo 3, i commi 4 e 5 introducono limiti di durata della mobilità in deroga: potrebbe essere opportuno esplicitare se nel computo di tali limiti si prescindano dalla circostanza che le prestazioni siano state o meno continuative.

Conclusivamente, si evidenzia la grave necessità, rappresentata nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle regioni, di dare certezza di copertura alla stima di ulteriore fabbisogno di risorse necessario per coprire il 2013. In questo senso, si suggerisce di valutare la possibilità di: a) definire riparti a cadenza periodica e non uno solo l'anno; b) considerare eventualmente l'ipotesi di un decremento progressivo del valore dell'assegno, così da ampliare la platea dei beneficiari; c) analizzare le ragioni di eventuali marcati scostamenti tra una regione e l'altra nella stima di ulteriori fabbisogni di risorse, imputabili a una possibile discutibile gestione, piuttosto che a criticità particolari.

Un'altra considerazione è riferibile alla condizione dei lavoratori per i quali non è possibile il rientro al lavoro a causa di cessazione dell'attività. Si propone pertanto al Governo di superare l'istituto della «mobilità in deroga» e di valutare la possibilità di concedere a tali soggetti una «dote», in due modi: a) estendendo anche a loro la concessione (prevista per l'ASpI) in unica soluzione dell'indennità mensile per un numero di mensilità pari a quelle spettanti non ancora percepite, se intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare una micro impresa o associarsi in cooperativa; b) collegando l'erogazione all'attivazione di un *voucher* di ricollocazione spendibile presso centri per l'impiego accreditati, secondo le modalità e in applicazione del modello sperimentale previsto in Legge di Stabilità 2014.

Si rimarca inoltre l'esigenza di prevedere nello schema di decreto il requisito essenziale dell'accordo sindacale, nei termini previsti dalle norme, per l'avvio e l'efficacia della procedura.

Infine, e in via generale, si nota la mancanza di indicazioni tese a collegare gli interventi previsti con le politiche attive del lavoro; si coglie pertanto l'occasione per invitare il Governo a valutare l'opportunità di richiamare, eventualmente anche in questa sede, l'obbligatorietà per tutti i beneficiari, salvo eccezioni motivate, di seguire specifici corsi di formazione e riqualificazione, nonché percorsi tesi al reinserimento nel tessuto produttivo, con attivazione degli strumenti di assistenza allo scopo necessari.

Da ultimo, si ribadisce la necessità che dalla novellata disciplina sugli ammortizzatori sociali in deroga restino esclusi alcuni comparti, quali il settore della pesca, che deve continuare a fruire di un trattamento specifico determinato dalle caratteristiche di tipo produttivo e dalla peculiarità dei rapporti di lavoro, e per il quale è stato previsto apposito fondo all'interno della Legge di Stabilità 2014.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

considerato che potrebbe dubitarsi in ordine all'opportunità di mantenere in vita la mobilità in deroga, visto che l'ASPI è già operativa, e che ciò è previsto per assicurare continuità con gli interventi in essere;

evidenziato che, quanto al percorso di costituzione dei Fondi di solidarietà, occorre esser certi che lo schema eviti penalizzazioni anche indirette per chi li ha realizzati o li sta costituendo, a vantaggio di quanti, per varie ragioni, non vi hanno invece ancora proceduto;

sottolineato che, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, i rappresentanti delle regioni hanno segnalato che il nuovo schema allargherebbe, anziché restringere, la platea dei beneficiari di mobilità in deroga, cioè di lavoratori di aziende cessate o di prossima cessazione;

richiamato che, sempre a giudizio dei rappresentanti delle regioni, non vi sarebbero i tempi tecnici per l'applicazione del decreto dal 1° gennaio 2014, ciò che renderebbe necessaria una fase di transizione,

esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

All'articolo 1, comma 3, si suggerisce di specificare che i requisiti soggettivi di anzianità lavorativa, previsti dall'articolo 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183, operano solo nella parte in cui non siano modificati da altre norme specifiche dello schema di decreto, quali quelle all'articolo 2, comma 1.

Quanto all'articolo 2, comma 1, si raccomanda di non escludere dalla concessione della cassa integrazione in deroga gli apprendisti e i lavoratori a domicilio; mentre, per quanto concerne i lavoratori in somministrazione (cosiddetti interinali), si potrebbe prevedere l'integrazione di quanto assicurato dal Fondo di settore, qualora eroghi prestazioni economiche inferiori a quelle garantite dalla deroga.

Con riferimento al medesimo comma, per quanto riguarda il requisito di anzianità lavorativa presso l'impresa, si invita il Governo a introdurre una soluzione intermedia tra le attuali 90 giornate lavorative e i 12 mesi introdotti dallo schema di parere in esame.

Tra le causali di sospensione dell'attività produttiva si riterrebbe inoltre utile specificare se rientrano nella fattispecie anche quelle imprese soggette a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. Su quest'ultimo aspetto, pur concordando con l'esclusione dal trattamento di integrazione salariale in deroga per i casi di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa, di cui al comma 2, si ritiene necessario precisare che la limitazione è riferita alla parte di impresa cessata, ammettendo quindi alla prestazione in deroga la parte di impresa che prosegue l'attività.

Il comma 3 del medesimo articolo riconosce come tipologie d'impresa solo quelle contemplate dall'articolo 2082 codice civile, escludendo di fatto tutto un tessuto produttivo costituito da piccoli imprenditori e datori di lavoro aventi altra natura giuridica. Al riguardo, si propone – in termini di condizione – di mantenere il beneficio anche a favore di tutti gli altri datori di lavoro: in particolare piccoli imprenditori, cooperative e studi professionali.

Al comma 6 occorre precisare il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, secondo l'attuale interpretazione del Ministero, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa.

Riguardo ai trattamenti di integrazione salariale concessi dai fondi di solidarietà bilaterali, di cui al comma 8, potrebbe essere opportuno chiarire se i limiti di durata della proroga in deroga si computino assumendo come termine iniziale il superamento dei limiti di durata del trattamento previsti dalla disciplina dei fondi stessi, oppure quello dei limiti (eventualmente diversi) di durata stabiliti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale, richiamati nel medesimo comma 8.

In tema di procedure autorizzative, di cui ai commi 10-12, si suggerisce di prevedere un procedimento che si avvia con un doppio canale di apertura della pratica con unico atto amministrativo (presentazione alla regione e sua trasmissione all'INPS), successivo esame da parte della regione e definitiva autorizzazione dell'INPS nel termine di 15 giorni, con clausola di silenzio-assenso. Resta ferma la complessiva attività di monitoraggio prevista in capo all'INPS.

All'articolo 3, i commi 4 e 5 introducono limiti di durata della mobilità in deroga: potrebbe essere opportuno esplicitare se nel computo di tali limiti si prescinda dalla circostanza che le prestazioni siano state o meno continuative.

Conclusivamente, si evidenzia la grave necessità, rappresentata nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle regioni, di dare certezza di copertura alla stima di ulteriore fabbisogno di risorse necessario per coprire il 2013. In questo senso, si suggerisce di valutare la possibilità di: a) definire riparti a cadenza periodica e non uno solo l'anno; b) considerare eventualmente l'ipotesi di un decremento progressivo del valore dell'assegno, così da ampliare la platea dei beneficiari; c) analizzare le ragioni di eventuali marcati scostamenti tra una regione e l'altra nella stima

di ulteriori fabbisogni di risorse, imputabili a una possibile discutibile gestione, piuttosto che a criticità particolari.

Un'altra considerazione è riferibile alla condizione dei lavoratori per i quali non è possibile il rientro al lavoro a causa di cessazione dell'attività. Si propone pertanto al Governo di superare l'istituto della «mobilità in deroga» e di valutare la possibilità di concedere a tali soggetti una «dote», in due modi: a) estendendo anche a loro la concessione (prevista per l'ASpI) in unica soluzione dell'indennità mensile per un numero di mensilità pari a quelle spettanti non ancora percepite, se intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare una micro impresa o associarsi in cooperativa; b) collegando l'erogazione all'attivazione di un *voucher* di ricollocazione spendibile presso centri e servizi per l'impiego accreditati, secondo le modalità e in applicazione del modello sperimentale previsto in Legge di Stabilità 2014.

Si rimarca inoltre l'esigenza di prevedere nello schema di decreto il requisito essenziale dell'accordo sindacale, nei termini previsti dalle norme, per l'avvio e l'efficacia della procedura.

Infine, e in via generale, si nota la mancanza di indicazioni tese a collegare gli interventi previsti con le politiche attive del lavoro; si coglie pertanto l'occasione per invitare il Governo a valutare l'opportunità di richiamare, eventualmente anche in questa sede, l'obbligatorietà per tutti i beneficiari, salvo eccezioni motivate, di seguire specifici corsi di formazione e riqualificazione, nonché percorsi tesi al reinserimento nel tessuto produttivo, con attivazione degli strumenti di assistenza allo scopo necessari.

Da ultimo, si ribadisce la necessità che dalla novellata disciplina sugli ammortizzatori sociali in deroga restino esclusi alcuni comparti, quali il settore della pesca, che deve continuare a fruire di un trattamento specifico determinato dalle caratteristiche di tipo produttivo e dalla peculiarità dei rapporti di lavoro, e per il quale è stato previsto apposito fondo all'interno della Legge di Stabilità 2014.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BAROZZINO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74

La 11<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);

premesso che:

è noto che lo strumento degli ammortizzatori in deroga è stato utilizzato a volte – ma non senza ragione- anche in maniera esorbitante rispetto alle sue finalità, così che il legislatore ha inteso stabilire criteri uniformi a livello nazionale per superare precedenti errori applicativi;

tali criteri sono stati delegati al decreto interministeriale in esame, la cui fonte normativa è l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013. L'articolo dispone:

a) di determinare con decreto interministeriale criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riguardo:

1) ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande;

2) alle causali di concessione;

3) ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito;

4) alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari;

b) il rispetto «degli equilibri di bilancio programmati» da parte dei criteri determinati;

dalla disposizione emerge con chiarezza la finalità del decreto e i confini entro cui esso deve muoversi: definire criteri uniformi, senza incidere sulla disciplina di fonte primaria che riguarda gli ammortizzatori in deroga, che il legislatore non ha modificato;

secondo la legge vigente (ex articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92), gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti interministeriali, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali);

lo schema di decreto, invece, reca evidenti contenuti *contra legem* che vanno oltre la definizione di criteri uniformi, realizzando una sorta di «*spending review*» degli ammortizzatori sociali:

1) riducendo pesantemente la tutela nei confronti dei lavoratori e colpendo, in particolare, tipologie di lavoratori, come gli apprendisti e i som-

ministrati, che per la prima volta avevano trovato forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro che rappresentano la parte debole e meno tutelata del mercato del lavoro;

- 2) riducendo la platea dei datori di lavoro;
- 3) cancellando competenze alle Regioni e alle Province autonome;

nonostante le dichiarazioni bellicose del Governo, succedutesi nei mesi, l'interpretazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 non lascia margini di incertezza con riferimento al fatto che i criteri da individuare siano meramente ricognitivi, al fine di dare uniformità a livello nazionale, e non innovativi, come invece è stato fatto nel decreto in esame, ponendo la fonte regolamentare in contrasto con la fonte legislativa, di rango primario. Il riferimento al rispetto «degli equilibri di bilancio programmati» è da intendersi confermativo del fatto che la fonte regolamentare, così come non può arbitrariamente restringere la platea dei beneficiari, così non potrebbe estenderla;

lo schema di decreto crea delle rigidità e contiene delle esclusioni che sono incompatibili con la *ratio legis* degli ammortizzatori in deroga, introdotti per dare risposte a quei lavoratori e a quelle aziende che non accedono agli ammortizzatori sociali ordinari o straordinari, o che non possono più accedervi, in particolare in un momento di congiuntura economica particolarmente difficile;

con gli ammortizzatori in deroga si è voluto introdurre uno strumento flessibile, adattabile anche al caso concreto, per sua natura temporaneo e anche transitorio nell'attesa di un'ineludibile riforma in senso universale degli ammortizzatori sociali. Anche per tali ragioni la legge ha rimesso la definizione degli interventi agli accordi tra Governo e Regioni;

l'illegittimo decreto in esame è l'espressione di una politica liberista che non rispetta la dignità sociale dei lavoratori e delle imprese e abdica al dovere di salvaguardare il lavoro e l'occupazione, principi fondamentali della Costituzione italiana;

l'indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 2012 della Banca d'Italia, diffusa poche ore fa, mostra come il 10 per cento delle famiglie con il reddito più basso percepisce il 2,4 per cento del totale dei redditi prodotti mentre il 10 per cento di quelle con redditi più elevati percepisce invece una quota del reddito pari al 26,3 per cento. Nel nostro Paese, quindi, continuano a crescere le disuguaglianze perché il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede il 46,6 per cento della ricchezza netta familiare totale (45,7 per cento nel 2010), ma il Governo decide di ignorare questi dati e di tagliare le briciole riservate al mondo del lavoro in crisi, quello produttivo, anziché aggredire tali disuguaglianze;

lo schema di decreto reca anche l'arbitraria eliminazione della possibilità che le Regioni regolamentino tramite accordi con le parti sociali situazioni specifiche a livello territoriale;

il ruolo delle Regioni viene sostanzialmente cancellato sia sul piano procedurale che su quello sostanziale – in violazione della Costituzione –, poiché di fatto viene loro affidato un ruolo di meri esecutori. Ciò

appare evidente, in particolare, con riferimento alla modalità di invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte di un successivo processo istruttorio e autorizzativo che rimarrebbe in capo alle Regioni. Ma l'articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013 prevede l'invio dalle Regioni ad INPS non delle domande, ma dei decreti autorizzativi, al solo fine di effettuare il monitoraggio della spesa;

infine, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 372 del 9 gennaio 2014 riguardante gli ammortizzatori sociali in deroga 2014, nel quale dà indicazioni alle sue sedi, sulla base delle disposizioni della nota del Ministero del Lavoro n. 43332 del 16 dicembre 2013. Tale nota dispone che, in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, le Regioni e le Province autonome non concedano cassa integrazione in deroga o mobilità in deroga per periodi superiori a 6 mesi per il 2014. Con nota del 4 dicembre 2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha altresì autorizzato le Regioni a continuare ad utilizzare anche per l'anno 2014, le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori sociali in deroga;

le Regioni, tuttavia, denunciano l'impossibilità di procedere in mancanza di risorse. Risulterebbe che il flusso di denaro tra Ministero del tesoro e INPS si sia bloccato, in quanto il Ministero e l'INPS avrebbero deciso di non erogare liquidità per la cassa integrazione in deroga fino all'adozione del decreto interministeriale esaminato, ritenendo generica l'autorizzazione contenuta nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A parte osservare che il decreto interministeriale in nessun caso potrà avere effetto retroattivo, non è ammissibile che istituzioni pubbliche contraddicano atti formali da loro stesse adottati. È necessario, pertanto, che venga immediatamente ripreso il pagamento della cassa in deroga, anche in assenza dell'adozione del decreto interministeriale esaminato,

a fronte delle ragioni illustrate si invita il Governo a ritirare lo schema di decreto esaminato e a garantire immediatamente la copertura finanziaria necessaria a coprire il fabbisogno della cassa in deroga relativa al 2013. Occorre recuperare la grave incertezza sociale procurata a molti lavoratori, che ad oggi non sanno se potranno ricevere o meno le loro indennità. Ben 11 regioni hanno sospeso le autorizzazioni e mancano un miliardo e settanta milioni di euro per coprire le richieste giacenti nelle Regioni relative al 2013;

esprime parere negativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
CATALFO, BENCINI, PAGLINI E PUGLIA SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 74**

La 11<sup>a</sup> Commissione del Senato,

in sede d'esame dello schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (AG 74);

considerato che:

lo schema di decreto in esame riduce drasticamente i periodi temporali di possibile fruizione degli ammortizzatori in deroga, ponendosi come unico obiettivo concreto, a far data dall'anno 2014, di realizzare un risparmio di cassa;

tale risparmio, in assenza di un contestuale avvio di un ammortizzatore sociale universalistico, che fornisca un sostegno al reddito per tutti coloro che ne sono sprovvisti, andrà a incidere prevalentemente sui soggetti sociali più deboli e maggiormente in difficoltà, delineandosi come una effettiva dismissione degli attuali ammortizzatori sociali in deroga;

nel corso dell'anno 2014, pur in presenza di una moderata ripresa economica, non si prevede ancora una riduzione della disoccupazione, ma, anzi un suo ulteriore incremento;

a tale situazione, vanno a sommarsi gli effetti, ancora non completamente sanati, della riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno comportato un accrescimento dell'area di povertà relativa in particolare per quanto riguarda migliaia di lavoratori ultraquarantenni e ultracinquantenni, che perso il lavoro dopo il 2007 in questa fase di crisi non hanno avuto alcuna possibilità di trovare una nuova occupazione;

nella sostanza la bozza di decreto in esame da una parte appare come uno strumento per ridurre ulteriormente le tutele sul lavoro senza nel contempo e proporzionalmente aumentare le cosiddette tutele sul mercato;

in particolare, come del resto rilevato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, appare assai grave

– che dalla fruizione degli ammortizzatori in deroga vengano esclusi gli apprendisti ed i somministrati;

– che, in luogo degli attuali 90 giorni, venga richiesto al lavoratore, sempre per poter fruire degli ammortizzatori, un'anzianità di 12 mesi;

– l'assoluta esclusione della concessione della cassa integrazione in deroga per cessazione di attività, nonché l'estensione dell'esclusione anche al caso di procedure concorsuali;

– che si pretenda la fruizione delle ferie preventiva al ricorso all'ammortizzatore in deroga;

– che, per quanto riguarda un istituto come la mobilità in deroga, socialmente così rilevante in questo momento di crisi, l'unica reale disposizione è la sua progressiva dismissione.

si ritiene dunque lo schema di decreto in esame totalmente sbagliato ed inopportuno e si auspica invece un percorso che non elimini le già inadeguate tutele vigenti ma porti all'introduzioni di strumenti di tutela universali come il reddito di cittadinanza;

esprime parere contrario.



## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE MUNERATO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74**

La 11<sup>a</sup> Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali (Atto Governo n.74), che consta di 5 articoli, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013;

considerato che l'articolo 2 del medesimo provvedimento definisce i criteri per la fruizione della cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo. In particolare, per quanto concerne l'ambito soggettivo, sono beneficiari della cassa in deroga gli operai, gli impiegati e i quadri che lavorino nelle sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile, purché abbiano un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, siano sospesi dal lavoro ovvero effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva; per quanto riguarda l'ambito oggettivo, invece, si prevede che la cassa in deroga possa essere concessa soltanto in situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione; è pertanto disposto espressamente il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa;

ritenuto tale divieto non in linea con lo spirito e la volontà del legislatore che ha introdotto nel nostro ordinamento la cassa in deroga; negando, infatti l'erogazione delle prestazioni in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale – o di parte di essa – si lasciano privi di sostegno al reddito i lavoratori di tutte quelle imprese che spesso sono costrette a ricorrere alle cessioni di rami aziendali per oggettive esigenze produttive;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 3, nel disciplinare i criteri per la fruizione della mobilità in deroga, definisce un quadro di interventi differenziato tra Nord e Sud, con previsione di un periodo di concessione più lungo per i lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno;

valutata tale differenziazione in contrasto con i dati reali della crisi economica, che registrano un maggiore e più grave stato di emergenza proprio nel Settentrione, dove si concentra la realtà produttiva del nostro Paese;

esprime parere contrario.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria**

**82<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ROMANO (*PI*) illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che recepisce le richieste di integrazione desumibili dalla proposta alternativa di parere avanzata nella seduta precedente dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri. Precisa che, rispetto allo schema da lui già proposto, la condizione contraddistinta dalla lettera e), concernente l'esclusione dell'applicazione integrale delle norme relative alla fabbricazione di medicinali finiti nei confronti di quanti trattano a vario titolo gli *Active pharmaceutical ingredients* (API), è riformulata nel senso che l'esclusione deve essere disposta se conforme alla normativa europea.

La PRESIDENTE osserva che il nuovo testo appena illustrato nella sostanza assorbe la proposta alternativa di parere.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) ringrazia il senatore Romano per aver recepito le indicazioni recate dal suo schema alternativo di parere, che risulta ora integrato nel testo del relatore.

Il sottosegretario FADDA esprime apprezzamento per la sintesi compiuta dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere favorevole, con condizioni, osservazioni e raccomandazione, illustrato dal relatore.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (n. 63)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2013.

La relatrice DIRINDIN (*PD*) dà lettura di uno schema di parere favorevole, con raccomandazione e osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FADDA ritiene condivisibili la raccomandazione e le osservazioni recate dallo schema di parere appena illustrato.

In mancanza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (n. 54)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) dà conto delle modificazioni introdotte nella riformulazione dello schema di parere, pubblicata in allegato, volte a recepire le richieste di integrazione avanzate nel corso della seduta di ieri. Fa presente che, a seguito di approfondimenti, è emerso che i riferimenti alle «scelte etiche fondamentali dello Stato» e al diritto del far-

macista al rifiuto di dispensare i medicinali, presenti nel provvedimento in esame, trovano riscontro, rispettivamente, nelle premesse e nell'articolo della direttiva oggetto di recepimento (considerato n. 7 e articolo 11, comma 1). Nondimeno, considerata l'importanza di tali temi, lo schema di parere è stato integrato da una osservazione diretta a invitare il Governo a svolgere comunque un approfondimento sulle corrispondenti disposizioni del provvedimento in esame, alla luce della normativa europea e dei principi e diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Saggiunge che, nella nuova formulazione dello schema di parere, è stata inoltre inserita una condizione che recepisce la richiesta della senatrice Dirindin in ordine all'utilizzo del termine «assistibile» in sostituzione o in aggiunta al termine «assicurato». Fa presente, infine, che intende rendere più incisiva la formulazione delle osservazioni, in aderenza a una richiesta avanzata per le vie brevi dal senatore D'Ambrosio Lettieri, sopprimendo il riferimento ricorrente alla valutazione di «opportunità».

La PRESIDENTE rileva, incidentalmente, che la formulazione delle osservazioni consiste di norma in un invito al Governo a valutare l'opportunità di un determinato intervento sul testo.

Il sottosegretario FADDA manifesta apprezzamento per la nuova formulazione dello schema di parere illustrata dalla relatrice.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) esprime l'avviso che la redazione delle osservazioni in termini di maggiore o minore coerenza rientri nella discrezionalità della Commissione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) reputa opportuna una formulazione più incisiva delle osservazioni. Quanto al diritto all'obiezione di coscienza del farmacista, dà atto dell'esistenza di una norma di riferimento nella direttiva, ma ritiene anche che il tema sia molto complesso e pertanto non possa essere trattato in maniera non sufficientemente meditata, attraverso una disposizione non organica. Pertanto, chiede che l'osservazione concernente tale aspetto del testo sia almeno rafforzata, prevedendo il necessario rispetto del diritto degli ammalati a ricevere i farmaci di cui hanno bisogno. Ove la relatrice ritenga di non poter accedere a tale istanza, si riserva di avanzare una richiesta di votazione per parti separate.

La relatrice BIANCONI (*NCD*), nel ritenere non condivisibile la richiesta di voto per parti separate, fa presente che il provvedimento non introduce alcuna nuova disciplina in tema di diritto all'obiezione di coscienza del farmacista, mentre l'osservazione già presente nello schema di parere appare sufficientemente garantista nel richiamare il rispetto della normativa europea e dei principi e diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Il sottosegretario FADDA ribadisce che, ad avviso del Governo, lo schema di parere elaborato dalla relatrice è equilibrato e condivisibile, e sarebbe pertanto auspicabile che non fosse posto in votazione per parti separate, anche se in proposito si rimette alle valutazioni della Commissione.

La PRESIDENTE fa rilevare che il comma 3 dell'articolo 12 del provvedimento, sia pure con formulazione non del tutto perspicua, si riferisce al diritto del farmacista di rifiutare per ragioni etiche di dispensare i medicinali «ove previsto dalla normativa vigente». Esprime l'avviso che l'istanza avanzata dalla senatrice Dirindin possa trovare accoglimento, senza riformulare l'osservazione in questione, ma introducendo tra le premesse un'indicazione concernente il necessario rispetto del diritto degli ammalati a poter disporre dei medicinali.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) ritiene che debba essere chiarito il significato normativo del comma 3 dell'articolo 12 dello schema di decreto, che allo stato non parrebbe legittimare un rifiuto del farmacista italiano, dal momento che non si rinviene una normativa di riferimento nell'ordinamento interno.

La PRESIDENTE propone una breve sospensione dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,20.*

La senatrice DIRINDIN (*PD*) chiede di introdurre, nell'osservazione concernente il comma 3 dell'articolo 12, l'invito a precisare che nulla si innova dal punto di vista normativo in materia di diritto all'obiezione di coscienza del farmacista.

La relatrice BIANCONI (*NCD*) ribadisce che l'attuale formulazione dell'osservazione, nel richiamare i principi e diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione al fine di prevenire eventuali questioni applicative, è a suo avviso sufficiente a fugare timori e perplessità.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) ravvisa l'opportunità che il rappresentante del Governo si esprima in proposito.

Il sottosegretario FADDA conferma di condividere l'impostazione seguita dalla relatrice.

La PRESIDENTE, in considerazione all'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta che potrebbe essere convocata per domani alle ore 8,45. Saggiunge, in risposta a una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore D'AMBROSIO LET-

TIERI (*FI-PdL XVII*), che si tratta di una seduta aggiuntiva a quella già programmata per le ore 9 in sede riunita con la Commissione lavoro, e dunque ad integrazione delle convocazioni già diramate.

In mancanza di obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 56**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 1<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

considerato che lo schema è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/62/UE, finalizzata ad impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

considerato che la direttiva ha lo scopo di eliminare dal mercato i medicinali falsificati sotto il profilo dell'identità o dell'origine, che possono contenere sostanze di qualità inferiore alla norma o in dosaggi diversi da quanto dichiarato, e che rappresentano una grave minaccia per la salute pubblica, riconosciuta anche dall'Organizzazione mondiale della sanità;

considerato che la direttiva stabilisce che i medicinali soggetti a prescrizione devono presentare determinati elementi di sicurezza che consentono l'individuazione immediata di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e che consentono di verificarne la manomissione, e stabilisce inoltre che, anche su segnalazione delle autorità competenti degli Stati membri (l'AIFA per l'Italia), la Commissione può stabilire, con atto delegato, quali farmaci non soggetti a prescrizione debbano sottostare alle rafforzate disposizioni di sicurezza;

considerato che la direttiva stabilisce che la fabbricazione di sostanze attive sia soggetta al rispetto delle buone prassi di fabbricazione e che, per quanto concerne la fabbricazione di sostanze attive nei Paesi terzi, queste siano accompagnate da una conferma scritta da parte dell'autorità competente del Paese terzo esportatore all'atto dell'importazione nell'Unione, stabilendo, inoltre, che gli importatori devono verificare il rispetto delle buone pratiche e il possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli esportatori terzi e segnalare alle autorità competenti i casi di sospetta falsificazione;

considerato che la direttiva affronta anche la vendita illegale di farmaci tramite Internet, al fine di contrastare la circolazione di medicinali falsificati, stabilendo che i siti Internet che vendono medicinali devono essere collegati al sito *web* dell'autorità competente interessata, e che secondo lo schema di decreto deve essere presente nel sito un logo specifico

e un *link* che rimandi al sito del Ministero della salute, il quale a sua volta deve contenere una lista di tutti i soggetti autorizzati alla vendita in rete;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 1, comma 1, punto 1, la lettera c) sia così riformulata: «c) alla lettera s), dopo le parole "su tutto il territorio in questione" sono aggiunte le seguenti: "a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali siano stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche;"»;

b) che all'articolo 52-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, punto 8, il comma 4 sia riformulato come segue: «I soggetti di cui al comma 2 trasmettono il modulo di registrazione all'AIFA almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività. L'AIFA, in base alla valutazione del rischio, può decidere di effettuare un'ispezione entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di registrazione dandone comunicazione al richiedente entro il medesimo termine. In tal caso l'ispezione è effettuata nei successivi sessanta giorni e l'attività non può essere avviata prima di trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell'ispezione. Resta comunque fermo il potere dell'AIFA di effettuare ispezioni anche dopo l'avvio dell'attività.»;

c) considerato che, per le proprie specificità, il farmaco in nessun modo può essere assimilato ad un comune bene di consumo e che sono previste specifiche norme (decreto ministeriale 6 luglio 1999, recante linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano) a disciplina delle modalità attraverso cui i farmaci arrivano ai luoghi autorizzati alla loro dispensazione al pubblico, e visto che l'articolo 112-*quater* del decreto legislativo n. 219 del 2006 tace sulla applicazione anche alla modalità di vendita *on-line* delle vigenti norme sulle buone pratiche di distribuzione dei farmaci, che garantiscono che il farmaco possa raggiungere il pubblico senza subire alterazioni, appare necessario estendere esplicitamente, anche alla modalità di vendita *on-line*, l'applicazione delle vigenti norme sulle buone pratiche di distribuzione dei farmaci, al fine di garantire che il cittadino possa ricevere i farmaci nelle stesse condizioni in cui li troverebbe nelle farmacie e negli altri esercizi autorizzati alla loro dispensazione al pubblico: pertanto il Governo proceda conseguentemente alla modifica del citato articolo 112-*quater*;

d) modifichi il Governo l'articolo 1, comma 1, punto 12) dello schema, che sostituisce l'articolo 60 del decreto legislativo 219/2006, richiamando nel testo in maniera puntuale il comma quinto dell'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE, concernente gli eccipienti, introdotto dalla direttiva 2011/62/UE;

e) modifichi il Governo lo schema di decreto escludendo l'applicazione integrale delle norme concernenti la fabbricazione di medicinali finiti nei confronti degli operatori che trattano a vario titolo API, se in con-



formità alla normativa europea, tenendo conto delle attività effettivamente svolte dai citati operatori;

e con le seguenti osservazioni:

1. valuti il Governo la opportunità, al fine di rendere più efficaci gli interventi dell'AIFA e delle Regioni, volti a limitare il fenomeno dei farmaci carenti o indisponibili sul territorio nazionale, a causa dell'esportazione parallela, di introdurre meccanismi di tempestiva trasmissione, anche in via telematica, da parte dei grossisti o dei farmacisti alla citata Agenzia e alle Regioni, dei dati relativi ai farmaci di cui si riscontra la carenza sul mercato, prevedendo, in caso di accertata violazione degli obblighi di servizio pubblico, adeguate sanzioni;

2. valuti il Governo la opportunità, per evitare che i siti *internet* autorizzati alla vendita di medicinali *on line*, eventualmente dismessi, possano essere utilizzati abusivamente da soggetti operanti nel campo della vendita illegale di prodotti medicinali contraffatti o di provenienza illecita ovvero che tali soggetti possano comunque attivare siti che possano indurre in errore gli utenti, di prevedere la creazione di un apposito dominio nell'ambito del sito *internet* del Ministero della salute o dell'AIFA in modo tale che tutti gli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali senza ricetta *on line* che non effettuano più tale attività siano immediatamente identificabili rendendo con ciò più agevoli anche i controlli;

3. con riferimento alle ispezioni di cui al comma 5 del capoverso «51-bis» dell'articolo 1, comma 1, punto 6) dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'ipotesi, ivi contenuta, di ispezione di un impianto di produzione di una sostanza attiva destinata all'esportazione, da parte di un Paese terzo con il quale viga un accordo di mutuo riconoscimento, sia valida solo qualora il medesimo Paese terzo figuri nell'elenco di Paesi con livello di tutela della salute pubblica ritenuto «equivalente», adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 111-ter della direttiva 2001/83/CE;

4. in relazione al trattamento sanzionatorio delle nuove fattispecie di reato previste dal numero 31) dell'articolo 1 dello schema, introdotte attraverso modifiche testuali all'articolo 147 del decreto legislativo n. 219 del 2006, valuti il Governo l'adeguatezza delle sanzioni comminate in termini di dissuasività e proporzionalità, nonché l'opportunità di introdurre la clausola di salvaguardia «salvo che il fatto costituisca più grave reato» come *incipit* delle singole disposizioni incriminatrici;

5. verifichi il Governo la correttezza del riferimento all'articolo 112-quinquies della direttiva 2001/83/CE, contenuto nel numero 29), capoverso articolo 142-quater dell'articolo 1 dello schema;

e con la seguente raccomandazione:

il Governo ponga in essere quanto prima le attività necessarie alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (*Medicrime*).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 63**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che l'atto, adottato dal Governo in esercizio della delega recata dall'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), è diretto a dare attuazione alla direttiva 2012/26/UE che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

considerato che la direttiva europea oggetto di recepimento è volta a rafforzare il sistema di farmacovigilanza dell'Unione europea;

preso atto che non tutte le disposizioni della direttiva 2012/26/UE sono recepite mediante lo schema di decreto legislativo in titolo, ma soltanto quelle contenute nei paragrafi 1, 5 e 12 dell'articolo 1;

rilevato che il Governo intende completare la trasposizione della direttiva 2012/26/UE, in parte, tramite il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 344 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013); in altra parte, in sede di adozione del decreto legislativo di recepimento di altra direttiva, la n. 2001/62/UE;

considerato che all'emanando decreto interministeriale è demandata la definizione delle procedure operative e delle soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza;

considerato che tale attuazione frazionata non appare esente da criticità, anche per la scelta di fare ricorso a una anomala fonte secondaria di natura non regolamentare, suscettibile di impugnativa in sede giudiziaria; e che, peraltro, il decreto interministeriale in questione risulta tuttora in fase di definizione;

esprime parere favorevole,

con la seguente raccomandazione: provveda il Governo a dare quanto prima completa attuazione alla normativa europea volta al rafforzamento della farmacovigilanza, di cui alla direttiva 2012/26/UE, preferibilmente mediante atti normativi di natura primaria;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di riformulare il titolo dello schema di decreto, al fine di evidenziare che l'attuazione della direttiva 2012/26/UE è solo parziale;

si valuti l'opportunità di rendere maggiormente perspicua la formulazione dell'articolo 34 del d. lgs. n. 219 del 2006, in particolare riguardo all'obbligo di motivazione posto in capo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (AIC) in sede di comunicazione della sospensione ovvero dell'interruzione definitiva della commercializzazione di un farmaco: andrebbe chiarito, in conformità alla direttiva oggetto di recepimento, che l'obbligo di motivazione concerne anche i casi in cui le ragioni della sospensione o dell'interruzione abbiano soltanto natura commerciale;

si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 1 dello schema di decreto, nella parte in cui introduce il comma 8-*bis* nell'articolo 34 del d. lgs. 219/2006, sostituendo le parole «oltre all'AIFA» con quelle «oltre che all'AIFA».

## **NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 54**

La Commissione Igiene e sanità,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che il termine di recepimento della direttiva 2011/24/UE e della direttiva 2012/52/UE è scaduto il 25 ottobre 2013 e che, in virtù dell'articolo 31, commi 1 e 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di recepimento scade il 4 marzo 2014;

considerato che il mancato recepimento delle predette direttive potrebbe indurre la Commissione europea ad avviare una procedura di infrazione;

considerato che il recepimento delle predette direttive rappresenta, oltre che un atto dovuto, anche un'opportunità per lo sviluppo e il miglioramento del servizio sanitario nazionale, in quanto quest'ultimo viene inserito in un sistema «aperto» a livello europeo e sottoposto al costante e reciproco confronto con i servizi sanitari degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato che il predetto recepimento consente di ampliare e rafforzare il principio di libertà di cura per tutti i cittadini, attraverso l'eliminazione degli ostacoli che impediscono ai pazienti di curarsi in altri Stati dell'Unione europea;

viste le osservazioni della 1<sup>a</sup> e della 14<sup>a</sup> Commissione;

visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

esprime:

parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 9 sia introdotta una disposizione volta a precisare che eventuali danni alla salute derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere, ancorché preventivamente autorizzate dalle ASL, non possano essere in alcun modo imputati al Servizio sanitario nazionale;

2) all'articolo 10, comma 8, venga specificato che, nei casi in cui l'autorizzazione preventiva all'assistenza transfrontaliera è negata per i motivi di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), cioè in ragione del fatto che l'assistenza sanitaria richiesta può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia, l'ASL competente individui e comunichi al paziente la specifica struttura sanitaria in

grado di erogare la prestazione entro il predetto termine con le garanzie di sicurezza e qualità della prestazione offerta;

3) sia introdotta una disposizione finale che preveda l'adozione di linee guida interpretative, o di atti analoghi, finalizzati ad assicurare, ferme restando le prerogative regionali, l'omogeneità dell'applicazione del decreto legislativo sul territorio nazionale, soprattutto con riguardo alle garanzie e ai mezzi di tutela del paziente, nonché a chiarire in quali casi si applichi la direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e in quali i regolamenti comunitari di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 833/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009), illustrando la differenza dei regimi rispettivamente previsti, con particolare riferimento alla situazione degli italiani residenti all'estero;

4) all'articolo 19 sia previsto che il monitoraggio in ordine all'applicazione del decreto legislativo e agli effetti da esso derivanti sia svolto anche mediante audizioni o consultazioni periodiche, da parte del Ministero della salute, di Associazioni di cittadini e di pazienti, al fine dell'adozione di eventuali interventi correttivi o migliorativi; nonché che il Ministro della salute fornisca periodicamente una informativa alle competenti Commissioni parlamentari in ordine allo stato di attuazione del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/24/UE;

5) provveda il Governo a sostituire ovvero ad affiancare, ovunque ricorra nel testo, la dizione «assicurato» con quella «assistibile», nel rispetto dei principi che regolano il funzionamento del Servizio sanitario nazionale;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere strumenti in grado di specificare e/o di rendere conoscibili e facilmente accessibili ai pazienti gli *standard* e gli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio italiano, di cui agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto, nonché i livelli di qualità e di sicurezza dell'assistenza sanitaria, al di sotto dei quali può essere negata l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del medesimo schema di decreto;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere adeguate misure che tengano conto della circostanza che la cartella clinica informatizzata non risulta ancora a regime in alcune aree del Paese;

c) valuti il Governo l'opportunità di promuovere specifiche campagne di informazione in ordine ai diritti introdotti dalla direttiva 2011/24/UE;

d) valuti il Governo la possibilità di individuare, con riferimento agli assistiti disabili, meccanismi di rimborso delle spese di viaggio e di alloggio sostenute per usufruire delle cure e dell'assistenza negli altri Stati membri della U.E.;

e) valuti il Governo l'opportunità che tra le funzioni attribuite al Punto di contatto nazionale di cui all'articolo 7, rientrino anche funzioni di informazione completa per gli assistiti residenti sul territorio nazionale in ordine agli *standard* di qualità e di sicurezza delle strutture sanitarie

degli altri Stati membri della U.E. nonché in ordine agli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività nei predetti Stati;

*f)* valuti il Governo l'opportunità di chiarire, anche nelle relazioni di accompagnamento, laddove richiamate le nozioni di «prestatore di assistenza sanitaria» di cui alla lettera h) dell'articolo 3, nelle varie disposizioni dello schema, se in esse rientrino le persone giuridiche, le persone fisiche o entrambe;

*g)* valuti il Governo l'opportunità di chiarire, anche nelle relazioni di accompagnamento, a quali registri nazionali o locali si intende riferirsi all'articolo 11, comma 3;

*h)* valuti il Governo l'opportunità di approfondire, con riferimento all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, la coerenza delle norme predette con i principi e le disposizioni della normativa europea oggetto di recepimento, nonché con i principi e i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, al fine di evitare difficoltà applicative delle richiamate disposizioni.

**Plenaria****83<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*

DE BIASI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il professor Sergio Pecorelli, presidente, il professor Luca Pani, direttore generale, l'avvocato Francesca Mastroianni, direttore dell'Ufficio affari legali, la dottoressa Arianna Gasparini, direttore dell'Ufficio stampa e della comunicazione, il dottor Alessandro Faia e la dottoressa Emanuela Iorio dell'ufficio stampa e comunicazione e, in rappresentanza del Nucleo antisofisticazione e sanità (NAS) dell'Arma dei Carabinieri, il generale di divisione Cosimo Piccinno, Comandante dei NAS, accompagnato dal maggiore Pietro Della Porta, Capo Ufficio del Comando tutela della salute e dal Luogotenente Loreto Buccola.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti delle Associazioni Opera santa Rita Onlus, Casa di Ventignano, Ragazzi speciali Onlus e dell'Istituto di Ortofonologia dello scorso 23 gennaio, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizione di esponenti del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Rivolto un saluto agli ospiti, la PRESIDENTE cede la parola agli esponenti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

Dopo una breve introduzione del professor PECORELLI, presidente dell'AIFA, il professor PANI, direttore generale, svolge un'ampia relazione.

Fornisce, anzitutto, informazioni sulle cellule staminali e sul contesto regolatorio europeo e italiano, ponendo in rilievo che l'AIFA è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione dei medicinali per terapie avanzate e per la verifica dell'applicazione delle *good manufacturing practice* (GMP).

Riferisce, quindi, sull'operato dell'AIFA in relazione alla vicenda oggetto di indagine, a partire dall'ordinanza adottata in data 15 maggio 2012 nei confronti dell'Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia e della Stamina Foundation Onlus, provvedimento inibitorio finalizzato a tutelare la salute pubblica in ragione degli esiti di un'ispezione congiunta con il Comando Carabinieri per la tutela della salute, dalla quale sono emerse gravi irregolarità, con rischi per la salute umana.

Fa presente che, secondo quanto risulta ad AIFA, Stamina Foundation Onlus ha presentato due distinte domande di brevetto alla competente autorità statunitense: la prima, tra ottobre e dicembre 2010, è stata respinta; la seconda, avanzata nel settembre del 2012, identica nei contenuti alla precedente, risulta del pari respinta (*pre-final rejection*) per la non sussistenza del metodo scientifico che si intendeva brevettare, con note di cautela dell'ufficio brevetti statunitense circa la superficialità e i rischi della presunta metodologia. In proposito, segnala che il responsabile del Laboratorio di cellule staminali degli Spedali Civili di Brescia così come il medico coordinatore del progetto di cooperazione con la Onlus, hanno affermato che le attività della Stamina Foundation Onlus risultavano coperte da brevetto e i medici di Brescia risultano aver accettato il fatto di non poter conoscere cosa iniettavano nei loro pazienti, con ciò ponendo in essere una condotta contrastante con la deontologia medica.

Dopo aver descritto il trattamento secondo il metodo Stamina, si sofferma su alcune delle criticità rilevate, in merito ai donatori, alle metodiche di conservazione, ai livelli di contaminazione delle cellule, alle anomalie nella coltura e nel differenziamento.

Riferisce che le conclusioni delle due distinte e successive valutazioni di qualità, condotte sul metodo Stamina, consentono di affermare



che le cellule utilizzate non sono staminali, né in grado di generare cellule neuronali.

Riferisce, infine, le conclusioni cui si è pervenuti in esito all'esame delle cartelle cliniche del periodo da settembre 2013 a gennaio 2014, riguardo alla sicurezza e all'efficacia del trattamento. Risulta che la «sperimentazione scientifica» condotta è un pericoloso «cieco totale», poiché a nessuno è dato di sapere cosa venga effettivamente somministrato. Inoltre, in base all'analisi congiunta dal *data base* e delle cartelle, si può concludere che non ci sono elementi sufficienti per poter esprimere una valutazione dell'efficacia, in quanto per tre pazienti è stata inviata una sola cartella clinica, relativa all'inizio del trattamento, e negli altri casi non sono stati riscontrati miglioramenti oggettivi.

Seguono le domande e le considerazioni dei senatori.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) chiede se si debba inquadrare il metodo Stamina da un punto di vista farmacologico o trapiantologico, con quali modalità siano state condotte le verifiche sulle provette e se risulti o meno l'idoneità delle staminali a generare cellule neuronali.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), relatore sull'indagine conoscitiva, chiede di sapere se le competenze possedute dagli operatori di Stamina *Foundation* siano adeguate al tipo di attività svolta, se sia o meno possibile derogare alle regole GMP, quale sia il rapporto tra metodo Stamina e cosiddette cure compassionevoli e se vi sia un nesso tra il decesso di alcuni dei pazienti e la sottoposizione alla cosiddetta cura Stamina.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene che l'indagine conoscitiva debba appurare quando e in che modo sia entrato in crisi il meccanismo di controllo che avrebbe dovuto evitare le successive degenerazioni. In proposito, rileva che sarebbe assai utile disporre di notizie sull'operato dei soggetti istituzionali deputati al controllo prima del 2012, al fine di ricostruire gli eventi sin dalla loro più lontana origine.

Il senatore BIANCO (*PD*) si associa, ponendo in rilievo che già nel 2009 erano state inviate segnalazioni ai NAS (nuclei antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri) circa i rischi e le problematiche del cosiddetto metodo Stamina.

La senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice sull'indagine conoscitiva, dopo aver rimarcato che entrambe le domande di brevetto presentate da Stamina *Foundation* sono state respinte, senza repliche da parte del richiedente e addirittura con evidenze di cito-tossicità, chiede se sia mai stata avanzata da Stamina una richiesta formale di avvio delle attività di sperimentazione clinica, come sia stato possibile avviare l'erogazione di tale presunta cura nell'ambito di un ospe-

dale pubblico, se via sia mai stata una forma di autorizzazione da parte dell'AIFA e se sia vero che gli Spedali Civili di Brescia assumono di aver ottenuto un provvedimento di questo tipo.

La senatrice TAVERNA (M5S) chiede se siano stati effettuati accertamenti circa l'esistenza di benefici effettivi per i pazienti sottoposti a metodo Stamina e se AIFA disponga di tutte le cartelle cliniche.

La PRESIDENTE dà quindi la parola al generale Piccinno, avvertendo che dopo la sua esposizione potranno essere posti ulteriori quesiti dai senatori, ai quali sarà data risposta, così come a quelli già formulati, nella parte finale della seduta, ovvero nel corso di una seduta successiva.

Il generale PICCINNO riferisce diffusamente sulle attività di indagine condotte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, previa avvertenza che alcuni elementi di dettaglio non potranno essere forniti per ragioni di tutela del segreto investigativo.

Le indagini prendono le mosse da un articolo di stampa pubblicato l'8 maggio 2009, dedicato all'utilizzo di cellule staminali «clandestine». Accertata la veridicità di quanto riportato dall'articolo, il NAS di Torino denuncia all'autorità giudiziaria nove persone per associazione a delinquere. In seguito vengono individuate varie strutture nelle quali avvengono, al di fuori di qualsiasi norma, attività di prelievo e manipolazione di materiale biologico. In seguito l'attività degli inquirenti si concentra presso l'ospedale di Brescia, nel quale risulta che Stamina si sia trasferita. In particolare, a seguito di sopralluogo congiunto AIFA-NAS, effettuato in data 8 e 9 maggio 2012, si riscontrano gravi criticità, che conducono all'ordinanza già menzionata durante la relazione del professor Pani: laboratorio non a norma e fasi di lavorazione non identificabili; i medici che iniettano il prodotto nei pazienti non sono a conoscenza della natura del materiale somministrato; le cartelle cliniche non descrivono chiaramente il trattamento, mentre il *follow up* risulta eseguito su un solo paziente; sono trattati pazienti con malattie per le quali esistono valide alternative terapeutiche (morbo di Parkinson); i pareri del comitato etico consistono in autorizzazioni estremamente generiche.

Le successive attività di indagine tendono ad individuare le fasi e le motivazioni che hanno dato origine al rapporto di collaborazione tra Azienda ospedaliera e Stamina, nonché a stabilire la validità scientifica e clinica del metodo.

Emerge che i medici dell'ospedale sono venuti a conoscenza della possibilità di ricorrere al trattamento attraverso i sanitari dello stesso nosocomio, i quali avevano presentato casi di pazienti a seguito di contatti con la Regione Lombardia. Dall'analisi della documentazione, si evince che in una determinata deliberazione fu prospettata la possibilità di un accordo di collaborazione con Stamina per l'effettuazione di terapia cellulare somatica al di fuori della sperimentazione clinica, in base al decreto del Ministro della salute del 5 dicembre 2006, previa verifica delle condizioni

di legge e acquisizione dei previsti pareri o autorizzazioni. L'accordo viene poi stipulato in data 28 settembre 2011, e fa riferimento a metodiche «coperte da quattro brevetti», nonché, in tema di finanziamenti, a risorse economiche reperibili, in parte, nei bilanci annuali di Spedali Civili, con possibilità di reperimento di ulteriori fondi tramite richieste di finanziamenti a livello locale, nazionale, ed europeo. L'unico protocollo presentato da Stamina risulta relativo all'esclusivo trattamento della SMA (*Spinal Muscular Atrophy*), mentre, per quanto attiene al consenso informato nella cartella clinica dei pazienti, emerge prevalentemente l'esistenza di dichiarazioni non compilate correttamente.

Quanto ai risultati delle attività ispettive e dei conseguenti esami del materiale acquisito, emergono conclusioni così riassumibili: non risultano rispettate le disposizioni del decreto ministeriale 5 dicembre 2006; non risulta prova scientifica della validità del metodo Stamina; le procedure di purificazione cellulare sono inadeguate né sono rispettati i requisiti di qualità; il laboratorio risulta inadeguato per la produzione di medicinale di terapia cellulare; l'ordinanza adottata dall'AIFA risulta pertanto legittima, mentre superficiali appaiono le valutazioni del comitato etico dell'ospedale di Brescia.

Di tali risultati vengono informate le principali autorità pubbliche interessate, tra le quali 17 sezioni del lavoro di Tribunale civile.

In conclusione, il generale Piccinno riferisce che anche le pressioni subite dai parlamentari durante la conversione del cosiddetto decreto-legge Balduzzi, nel maggio del 2013, formano oggetto di attenzione investigativa, dalla quale è scaturito un procedimento penale.

Si passa alle domande e alle considerazioni dei senatori.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) chiede se siano state avviate inchieste a carico dei giudici che hanno disposto il ricorso al cosiddetto metodo Stamina.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), relatore per la procedura informativa, ringraziato il generale Piccinno, domanda se risultino ai NAS autorizzazioni a favore degli Spedali Civili di Brescia, se siano emersi accessi preferenziali di personalità pubbliche alla cosiddetta cura Stamina presso gli Spedali Civili di Brescia, quale sia la valutazione sul recente rifiuto opposto dai medici di Brescia a proseguire nella somministrazione del cosiddetto metodo Stamina.

La senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice per la procedura informativa, dopo aver elogiato la relazione e, più in generale, il lavoro svolto dai NAS, chiede quali siano i volumi finanziari legati alla vicenda Stamina, in che modo Stamina *Foundation* sia riuscita ad insinuarsi all'interno di una struttura pubblica, se constino rapporti tra rappresentanti di Stamina e apparati istituzionali, come ad esempio il Consiglio superiore di sanità, quale sia stato il ruolo svolto nella vi-

cenda dalla dirigenza e dal comitato etico di Brescia, se risultino malati indirizzati a Brescia dal Ministero della salute, come sia giuridicamente possibile che un magistrato disponga la somministrazione di una terapia abusiva, se stia emergendo un «effetto domino» tale da generare casi analoghi a quello Stamina e, infine, se le procedure e le normative che presidono alla materia oggetto di indagine siano ritenute adeguate o necessitino di interventi migliorativi.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) ritiene che sia indispensabile fare chiarezza su un aspetto specifico, ossia sull'esistenza di un'autorizzazione in virtù della quale gli Spedali Civili di Brescia hanno dato avvio alla somministrazione del cosiddetto metodo Stamina.

Il senatore BIANCO (*PD*), dopo aver sottolineato che la vicenda oggetto di indagine rammenta la teoria degli errori nei sistemi complessi, esprime l'avviso che sia necessario individuare le criticità sottese al caso in questione, al fine di prevenire il ripetersi di analoghe vicende incresciose. Premesso che sembra sussistere una vera e propria catena di errori, domanda chi abbia prescritto i trattamenti e se si tratti di un solo medico o di una pluralità di soggetti.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) chiede se la regione Abruzzo abbia sospeso le attività di sperimentazione del cosiddetto metodo Stamina, quale sia il ruolo svolto nella vicenda dagli ambienti scientifico-sanitari di Miami, se lo stato di San Marino abbia collaborato con le attività di indagine, quali siano le risultanze delle indagini sulle indebite pressioni ai parlamentari e se possa essere considerata dolosa la condotta tenuta da alcuni dei *media* che si sono occupati del caso.

Considerato l'imminente avvio dei lavori d'Assemblea, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione a una seduta successiva, che potrebbe avere luogo già nel corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE soggiunge che, se non vi sono obiezioni, la documentazione consegnata dagli ospiti nel corso dell'odierna audizione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

In assenza di obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 61**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE AL  
TRASBORDO DELLE ARMI CHIMICHE SIRIANE NEL PORTO DI GIOIA TAURO*

**Plenaria**

**55<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In considerazione del protrarsi dell'audizione svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria****41<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

**FATTORI**

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA****Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio 2014.

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che tiene conto dei principali elementi contenuti nella sua stessa relazione, svolta nella seduta precedente.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio 2014.

Il relatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che tiene conto dei principali elementi contenuti nella sua stessa relazione, svolta nella seduta precedente.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato dal relatore.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (n. COM (2013) 892 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (n. COM (2013) 893 definitivo)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il relatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*), il quale rileva preliminarmente che le proposte, insieme al COM(2013) 894 definitivo, costituiscono un pacchetto e intendono garantire la sicurezza alimentare, tutelare la salute pubblica e garantire il funzionamento del mercato interno dei prodotti alimentari, promuovendo, al contempo, l'innovazione per il settore alimentare e vietando in via provvisoria la commercializzazione di prodotti alimentari ottenuti da cloni e il ricorso a tecniche di clonazione a fini agricoli e di commercializzazione di cloni vivi.

Circa la proposta di direttiva sulla clonazione di animali a fini agricoli, egli rileva che la base giuridica è rappresentata dall'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che disciplina l'adozione di tutte le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, con particolare riferimento a un incremento della produttività che assicuri lo sviluppo razionale della produzione agricola (articolo 39), garantendo dunque, tra l'altro, condizioni uniformi di produzione per gli agricoltori. Nella scelta dei mezzi per raggiungere tali finalità, la proposta tiene conto anche dell'articolo 13 del TFUE, il quale stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione della politica agricola, si tengano pienamente in considerazione le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

Relativamente, invece, alla proposta di direttiva sull'immissione nel mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, la base giuridica è rappresentata dall'articolo 352 del TFUE, secondo il quale, se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi dei trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione

del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. La Commissione ha scelto di non utilizzare l'articolo 114 del TFUE (ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione del mercato interno) come base giuridica in quanto, secondo una giurisprudenza consolidata, tale scelta sarebbe giustificata solo in presenza di differenze tra le norme nazionali tali da compromettere il funzionamento del mercato interno.

Per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà – prosegue il relatore – le due proposte di direttiva sono giustificate dall'esigenza di evitare che misure isolate adottate dai singoli Stati membri conducano a distorsioni dei mercati agricoli interessati e di assicurare condizioni analoghe in tutto il territorio dell'Unione.

Per quanto attiene al principio di proporzionalità, inoltre, le proposte di direttiva appaiono congrue in quanto il ricorso alle tecniche di clonazione appare allo stato attuale di utilità assai limitata e la sospensione della tecnica di clonazione e dell'immissione dei relativi prodotti sui mercati assicura un equilibrio ragionevole tra il benessere degli animali, le preoccupazioni dei cittadini e gli interessi degli agricoltori, degli allevatori, delle industrie di settore e delle altre parti interessate.

Entrando nel merito delle due proposte di direttiva, il relatore rammenta, quindi, che esse prendono le mosse (oltre che dallo «storno» dalla proposta di regolamento sui nuovi alimenti delle questioni legate alla clonazione), dal parere in materia di clonazione reso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2008 e aggiornato e confermato da tre dichiarazioni del 2009, 2010 e 2012. Basandosi sui dati disponibili, l'EFSA ha riscontrato problemi di benessere degli animali legati alla salute delle madri surrogate (in cui vengono impiantati i cloni) e dei cloni stessi. Le genitrici surrogate soffrono in particolare di disfunzioni della placenta, che contribuiscono ad accrescere il tasso degli aborti. Questo, insieme ad altri fattori, è la ragione della scarsa efficienza della tecnica (6-15 per cento per i bovini e 6 per cento per i suini) e della necessità di impiantare gli embrioni clonati in diverse madri surrogate per poter ottenere un clone. Oltre a ciò, anomalie nei cloni e dimensioni insolitamente grandi dei feti provocano parti difficili e decessi alla nascita: l'elevato tasso di mortalità è, infatti, una caratteristica della tecnica di clonazione.

Al parere dell'EFSA si aggiunge quello, analogo, reso dal Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (EGE), che nella relazione specifica sulla clonazione pubblicata nel 2008 ha espresso dubbi quanto alla giustificazione della clonazione degli animali per fini agricoli «considerando l'attuale livello di sofferenza e i problemi di salute delle genitrici surrogate e dei cloni animali».

Per quanto concerne la carne e il latte ottenuti dai cloni, l'EFSA ha ripetutamente affermato di non riscontrare elementi significativi che ne inficino la sicurezza. In proposito, il parere rileva che i cittadini dell'Unione hanno espresso una posizione negativa nei confronti dell'uso della tecnica di clonazione per la produzione di animali a fini agricoli (nel contesto di due sondaggi Eurobarometro effettuati rispettivamente nel 2008 e nel



2010) e pertanto sono poco inclini a consumare prodotti alimentari ottenuti da un clone.

Interpellati sulla clonazione, gli Stati membri hanno confermato che nell'Unione gli animali attualmente non sono clonati a scopi agricoli o di produzione alimentare. Gli operatori nei settori economici interessati (agricoltura, allevamento e industria alimentare) hanno dichiarato di non avere, al momento, alcun interesse a produrre alimenti ottenuti da cloni animali. Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti hanno invece confermato la clonazione di animali nel proprio territorio ma non sono stati in grado di indicare la portata di tali pratiche. In Brasile, in Canada e negli Stati Uniti i cloni sono registrati da società private. In Canada la situazione giuridica è simile a quella dell'Unione: i prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, infatti sono considerati nuovi prodotti e come tali necessitano di un'autorizzazione prima di essere immessi sul mercato. Argentina, Australia, Brasile, Canada, Nuova Zelanda, Paraguay e Stati Uniti hanno sottolineato che qualunque misura in materia di commercio di cloni e di prodotti da essi ricavati deve avere un fondamento scientifico e non deve imporre restrizioni al commercio superiori a quanto necessario per conseguire obiettivi legittimi.

In base a tale quadro complessivo, la proposta di direttiva sulla clonazione di animali prevede che gli Stati membri vietino a titolo provvisorio la clonazione di animali e l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali. Entro cinque anni dalla data di trasposizione della direttiva, gli Stati membri riferiranno alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva, e la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della direttiva, tenendo conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri, dei progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e dell'evoluzione della situazione internazionale.

Nello specifico, la proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prevede anch'essa un divieto provvisorio all'immissione sul mercato. Per quanto concerne i prodotti alimentari di origine animale importati da paesi terzi in cui i prodotti alimentari ottenuti da cloni possono essere legalmente immessi sul mercato o esportati, gli Stati membri provvedono affinché essi siano immessi nel mercato dell'Unione «unicamente in base alle condizioni specifiche di importazione adottate a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio», relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e il benessere degli animali, «garantendo che nessun prodotto alimentare ottenuto da cloni animali sia esportato nell'Unione europea da questi paesi terzi». I citati articoli 48 e 49 del regolamento 882/2004 riguardano le condizioni specifiche di importazione di prodotti dai paesi terzi e prevedono l'elaborazione di un elenco dei paesi terzi da cui possono essere importati determinati prodotti: elenco del quale un paese terzo può entrare a far parte «soltanto se le autorità competenti

forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali».

Il relatore conclude osservando che, anche nel caso della proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni, è prevista una procedura di riesame a cinque anni dalla data di trasposizione, basata su relazioni degli Stati membri sull'esperienza acquisita in sede di applicazione della direttiva e su una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che, oltre a sintetizzare e comparare le informazioni acquisite dagli Stati membri, dovrà tenere conto degli eventuali cambiamenti nella percezione che i consumatori hanno della clonazione in relazione al benessere degli animali, e dell'evoluzione della situazione internazionale.

La PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per l'esauriente esposizione, propone, quindi, di rinviare a una seduta della prossima settimana l'avvio della discussione generale congiunta sugli atti comunitari in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (n. COM (2013) 894 definitivo)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CANDIANI (*LN-Aut*) informa che, per la proposta di regolamento sui nuovi prodotti alimentari, la relativa base giuridica, diversamente dalla proposte di direttiva COM(2013) 892 e COM(2013) 893 definitivi, è rappresentata dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno).

Per quanto attiene al rispetto del principio di sussidiarietà, la proposta in titolo è giustificata dal fatto che singole iniziative da parte degli Stati membri potrebbero comportare livelli diversi di sicurezza dei prodotti alimentari e di tutela della salute umana, e confondere i consumatori.

Richiama l'attenzione, quindi, sulla circostanza per cui, in data 14 gennaio 2008, la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento relativa ai nuovi prodotti alimentari (COM (2007) 872), sulla quale si è sviluppato, nei tre anni successivi, un intenso dibattito concentrato soprattutto sulle disposizioni applicabili ai nanomateriali, alla clonazione di animali destinati alla produzione alimentare, ai prodotti alimentari tradizionali provenienti da paesi terzi, ai criteri da esaminare per la valutazione e la gestione dei rischi e alla procedura per l'autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari. Il dibattito, giunto, peraltro, a una situazione statica, in

particolare sulle questioni relative alla clonazione di animali, ha portato il comitato di conciliazione, nella sua riunione del 28 marzo 2011, a non pervenire a un accordo definitivo.

Ne consegue – continua il relatore – che in assenza di un nuovo regolamento la normativa in vigore continua a basarsi sul regolamento (CE) n. 258/97, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, e sul regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, che stabilisce norme precise per rendere talune informazioni disponibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti. Manca altresì una normativa specifica per quanto attiene alla clonazione di animali, che sia destinata al mercato agricolo o a quello della produzione alimentare.

In particolare, in base alla normativa vigente in materia di nuovi prodotti alimentari, la domanda di autorizzazione prima dell'immissione nel mercato viene valutata in via preliminare dall'ente competente dello Stato membro in cui opera il richiedente. La Commissione trasmette la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri, per osservazioni o obiezioni. Se non sono sollevate obiezioni motivate relative alla sicurezza, il nuovo prodotto viene immesso sul mercato. In caso di obiezioni motivate, invece, è necessaria una decisione di autorizzazione da parte della Commissione, che nella maggior parte dei casi comporta una valutazione supplementare affidata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L'autorizzazione concessa ha carattere individuale, ma un altro richiedente può notificare alla Commissione l'immissione sul mercato di un prodotto alimentare sostanzialmente equivalente a quello autorizzato, suffragando la notifica con adeguate prove scientifiche.

La nuova proposta di regolamento riunisce e aggiorna le disposizioni dei regolamenti 258/97 e 1852/2001, che saranno pertanto abrogati al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione, e pone l'accento sulla semplificazione e lo snellimento del processo normativo, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, al fine di migliorare la competitività dell'industria alimentare europea, di salvaguardare la sicurezza dei prodotti alimentari e di mantenere un elevato livello di tutela della salute pubblica.

La proposta prevede una procedura centralizzata e più rapida (18 mesi anziché i tre anni che, in media, sono attualmente necessari), l'eliminazione delle procedure amministrative nazionali e delle duplicazioni del lavoro, lo snellimento della procedura di autorizzazione e l'introduzione di una procedura semplificata di immissione sul mercato per i prodotti alimentari tradizionali provenienti dagli Stati terzi.

Dopo attenta valutazione, la Commissione europea ha deciso di non esentare le microimprese dagli obblighi e dalle procedure di cui al regolamento in esame, in quanto tale esenzione non sarebbe compatibile con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari che vengono immessi sul mercato.

Il relatore, quindi, passa a sintetizzare i contenuti della proposta di regolamento.

Il Capo I include tra gli alimenti che devono essere oggetto di valutazione e autorizzazione i nanomateriali destinati ad uso alimentare e rientranti nella definizione di «nanomateriali ingegnerizzati».

Il Capo II, recante i requisiti per l'immissione di nuovi prodotti alimentari sul mercato dell'Unione, stabilisce che tutti i nuovi prodotti non devono presentare rischi per la salute umana e che il loro impiego non deve indurre in errore il consumatore. Per ogni nuovo prodotto autorizzato è possibile stabilire specifiche, requisiti di etichettatura, condizioni d'uso e, se del caso, un obbligo in materia di monitoraggio dopo l'immissione sul mercato. Il sistema di autorizzazioni individuali, attualmente vigente, è sostituito da autorizzazioni generiche. La cosiddetta «procedura semplificata», basata sull'equivalenza sostanziale e intesa a estendere un'autorizzazione individuale a un'altra società per lo stesso nuovo prodotto alimentare, viene così eliminata, in quanto l'autorizzazione generica risulta automaticamente valida in caso di prodotto sostanzialmente equivalente.

Il Capo III, relativo alla procedura di autorizzazione di un nuovo prodotto alimentare, prevede il passaggio a una procedura centralizzata a livello UE, in base alla quale tutte le domande di autorizzazione di nuovi prodotti alimentari devono essere presentate alla Commissione, che ha la possibilità di chiedere successivamente un parere scientifico sulla valutazione dei rischi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La valutazione se iscrivere o meno un determinato prodotto alimentare nell'apposito elenco dell'Unione rimane comunque in capo alla Commissione, che oltre a tenere conto del parere dell'EFSA è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCFCAH).

Quanto ai prodotti alimentari tradizionali provenienti da Paesi terzi che vantano un uso alimentare storicamente comprovato (per almeno 25 anni), sono previste una valutazione della sicurezza e una gestione dei rischi. La valutazione dell'EFSA e la successiva procedura di autorizzazione non sono comunque automatiche, ma oggetto di verifica in caso di obiezioni motivate relative alla sicurezza e basate su prove scientifiche, espresse dalla stessa EFSA o dalle autorità di uno qualunque degli Stati membri.

Il Capo IV, recante ulteriori norme procedurali e altri requisiti, prevede in particolare che le informazioni comunicate dal richiedente siano oggetto di un trattamento riservato nel caso in cui la loro divulgazione possa nuocere gravemente alla posizione concorrenziale del richiedente stesso.

Il Capo V, relativo alla tutela dei dati, prevede che, in deroga all'autorizzazione generica e per favorire l'innovazione nell'industria alimentare europea, e comunque solo in casi debitamente giustificati, sia possibile rilasciare autorizzazioni individuali che godono della tutela dei dati per una durata massima di cinque anni.

Il Capo VI, relativo alle sanzioni e alla procedura di comitato, stabilisce che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento. Quanto al-

l'attuazione delle misure proposte nel regolamento, essa è demandata alla Commissione, in conformità alla procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 (esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione), che consisterà nell'inserire le condizioni d'uso e di etichettatura di un nuovo prodotto alimentare e nello stabilire specifiche e, se del caso, obblighi adeguati in materia di monitoraggio dopo l'immissione sul mercato.

Il Capo VII, che contiene le disposizioni transitorie e finali, introduce le misure necessarie a garantire un'agevole gestione delle domande e delle notifiche in corso, e prevede – anche al fine di assicurare la certezza del diritto – che un prodotto alimentare legalmente immesso sul mercato prima dell'applicazione del nuovo regolamento possa continuare a essere commercializzato fino alla conclusione delle procedure di valutazione dei rischi e di autorizzazione.

Quanto, infine, all'incidenza finanziaria della proposta di regolamento, non saranno necessarie nuove risorse, in quanto i mezzi occorrenti saranno reperiti mediante riassegnazione nell'ambito del contributo concesso all'EFSA nel corso della procedura di bilancio annuale.

La PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per l'esauriente esposizione, propone, quindi, di rinviare a una seduta della prossima settimana l'avvio della discussione generale sull'atto comunitario in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame, è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 821 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo;

rilevato che essa si iscrive nell'ambito delle misure di attuazione del Programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 e che aveva invitato la Commissione a presentare proposte volte a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato stabilendo norme minime comuni e a «valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore»;

ricordato che la proposta è stata presentata dalla Commissione europea in pacchetto con la proposta COM(2013) 822, che intende stabilire norme minime sulla protezione dei diritti procedurali di minori indagati o imputati in procedimenti penale, e con la proposta COM(2013) 824, che intende stabilire norme minime che garantiscano a indagati o imputati il diritto di avvalersi di un difensore già dalle fasi iniziali del procedimento penale;

richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU contiene tre condizioni fondamentali: il diritto di non essere presentato pubblicamente dalle autorità come condannato prima della sentenza definitiva; il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato; il diritto di quest'ultimo di essere informato delle accuse nei suoi confronti. Secondo l'interpretazione della Corte, anche il diritto di presenziare al processo è un diritto essenziale della difesa. A queste condizioni, la Corte, in considerazione del legame evidente tra la presunzione di innocenza e gli altri diritti ad un equo processo, nel senso che ove questi siano violati lo è anche la presunzione di innocenza, associa ulteriori diritti spettanti all'indagato o imputato. Tali ulteriori diritti sono il diritto di non auto-incriminarsi (*nemo tenetur se detegere*) e il diritto di non cooperare e di restare in silenzio;

ricontrato che, nel periodo compreso fra il gennaio 2007 e il dicembre 2012, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato la vio-

lazione del diritto alla presunzione di innocenza in 10 Stati membri dell'Unione europea per un totale di 26 casi;

apprezzato il fatto che con la proposta in esame si rende coerente l'ordinamento giuridico dell'Unione – e quindi, con il recepimento, degli Stati membri – con gli elevati *standards* di rispetto dei diritti fondamentali propri dell'ordinamento della CEDU;

considerati gli esiti del sondaggio *on-line* svoltosi tra gli esperti ed operatori del settore il 27 febbraio 2013, che hanno sancito come la maggioranza degli *stakeholders* si sia pronunciata in favore di un'azione legislativa a livello europeo volta a tutelare, al massimo livello, il diritto alla presunzione di innocenza;

valutata con attenzione la relazione del Ministero della giustizia, presentata alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che ritiene le disposizioni della proposta conformi all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare, nell'ambito del diritto al giusto processo, diritto di rilievo costituzionale ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, un sistema di garanzie minime;

richiamato l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;

richiamato altresì l'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che prescrive che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai «diritti della persona»;

la proposta, inoltre, non incide in senso negativo su «aspetti fondamentali» dell'ordinamento giuridico nazionale – anche in considerazione della clausola di non regressione di cui all'articolo 12, che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» in base alla procedura delineata dall'articolo 82, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficientemente uniforme dagli Stati membri. È altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati, anche stabilendo regole minime in materia.

Nel merito, in riferimento alla previsione di cui all'articolo 8 della proposta (sul diritto di presenziare al processo), si invita a valutare la con-

gruità del regime prefigurato con i casi di processo contumaciale dell'ordinamento interno che prescindono dall'esistenza di una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data e del luogo del processo. Al riguardo, potrebbe valutarsi la coerenza tra le disposizioni della proposta e le novità apportate al processo penale dall'A.S. n. 925, approvato dall'Assemblea del Senato il 21 gennaio 2014, soprattutto per quanto concerne gli articoli riferiti alla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, che introducono una nuova disciplina per lo svolgimento del rito in caso di assenza e di irreperibilità dell'imputato al fine di contemperare le esigenze di speditezza del processo con quelle di garanzia nell'esercizio del diritto di difesa.

La proposta in esame può quindi costituire la base per adottare ulteriori misure di maggior tutela e garanzia, anche in attuazione del principio del «giusto processo» ex articolo 111 della Costituzione, rafforzando inoltre la progressiva armonizzazione europea delle fattispecie di diritto processuale, che si pone alla base della fiducia reciproca e del riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri. Un passo in avanti in tal senso è stato fatto con il testo del disegno di legge in materia di misure cautelari personali approvato dalla Camera e ora all'attenzione del Senato (A.S. n. 1232).

Si richiama infine l'invito della Corte costituzionale ad adottare i provvedimenti più idonei a consentire all'ordinamento interno di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'articolo 6 della CEDU (Corte cost., sent. 129 del 2008). In tal senso, l'ordinamento interno, ove già non conformato alle decisioni della Corte di Strasburgo, potrà esserlo con l'adozione della direttiva e la sua trasposizione nella legislazione nazionale, grazie al fatto che con il Trattato di Lisbona è diventata giuridicamente vincolante anche la normativa in materia penale e processual-penale.



**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 824 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di direttiva si pone l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore fin dalle fasi iniziali del procedimento penale per chi è privato della libertà personale, nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, che avranno quindi il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione sia in quello emittente («diritto alla duplice difesa»);

considerata positivamente la raccomandazione della Commissione europea, del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, concernente il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali, mediante la quale, in applicazione del principio di proporzionalità, si raccomandano alcuni parametri (non giuridicamente vincolanti per gli Stati membri) per la verifica dell'ammissibilità al patrocinio (verifica delle risorse e verifica del merito) e per la qualità ed efficacia del patrocinio a spese dello Stato (accreditamento e formazione);

considerato l'articolo 24, terzo comma, della Costituzione, in base al quale «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»;

richiamato l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, e ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la proposta è conforme al principio di attribuzione in quanto si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di procedura penale, anche in riferimento ai «diritti della persona»;

la proposta, inoltre, non incide in senso negativo su «aspetti fondamentali» dell'ordinamento giuridico nazionale – anche in considerazione

della clausola di non regressione di cui all'articolo 7, che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato – e pertanto non sussistono le condizioni per l'attivazione del cosiddetto «freno di emergenza» in base alla procedura delineata dall'articolo 82, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 234 del 2012;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri. È altresì rispettato il principio di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi individuati.

Nel merito, si deve riscontrare che – come evidenziato nella relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 – l'ordinamento interno appare già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, sia in base alle disposizioni contenute negli articoli 74 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (parte terza del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), anche in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (articoli 90 e seguenti del citato D.P.R.) e all'ammissione provvisoria al patrocinio (articolo 109 del citato D.P.R.), sia in base alle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI (articoli 9 e 12), e all'articolo 293 del codice di procedura penale.

Si rileva infine che le disposizioni della proposta non appaiono, allo stato, introdurre nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, essendo già assicurato dal D.P.R. n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato sia per i cittadini sia, nel processo penale, per lo straniero (e quindi anche il cittadino dell'Unione) e per l'apolide residente (articolo 90).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria**  
**33ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANCONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alberto Barbieri, coordinatore generale di Medici per i Diritti Umani, la dottoressa Giulia Anita Bari, ricercatrice della medesima associazione, e l'avvocato Salvatore Fachile, membro del Consiglio direttivo dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'associazione Medici per i Diritti Umani e dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, sul rapporto «Porti insicuri»**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare le personalità intervenute in audizione, ne introduce brevemente il tema, che riguarda la procedura cosiddetta di riammissione in Grecia di migranti che giungono nei porti italiani sul mare Adriatico. Tale procedura ha formato oggetto della ricerca specifica di Medici per i Diritti Umani che viene illustrata oggi. Al termine dell'illustrazione prenderà la parola l'avvocato Salvatore Fachile, dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, per alcune comunicazioni ulteriori.

Il dottor Alberto BARBIERI, coordinatore generale di Medici per i Diritti Umani, descrive il quadro generale della ricerca, specificando che essa è stata pubblicata nel rapporto «Porti insicuri» e che ne è stata data copia agli Uffici di segreteria della Commissione. Tale ricerca riguarda i migranti che, provenienti dall'Asia, giungono in Italia attraverso la Turchia e la Grecia. Essi si imbarcano in Grecia, su navi dirette verso i porti italiani nell'Adriatico, nascosti sui TIR o sotto di essi, perdendo spesso la vita. La ricerca riguarda i porti di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi e verte in particolare sulla situazione dei potenziali richiedenti asilo e dei minori, segnatamente quelli non accompagnati.

La dottoressa Giulia Anita BARI, ricercatrice di Medici per i Diritti Umani, descrive nel dettaglio la ricerca precisando che essa è stata condotta sulla base della testimonianza diretta di 66 migranti, 60 in Grecia e 6 in Italia, che hanno dichiarato di essere stati «riammessi» in Grecia provenienti dall'Italia. Poiché alcuni stranieri hanno riferito di essere stati respinti dall'Italia più volte, sono state documentate 102 «riammissioni». Il respingimento nei porti italiani viene eseguito in base ad un accordo tra Italia e Grecia del 1999 e al relativo protocollo esecutivo. Numerosi sono i fatti raccontati che contrastano con le norme internazionali entrate in vigore successivamente a quella data. In particolare, in tutti i 102 casi di riammissione documentati i migranti hanno dichiarato di non aver notato nei porti italiani la presenza di operatori socio-legali. In 8 casi su 10 essi hanno riferito di aver cercato inutilmente di comunicare alle autorità italiane la propria volontà di richiedere protezione internazionale. Un terzo dei migranti respinti verso la Grecia hanno dichiarato di essere minori al momento della «riammissione», di questi ultimi due terzi hanno anche affermato di essere minori non accompagnati. Solo in quattro casi è stata eseguita la procedura per la determinazione dell'età di coloro che si dichiaravano minori. Nella quasi totalità dei casi i migranti hanno riferito di esser stati reimbarcati sulla stessa nave con cui erano arrivati. In un caso su cinque i migranti hanno sostenuto di avere subito violenze, umiliazioni, trattamenti inumani e degradanti.

Il dottor Alberto BARBIERI illustra le raccomandazioni che concludono il rapporto soffermandosi in particolare sulla richiesta di garantire a tutti i migranti la possibilità di fruire di un servizio di informazione e orientamento legale, e di un servizio di mediazione culturale, di poter effettiva-

mente accedere alle procedure per ottenere la protezione internazionale, di considerare come minori non accompagnati tutti coloro che affermano di esserlo, fino al completamento delle procedure per la determinazione dell'età.

L'avvocato Salvatore FACHILE, membro del Consiglio direttivo dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ricorda che sul tema dell'audizione odierna è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'Uomo e sottolinea che dal 1999 in poi sono intervenuti atti internazionali molto importanti, sottoscritti dall'Italia, come il regolamento di Dublino (2002 e 2014) o gli accordi di Schengen, e che tali atti internazionali sono in chiaro contrasto con le procedure illustrate nel corso della audizione odierna. Il Governo italiano si difende sostenendo che in base all'accordo bilaterale con la Grecia del 1999 non sarebbero mai stati respinti richiedenti asilo o minori, ma si tratta evidentemente di una difesa molto debole e del tutto inaccettabile.

La senatrice AMATI (PD) sottolinea che l'entità del fenomeno descritto appare in realtà molto contenuta e rende davvero inspiegabile che la gestione non sia coerente con gli atti internazionali firmati dall'Italia.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) prospetta l'opportunità di presentare in merito una interrogazione al Governo.

Il presidente MANCONI rileva che un riscontro sui dati che riguardano i minori potrà essere compiuto attraverso l'ufficio competente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La dottoressa BARI conferma che i dati illustrati sono contenuti nel rapporto, mentre il dottor BARBIERI segnala che non in tutti i porti italiani vi sono organizzazioni con operatori socio-legali; in particolare a Venezia non ve ne è alcuna in quanto il bando è scaduto lo scorso 31 dicembre; informa, inoltre, che l'acquisizione dei dati da parte del Governo è stata difficoltosa e che tali dati non sempre coincidono con quelli delle organizzazioni che operano *in loco*.

L'avvocato FACHILE sottolinea l'importanza, non solo nei casi appena evocati, ma anche in generale, di una maggiore severità nel controllo sul rispetto degli atti internazionali posti a tutela dei diritti fondamentali della persona.

Il presidente MANCONI ringrazia le personalità intervenute e i senatori che hanno partecipato al dibattito e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Raffaele RANUCCI

*indi del Presidente*  
Renato BALDUZZI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Raffaele RANUCCI, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di iniziare la seduta con l'esame del disegno di legge C. 1920, per passare poi all'esame della proposta di legge C. 1253.

La Commissione concorda.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015**

**C. 1920 Governo**

Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Raffaele RANUCCI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VI e X della Camera e che le stesse stanno ancora esaminando gli emendamenti ad esso riferiti.

Considerato peraltro che l'inizio della discussione del disegno di legge nell'Assemblea della Camera è al momento prevista per l'inizio del mese di febbraio, e quindi potenzialmente la prossima settimana, esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe pronunciarsi nella seduta odierna sul testo iniziale del Governo, senza rinviare ulteriormente.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, condivide l'avviso del presidente.

Raffaele RANUCCI, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni a procedere nel modo da lui indicato, invita il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con sei condizioni (*allegato 1*).

Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (*FI-PdL*) invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella sua proposta di parere un riferimento all'opportunità di distinguere, quando si tratta di attribuire risorse alle compagnie aeree per interventi di sostegno allo sviluppo del trasporto aereo, tra il caso in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici e il caso in cui le risorse derivano invece da iniziative private. Ritiene infatti che l'affidamento della gestione delle tratte aeroportuali debba avvenire con gara solo nel caso in cui la gestione si avvalga di finanziamenti pubblici.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, rileva come l'osservazione del senatore Pagnoncelli sia condivisibile nel merito. Tuttavia, riguardando l'osservazione un profilo a suo avviso non strettamente attinente alle competenze della Commissione, ritiene più corretto inserirla tra le premesse della proposta di parere, anziché nella parte dispositiva. Riformula quindi la sua proposta di parere nei termini anzidetti (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

#### **Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato**

##### **S. 1253 Governo**

Parere alla XI Commissione della Camera

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione di merito – la Commissione lavoro della Camera – ha deferito a un comitato ristretto l'esame della proposta di legge in titolo, adottata come testo base, e delle proposte abbinate. Considerato che – come ha già avuto modo di osservare nella precedente seduta – il comitato ristretto o la Commissione potrebbero predisporre un nuovo testo del provvedimento, ritiene che la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe ulteriormente aggiornare i propri lavori in attesa degli sviluppi dell'esame in sede referente.

Fa peraltro presente che, non essendo ancora stato definito il calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera per il mese di febbraio, non si può al momento prevedere con certezza la data entro la quale la Commissione sarà tenuta ad esprimere il proprio parere, anche se, considerato l'andamento dei lavori della Camera, si può immaginare che il provvedimento non verrà iscritto nell'ordine del giorno dell'Aula prima della metà della prossima settimana.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 8,30, è ripresa alle ore 8,40.*

**DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali**

**(S. 1215 Governo)**

Parere alla 5ª Commissione del Senato

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva convenuto di rinviare l'espressione del proprio parere sul provvedimento in titolo, in modo da poter valutare il testo anche alla luce degli emendamenti presentati, ed in particolare di quelli eventualmente presentati dal relatore o dal Governo. Poiché peraltro al momento presente non risultano ancora presentati emendamenti del relatore o del Governo, inoltre il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori del Senato per questa settimana – anche se la Conferenza dei capigruppo del Senato potrebbe, già nella giornata di oggi, rivedere il calendario – e non è possibile prevedere con certezza quando la Commissione di merito concluderà i propri lavori, ritiene preferibile che la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprima il proprio parere sul disegno di legge del Governo nella seduta odierna.



Quindi, non essendovi obiezioni, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ringrazia il presidente per aver fatto riferimento nella sua proposta di parere al problema della mancata attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e quindi del mancato trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta. Si tratta di un punto che era stato evidenziato anche nel parere espresso dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 126 del 2013 (S. 1149), che non è poi stato convertito. Sottolinea che i 23 milioni previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge in esame non rappresentano un regalo dello Stato alla Valle d'Aosta, ma sono risorse che spettano alla regione in attuazione del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010: un articolo del quale la sua regione ancora attende la piena attuazione.

Il senatore Stefano CANDIANI (*LN-Aut*) dichiara che il suo gruppo è contrario al decreto-legge in esame, che prevede misure a favore di Roma capitale, senza però eliminare i problemi strutturali che stanno alla base della formazione del debito del comune e che quindi torneranno a provocare i loro effetti nefasti anche nei prossimi esercizi finanziari.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dichiara di comprendere le ragioni del senatore Candiani, ricordando tuttavia che la Costituzione riconosce alla città di Roma, in quanto capitale, uno *status* speciale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

#### **Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni**

##### **S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, ricordando che la Commissione lo ha già esaminato nel corso della sua lettura da parte della Camera (C. 1542) e sottolineando che si tratta di un provvedimento di grande rilievo dal punto di vista delle competenze della Commissione.

Ricorda, quindi, più in dettaglio, che il disegno di legge tratta delle città metropolitane, delle quali prevede l'istituzione entro la fine del 2014; delle province; dei commissari e sub-commissari delle province; della città metropolitana di Roma capitale; e delle unioni, fusioni e incorporazioni di comuni.

Il capo II (articoli 2-10) concerne le città metropolitane, per le quali si prevedono funzioni di «cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano» e «promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».

L'articolo 2, comma 1, individua direttamente le città metropolitane delle regioni ad autonomia ordinaria: sono le città di Torino, Milano Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria. A queste si aggiunge Roma Capitale (soggetta alla disciplina speciale dettata dall'articolo 20) e si aggiungono altresì le città metropolitane eventualmente istituite dalle regioni ad autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna nei rispettivi capoluoghi nonché nelle province individuate come aree metropolitane da loro leggi regionali già vigenti.

A queste quindici città metropolitane, possono aggiungersene altre per effetto dell'articolo 2, comma 2, che permette l'acquisizione dello *status* di città metropolitana a un duplice requisito: una determinata consistenza demografica (almeno un milione di abitanti) e l'iniziativa da parte di comuni rappresentanti una determinata quota di popolazione.

Per tutte le città metropolitane, valgono le disposizioni del presente disegno di legge, che peraltro prevede (articolo 2, comma 1, ultimo periodo) una clausola di propria recessività a favore del legislatore regionale ad autonomia speciale.

Il territorio della città metropolitana è quello della omonima provincia (articolo 2, comma 3), salvo variazioni disposte con legge statale, su iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione, secondo il procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda gli organi della città metropolitana, sono previsti un sindaco metropolitano e due assemblee (presiedute dal medesimo sindaco), vale a dire il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (articolo 2, comma 4). La disciplina degli organi è demandata allo statuto metropolitano, fuorché per alcuni profili, che il disegno di legge disciplina direttamente (all'articolo 2, commi 5 e 6).

In particolare, il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e di controllo; approva regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro atto sottopostogli dal sindaco; è il titolare dell'iniziativa circa l'elaborazione dello statuto e le sue modifiche; approva il bilancio (propostogli dal sindaco). La conferenza metropolitana è organo deliberativo dello statuto e delle modifiche. Ha inoltre funzione consultiva sul bilancio. In ambedue questi casi (statuto e bilancio) la conferenza metropolitana si esprime con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana nonché la maggioranza della popolazione complessivamente residente. La indicazione di ulteriori funzioni del consiglio e della conferenza è demandata allo statuto (comma 7).

È prevista una disciplina transitoria per la prima istituzione delle città metropolitane, che deve avvenire entro il 2014 (articolo 3). L'iniziativa spetta a un apposito comitato composto dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione e dal sindaco di uno dei comuni, eletto da un'apposita as-

semblea dei sindaci dei comuni. Il comitato ha funzioni istruttorie circa il trasferimento di funzioni, beni immobili, risorse finanziarie. Quando il comitato ha svolto le sue funzioni, sono indette dal sindaco del comune capoluogo le elezioni di una conferenza incaricata della stesura di un progetto di statuto: in questa fase la conferenza è integrata, quanto a composizione, dal comitato istitutivo. Il progetto va ultimato entro il 30 giugno 2014 e trasmesso ai sindaci dei comuni.

La conferenza è composta di 14 o 18 o 24 membri, a seconda della popolazione della città metropolitana. Le elezioni si tengono a scrutinio di lista. Sono elezioni indirette, cui partecipano i sindaci e i consiglieri comunali, con ponderazione dei voti secondo un indice commisurato alla popolazione complessiva della fascia demografica dei comuni appartenenti alla città metropolitana. È previsto che entro il 30 settembre 2014, il comitato istitutivo subentri agli organi della provincia; dopo il 30 settembre 2014, la città metropolitana subentra alla provincia; entro il 1° novembre 2014, sono indette (dal comitato istitutivo) le elezioni del consiglio metropolitano; dopo il 30 settembre fino al 1° novembre 2014, il sindaco esercita le funzioni degli organi della città metropolitana; entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto.

L'articolo 3, comma 9, disciplina una specifica procedura volta a consentire ad almeno un terzo dei comuni o a un numero di comuni che insieme abbiano una popolazione pari ad almeno un terzo della popolazione della città metropolitana di non entrare a far parte della città metropolitana, rimanendo di contro nella provincia di appartenenza.

Il comma 10 disciplina una specifica tempistica, per l'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria.

Gli articoli 4 e 5 trattano ancora degli organi, e in particolare del sindaco e del consiglio metropolitano. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Non è prevista l'istituzione di una giunta metropolitana, ma il sindaco può assegnare deleghe a consiglieri metropolitani secondo lo statuto (articolo 6).

Il consiglio metropolitano ha una composizione numerica variabile, a seconda della popolazione residente (articolo 4, comma 2) e si costituisce con elezione indiretta (secondo le modalità previste dall'articolo 5). Lo statuto metropolitano può però prevedere per il consiglio – e per il sindaco – una elezione diretta, a determinate condizioni volte a promuovere la riorganizzazione dei territori su una scala amministrativa più funzionale (articolo 4, comma 4).

L'articolo 4, comma 5, concerne le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano, che sono le stesse già previste per sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

Il comma 6 statuisce la gratuità dell'incarico per il sindaco, i componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana.

L'articolo 5 disciplina invece l'elezione indiretta del consiglio metropolitano. Suoi elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nella città metropolitana. I medesimi soggetti sono esclusivi ti-

tolari dell'elettorato passivo. L'elezione è con sistema proporzionale per liste; le liste devono recare la sottoscrizione di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con sanzioni fino all'invalidità della lista. Ciascun elettore, come detto, esprime un voto ponderato sulla base di un indice. L'indice è determinato ripartendo i comuni in fasce demografiche a seconda della popolazione.

Il meccanismo di ponderazione si avvale di due correttivi: la riduzione del 'peso' degli elettori appartenenti ad un comune la cui popolazione superi il 45 per cento della popolazione metropolitana e la implicita differenziazione tra comuni dovuta al fatto che il numero di consiglieri di ciascun comune varia a seconda della dimensione dei comuni, secondo la normativa vigente.

I voti ponderati sono ripartiti tra le liste. Il medesimo meccanismo di ponderazione è volto ad introdurre elementi di riequilibrio tra realtà demografiche differenziate. L'assegnazione del numero di consiglieri metropolitani a ciascuna lista è effettuata sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ponderati validi conseguiti dalla medesima. Per l'assegnazione del numero di consiglieri metropolitani a ciascuna lista, si segue il metodo d'Hondt (dei più alti quozienti). È prevista la preferenza (singola), anch'essa ponderata.

Sono previsti meccanismi di scorrimento della lista in caso di vacanza dei seggi. Non si considera cessazione dalla carica – e dunque, non si ha vacanza – per il consigliere metropolitano eletto o rieletto sindaco o consigliere o consigliere in un comune della città metropolitana.

La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana (articolo 7). Il sindaco ha il potere di convocare la conferenza e svolge le funzioni di presidente. Lo statuto disciplina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza. Rimane ferma la speciale maggioranza altrove prevista (all'articolo 2, comma 5 e 6) riguardo allo statuto e alle sue modifiche o al parere sul bilancio.

Le funzioni delle città metropolitane – disciplinate dall'articolo 8 – sono le funzioni fondamentali delle province e quelle delle città metropolitane attribuite entro il processo di riordino delle funzioni delle province (ai sensi dell'articolo 17). Si aggiungono l'adozione e l'aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano; la pianificazione territoriale generale comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture; la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; la mobilità e la viabilità; la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale; la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.

Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane così dallo Stato come dalla regioni. Ancora l'articolo 8, al comma 2, fa salve le funzioni che spettano alle regioni nelle materie a legislazione con-

corrente Stato-regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e nelle materie di competenza esclusiva delle regioni (articolo 117, quarto comma). Restano altresì ferme le funzioni amministrative esercitate dalle regioni in virtù del principio di sussidiarietà (articolo 118 della Costituzione).

Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della provincia cui subentra (con esenzione fiscale per il trasferimento di beni). Le risorse della città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale e dalle risorse strumentali della provincia medesima (articolo 9). Sono previste norme per regolare il passaggio del personale e dei beni da un ente all'altro. Una disciplina speciale – recata dall'articolo 9, comma 3 – concerne il subentro nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad Expo 2015. È previsto che in tali partecipazioni subentri provvisoriamente non la città metropolitana, ma la regione Lombardia. Poi, dal 1° maggio 2015, le partecipazioni trasferite alla regione Lombardia sono nuovamente trasferite, in capo alla città metropolitana.

L'articolo 10, con norma di chiusura, prevede che alle città metropolitane si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni presenti nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e le disposizioni sulla potestà normativa degli enti locali (poste dalla legge n. 131 del 2003).

Alla città metropolitana di Roma Capitale è dedicato l'articolo 20 del disegno di legge. Le si applicano le disposizioni dell'ordinamento relative alle altre città metropolitane – più quelle che hanno per specifico oggetto Roma Capitale, poste dai decreti legislativi n. 156 del 2010 (attuativo dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale), n. 61 del 2012 (recante ulteriori disposizioni attuative, circa il conferimento di funzioni amministrative) e n. 51 del 2013 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 61 dell'anno precedente). Lo statuto disciplina i rapporti tra questa città metropolitana e gli altri comuni (con attenzione alle funzioni connesse all'esser sede degli organi costituzionali e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri).

Quanto alle province, queste sono definite dall'articolo 1, comma 3, «enti territoriali di area vasta» e sono oggetto degli articoli da 11 a 17, nel capo III del disegno di legge. Le funzioni sono oggetto degli articoli 11 e 17.

In particolare, l'articolo 11 specifica che non sono investite dalla nuova disciplina le province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta e che forme particolari di autonomia possono essere riconosciute alle province dalle regioni nelle materie di competenza legislativa regionale (concorrente o esclusiva), ferme restando, su tali materie, le funzioni regionali. Parimenti, sono tenute ferme le funzioni in ambito amministrativo esercitate per sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza (ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione).

L'articolo 17 individua le funzioni fondamentali delle province, che sono: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Il comma 3 prevede che le funzioni fondamentali delle province debbano essere esercitate «nei limiti e secondo le modalità» stabiliti dalla legislazione statale e regionale. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado (comma 2).

Norme specifiche riguardano le province montane. Le regioni riconoscono loro, nelle materie di competenza, forme particolari di autonomia (articolo 11, comma 2). Gli statuti delle province montane possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali (purché non conseguano maggiori oneri) (articolo 12, comma 7).

A tali province sono inoltre attribuite due funzioni fondamentali, ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province, ossia: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (articolo 17, comma 2).

L'articolo 17, commi 5 e 7, 8, 9, 10, 11 e 13 delinea il procedimento per il riordino delle funzioni oggi attribuite alle province e la loro attribuzione ad altri soggetti (comuni, regioni o altri). In particolare, per le funzioni non riconosciute come espressamente proprie delle province dal disegno di legge, si prevede che Stato e regioni provvedano, secondo la loro competenza, alla «individuazione, per ogni funzione, dell'ambito territoriale ottimale di esercizio». Come altri criteri di cui tenere conto sono previsti i seguenti: l'efficace svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni; esigenze unitarie riconosciute; ricorso a soluzioni gestionali e organizzative quali avvalimento, deleghe di esercizio, e valorizzazione delle forme associate di esercizio.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Stato e regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze e i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento. È prevista una disciplina per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo o dell'intesa. Entro sei mesi, con legge regio-

nale si provvede a dare attuazione all'accordo sul riordino delle funzioni. Decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003).

Il Governo è poi delegato ad adottare – entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento previsto per il trasferimento delle funzioni – uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della legislazione statale su funzioni e competenze dello Stato e degli enti territoriali e su finanza e patrimonio dei medesimi enti.

Ove disposizioni normative statali o regionali riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, le leggi statali o regionali devono prevedere la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale. Alle regioni che sopprimono enti o agenzie sono riconosciute «misure premiali», da individuarsi con decreto del ministro dell'economia, senza maggiori oneri.

Quanto agli organi della provincia, questi sono il presidente della provincia; il consiglio provinciale; l'assemblea dei sindaci (articolo 12, comma 1).

Il riparto di competenza è analogo a quello fissato per gli organi della città metropolitana. L'incarico di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci è svolto a titolo gratuito (articolo 16).

Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici (articolo 12, comma 2).

Il presidente della provincia – ai sensi dell'articolo 13 – è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Sono eleggibili i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni, anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco (se avvenga per fine mandato). Le candidature devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato (secondo il sistema già illustrato a proposito dell'elezione del consiglio metropolitano). È eletto il candidato che consegua il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente e può assegnare deleghe al vicepresidente e a consiglieri provinciali.

Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio (articolo 12, comma 2).

Il consiglio – ai sensi dell'articolo 14 – è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri, variabile in base alla popo-

lazione (da 10 a 16 consiglieri). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica due anni.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Il voto anche in questo caso è ponderato. È prevista la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Il voto non è attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un'unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengano il maggior numero di voti, secondo la ponderazione. Sono previste disposizioni per promuovere la equilibrata presenza dei generi nella rappresentanza.

L'assemblea dei sindaci (articolo 12, commi 2 e 3) è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci. Lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.

L'articolo 15 disciplina la costituzione degli organi in sede di prima applicazione e la modifica degli statuti. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Alcune disposizioni specificano le incompatibilità e i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari e sub-commissari delle province e precisano che i sub-commissari devono essere scelti tra il personale dell'ente locale. Conseguentemente viene disposta la decadenza, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, degli eventuali sub-commissari che non abbiano questo requisito.

Il capo V (articoli 21-28) detta disposizioni sulle unioni, fusioni o incorporazioni di comuni. Per i comuni al di sotto di 5 mila abitanti o di 3 mila abitanti se «appartenenti o appartenuti» a comunità montane, resta fermo l'obbligo (previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 14, comma 28) di esercitare in forma associata tramite unione o convenzione le funzioni fondamentali (ad eccezione di quelle relative all'anagrafe). Sono esentati dall'obbligo sopra ricordato i comuni il cui territorio coincida integralmente con quello di una o più isole nonché il comune di Campione d'Italia (ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010).

In caso di esercizio comune, non rilevano, ai fini del patto di stabilità, le voci relative al finanziamento delle spese gestite in convenzione nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni.

Il comma 5 prevede una compensazione di obiettivi inerenti al patto di stabilità tra il comune capofila (con riduzione degli obiettivi) e gli altri comuni associati (con aumento degli obiettivi), in relazione alla gestione di funzioni e servizi in forma associata.

Il comma 7 modifica la scansione temporale dell'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali previsto dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010. La vecchia tempistica prevede una duplice scadenza: a) il 1° gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali; b) il 1° gennaio 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali. La nuova tempistica prevede una scadenza intermedia, il 30 giugno 2014, per l'esercizio



di altre tre delle funzioni fondamentali. Il termine ultimo per le restanti funzioni è posposto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

L'articolo 21 abroga le disposizioni poste dal decreto-legge n. 138 del 2011 (articolo 16, commi 1-13) e modificate dal decreto-legge n. 95 del 2012 (articolo 19, comma 2) sulle unioni di piccoli comuni (fino a 1.000 abitanti) per l'esercizio facoltativo associato di tutte le funzioni. Di questo articolo del decreto-legge n. 95 sono del pari abrogati i commi 4, 5 e 6, anch'essi relativi alle unioni di comuni di contenuta dimensione.

Il comma 2 demanda allo statuto dell'unione di comuni la determinazione del numero dei membri del consiglio, mentre attualmente il testo unico reca la diretta prescrizione che il consiglio sia composto da un numero di consiglieri non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. Si introduce la previsione secondo cui «lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione, lo statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione» (comma 2, lettera b)). Si introduce anche la previsione che il presidente dell'unione dei comuni possa avvalersi per specifiche funzioni del segretario di un comune dell'unione, senza maggiori oneri di finanza pubblica (comma 2, lettera c)). Quanto al contenuto dello statuto, il comma 3 prescrive che questo rispetti i principi organizzativi e funzionali e le soglie demografiche minime eventualmente disposte dalle leggi regionali, nonché la coerenza con gli ambiti territoriali che esse determinino.

Il comma 5 dell'articolo 21 stabilisce che il numero degli assessori nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non possa essere superiore a 2 (attualmente non sono previsti assessori nei comuni fino a 1.000 abitanti; e sono previsti fino a due assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti); che nei comuni fino 10.000 abitanti non possa essere superiore a 4 (attualmente sono al massimo 3, per i comuni fino a 5.000 abitanti; e al massimo 4, per i comuni fino 10.000).

Il comma 6 prevede che i comuni interessati dalle disposizioni relative al numero di assessori e consiglieri provvedono, «prima di applicarle» a rideterminare gli oneri, sì da assicurare l'invarianza della spesa.

Il comma 7 prevede che nella giunta nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

L'articolo 22 dispone in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle unioni di comuni, prevedendo la gratuità. Inoltre prevede l'applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità relative ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni comprendenti comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Per semplificare l'attività amministrativa, l'articolo 23 prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza siano svolte da un unico funzionario, nominato dal presidente dell'unione anche per i comuni associati. Dispone, inoltre, che le funzioni di revisione

siano demandate ad un revisore unico per le unioni formate da comuni che non superino complessivamente i 10.000 abitanti, ed in caso diverso, a un collegio di revisori. Le correlative funzioni di valutazione e controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione sulla base di un apposito regolamento.

L'articolo 24 prevede l'attribuzione al presidente dell'unione delle funzioni di autorità comunale di protezione civile sul territorio dei comuni che abbiano conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile, nonché quelle di polizia locale, ove siano state conferite all'unione le funzioni di polizia municipale (comma 1); il riconoscimento che, nel caso di unioni a cui siano state conferite le funzioni di polizia municipale, la disciplina vigente relativa alle funzioni di polizia giudiziaria si intende riferita al territorio dell'unione (comma 2); in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione, il parallelo trasferimento all'unione delle risorse già quantificate e destinate a finanziare istituti contrattuali ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale (comma 3); l'estensione alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle disposizioni normative relative ai «piccoli comuni» (comma 4).

Il disegno di legge reca specifiche disposizioni in materia di fusione di comuni (articolo 25) e di incorporazione di comuni (articolo 26). In particolare, l'articolo 25 reca misure agevolative e organizzative per la fusione, stabilendo che nei comuni sorti a seguito della fusione, lo statuto possa prevedere «forme particolari di collegamento» tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari. Lo statuto del nuovo comune deve contenere misure adeguate per assicurare alle comunità dei comuni oggetto della fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (attualmente la previsione di tali misure spetta alla legge regionale istitutiva dei nuovi comuni).

L'articolo 26 introduce invece un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del resto unico degli enti locali, che disciplina la fusione di comuni con legge regionale e il referendum tra le popolazioni interessate, il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantenga la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.

L'articolo 27 ha per oggetto ulteriori misure incentivanti per le unioni e fusioni di comuni e prevede che le regioni possono individuare altre misure di incentivazione alle unioni e fusioni. In particolare si prevede che i progetti presentati dai comuni istituiti per fusione o dalle unioni di comuni abbiano nel 2014 la priorità nell'accesso alle risorse del primo programma «6.000 campanili», che ha destinato 100 milioni di euro per il 2014 a contributi statali per il finanziamento di piccoli interventi a favore dei 'piccoli comuni', delle unioni composte da piccoli comuni e dei comuni risultanti dalla fusione di piccoli comuni.

L'articolo 28 delega il Governo a definire con decreti legislativi una disciplina organica concernente il comune di Campione d'Italia.

L'articolo 29 reca alcune norme finali, tra cui l'eliminazione dell'obbligo di tenere le elezioni per il rinnovo degli organi provinciali nel periodo 15 aprile-15 giugno; l'obbligo per le città metropolitane e le province di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prestabiliti, fino a revisione del patto di stabilità; la previsione che il livello provinciale o della città metropolitana non sia obbligatorio ai fini della organizzazione periferica delle amministrazioni dello Stato, fermi restando gli obiettivi di contenimento organizzati posti dalla disciplina vigente; la inincidenza della nuova disciplina posta dal disegno di legge sull'assetto territoriale degli ordini e collegi professionali nonché delle camere di commercio; il conferimento al ministro per gli affari regionali e le autonomie del compito di elaborare programmi di attività per dare impulso all'applicazione degli interventi di riforma previsti dal presente provvedimento e di monitorare l'attuazione della riforma.

L'articolo 30 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, stabilita nel giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore Antonio Stefano CARIDI (*NCD*), riservandosi di intervenire se del caso più diffusamente in un secondo momento, esprime il convincimento che, essendo prossime le elezioni per il rinnovo degli organi del consiglio comunale di Reggio Calabria, si possa ormai fare a meno di prevedere per questa città una disciplina transitoria speciale ed applicarle invece la disciplina generale prevista per tutte le altre città metropolitane.

Renato BALDUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9.*

ALLEGATO 1

**DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», in corso di discussione presso le Commissioni riunite VI e X della Camera;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell'economia;

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclusivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;

considerato, in particolare, che:

il comma 10 dell'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull'energia geotermica, per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;

la materia dell'energia geotermica è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;

analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4-7, che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;

le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;

2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;

3) all'articolo 6, per quanto previsto dai commi da 1 a 3 ai fini del sostegno all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;

4) all'articolo 8, comma 3, che prevede l'introduzione dell'accertamento medico strumentale per l'accesso al risarcimento assicurativo in caso di lesioni lievi, si tenga debitamente conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari;

5) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;

6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse ivi stanziato per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni.

ALLEGATO 1

**DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1920, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante «Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», in corso di discussione presso le Commissioni riunite VI e X della Camera;

rilevato che:

il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, tendenzialmente unificato dalla finalità del sostegno o del rilancio dell'economia;

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), pur non implicando che gli interventi in materia di sviluppo economico spettino esclusivamente alla competenza dello Stato, comporta tuttavia l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

numerose disposizioni sono riconducibili altresì ad ulteriori ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;

considerato, in particolare, che:

il comma 10 dell'articolo 1 integra il decreto legislativo n. 22 del 2010, recante il riassetto della normativa sull'energia geotermica, per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica che costituiscono infrastrutture o insediamenti strategici;

la materia dell'energia geotermica è riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

nelle materie di competenza legislativa concorrente lo Stato – come la Corte costituzionale ha ribadito anche in una sentenza concernente in modo specifico la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (n. 383 del 2005) – può chiamare in sussidiarietà in capo a propri organi funzioni relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, ma deve assicurare il coinvolgimento delle regioni nella forma forte dell'intesa;

analogo ragionamento può svolgersi per le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4-7, che intervengono in una materia, quella dei porti, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

all'articolo 2, comma 2, si modifica la disciplina per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, tra l'altro eliminando la necessità di una istanza in tal senso della regione competente per territorio, e si prevede l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale anche alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale diverse da quelle complesse;

le misure di cui all'articolo 6, commi 1-3, consistenti in finanziamenti finalizzati all'innovazione delle piccole e medie imprese, sono riconducibili alla materia «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

le misure di cui all'articolo 13, commi 24-28, finalizzate a migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente nella materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»,

evidenziata l'opportunità di distinguere, per quanto riguarda gli interventi di sostegno allo sviluppo aeroportuale mediante l'attribuzione di risorse alle compagnie aeree, la fattispecie in cui le risorse medesime sono erogate da enti pubblici, che ai sensi della normativa europea devono prevedere la selezione dei destinatari attraverso procedure di evidenza pubblica, da quelle in cui le risorse derivano direttamente da iniziative private, non soggette alle direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 10, si preveda che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insedia-



menti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio;

2) all'articolo 2, comma 2, si preveda che l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio; analogamente, si preveda che anche l'individuazione di crisi industriali diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e dell'occupazione, avvenga d'intesa con le regioni competenti per territorio;

3) all'articolo 6, per quanto previsto dai commi da 1 a 3 ai fini del sostegno all'innovazione delle piccole e medie imprese, si individuino modalità di coordinamento tra gli strumenti normativi e di sostegno messi in atto dal Governo e quelli attivati dalle regioni per le medesime finalità;

4) all'articolo 8, comma 3, che prevede l'introduzione dell'accertamento medico strumentale per l'accesso al risarcimento assicurativo in caso di lesioni lievi, si tenga debitamente conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari;

5) all'articolo 13, comma 4, si preveda l'intesa (anziché il parere) delle regioni interessate nell'individuazione degli interventi da realizzare nei porti; al comma 7, si preveda l'intesa della regione nella nomina del commissario delegato del Governo per la realizzazione degli interventi nei porti;

6) all'articolo 13, commi 24-28, si preveda un coinvolgimento delle regioni nella determinazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse ivi stanziare per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, e nella concreta destinazione delle stesse risorse ai progetti presentati dai comuni.

ALLEGATO 3

**DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (S. 1215 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1215, in corso di discussione presso la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali»;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*) modifica l'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), integrando la novella apportata al medesimo articolo 10 dall'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013);

l'ulteriore modifica al predetto articolo 10 dello statuto vale a precisare che – nel caso in cui la regione intervenga sui tributi erariali nei termini previsti dal medesimo articolo come novellato – la già prevista copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve intendersi «a carico del bilancio regionale»;

appare necessario che sulla nuova modifica dell'articolo 10 dello statuto sia sentita la regione interessata, atteso che l'articolo 54 dello statuto speciale della Sardegna, che detta il procedimento di revisione dello statuto stesso, stabilisce al quinto comma che le disposizioni del titolo III dello statuto (che tratta di «Finanze – Demanio e patrimonio» e include l'articolo 10) possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, «in ogni caso sentita la regione»;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) sostituisce il comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che il Fondo di rotazione ivi già previsto per agevolare la rimozione degli squilibri finan-

ziari delle regioni che hanno adottato il piano di stabilizzazione finanziaria e per il finanziamento mediante anticipazioni di cassa del piano di rientro della regione Campania venga destinato esclusivamente a quest'ultima finalità;

la lettera *b*) del medesimo comma 1 modifica conseguentemente il comma *9-ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi già previsto definisca le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa in favore della regione Campania;

il citato comma *9-ter* prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, laddove, alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dal decreto in esame, appare preferibile che il provvedimento sia adottato d'intesa con la sola regione Campania;

rilevato che:

l'articolo 3, comma 7, dispone il pagamento diretto, da parte dello Stato a Trenitalia s.p.a., di 23 milioni di euro a titolo di corrispettivo per il 2013 per i servizi ferroviari di interesse locale resi dalla società nel triennio 2011-2013 nella regione Valle d'Aosta, prevedendo che a partire dal 2014 la regione possa stipulare apposita convenzione con Trenitalia s.p.a. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale;

sottolineata l'importanza di realizzare quanto prima il trasferimento dei predetti servizi ferroviari alla regione Valle d'Aosta, in conformità con quanto già stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che risulta allo stato non attuato, e nel rispetto delle garanzie costituzionali di autonomia della regione, oltre che in ossequio al principio di cui all'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione;

preso atto che:

l'articolo 4 autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma a inserire, fino a un massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito del comune, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri anteriori al 28 aprile 2008 e consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al citato documento, verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva, conseguentemente autorizzando il comune ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti;

preso atto che:

l'articolo 6, comma 1, primo periodo – non essendo stata definita una deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in ordine ai criteri di ripartizione per il 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio

delle province, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 – conferma per l'anno in questione le modalità di riparto del predetto fondo già stabilite per il 2012, prevedendo inoltre che alla ricognizione delle specifiche risorse da assegnare a ciascuna provincia si provveda con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

il medesimo articolo 6, comma 1, secondo periodo – non essendo intervenuta la determinazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in merito alle riduzioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, dei trasferimenti erariali da assegnare alle province – prevede che le riduzioni in questione siano effettuate secondo gli importi indicati direttamente dal decreto in esame;

il medesimo articolo 6 dispone infine in merito alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere per il 2013 direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), verifichi la Commissione di merito che la modifica dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna ivi prevista (mediante novella dell'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014) sia stata introdotta nel rispetto del procedimento di modifica statutaria dettato dall'articolo 54 dello statuto stesso (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), il quale consente la modifica delle disposizioni del titolo III (nel quale rientra l'articolo 10) con «leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione»;

e con le seguenti osservazioni:

*a*) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che lo stesso sia adottato d'intesa con la regione Campania, anziché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

*b*) si invita la Commissione di merito a tenere conto della necessità che sia quanto prima realizzato il trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta in conformità con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e nel rispetto dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione e delle garanzie costituzionali di autonomia della regione.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria**

**28ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007**

Il Comitato procede, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n.124 del 2007, all'audizione dell'amministratore delegato di ENI S.p.A., dottor Paolo SCARONI, accompagnato dal dottor Leonardo BELLODI, *executive vice president* rapporti istituzionali e affari regolatori, e dal dottor Umberto SACCONI, *senior vice president security*.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), SPERANZA (*PD*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

*La seduta termina alle ore 10,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 29 gennaio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,10.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa**

**Audizione di una delegazione del Coordinamento Associativo Agrinsieme, della Confederazione Nazionale Coldiretti e della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri)**  
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando per la loro presenza i rappresentanti delle organizzazioni agricole.

Massimiliano GIANANTI, *Presidente Confagricoltura di Roma*, intervenendo a nome del *Coordinamento Associativo Agrinsieme*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dott. Giansanti e dà la parola all'avv. Calabria.

Gianfranco CALABRIA, *area sindacale di Coldiretti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Enrico FRAVILI, *ufficio segreteria di Presidenza Copagri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avv. Calabria e il dott. Fravili ed aver svolto alcune considerazioni, invita ad intervenire i parlamentari che lo desiderino.

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*) e i deputati Stefania COVELLO (*PD*) e Mino TARICCO (*PD*) svolgono talune considerazioni e pongono domande sui temi dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni, dà la parola al dott. Giansanti.

Massimilano GIANANTI, *Presidente Confagricoltura di Roma*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dott. Giansanti e dà la parola all'avv. Calabria.

Gianfranco CALABRIA, *area sindacale di Coldiretti*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, interviene brevemente associandosi alle considerazioni di Gianfranco CALABRIA, *area sindacale di Coldiretti*, che conclude quindi il proprio intervento.

Dopo ulteriori considerazioni di Bruno TABACCI, *presidente*, interviene, rispondendo alle domande poste, Enrico FRAVILI, *ufficio segreteria di Presidenza Copagri*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per il loro contributo i rappresentanti del Coordinamento Associativo Agrinsieme, della Confederazione Nazionale Coldiretti e della Confederazione Produttori Agricoli (Copagri).

*La seduta termina alle ore 9,25.*

